TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0412

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi

https://www.techeudine.it/fondo-joppi

https://www.sbhu.it/

412
TOPPI

Leggi e decreti veneziani
per le varie città dello Stato.

Nos Hieronimus Venerio pro Ser.mo et Ex.mo Duc. Do. Venet. Pretore
Portusnaonis et sui districtus Pre.r et Cap.us dignis.us Sedens in
Camera audientie nostre residentia nra. uti cognitor et diffini-
tor cause differentie diu versae et vertentis pend. ex inter R.dum Dom.num Hier.
Rorarium ex una agentem, et petentem, et D. Franc. de grandis de
Spilimbergo ex altera se tuentem, et defendentem, unde p.o visis
literis fidei citationis facte in persona q. D. Franc. de grandis
ad instantiam dicti D. Hieronimi Rorarij diei 24 Aprilis mag.ci D. Bernar-
di Barbaro tunc dig.mi potestatis Spilimbergij directis tunc Clar.mo D.
Leoni Vicario dig.mo precessori nro, deinde visa petitione, et instantia
q.m R.di D. Hieronimi Rorarij simul cum investitura producta cum
dicta petitione, ut in processu registrata, in qua petitione in
conclusione petijt et instetit pronun.o D. Franc. de Grandis assignari
debere terminum ad dicendum causam quare q.m R.dus D. Hieronimus
non possit et valeat consequi executionem dicte Investiture im-
mediate bonorum de Domanicho detentorum per ipsum D. Franc.um et
consequenter non possit consequi actualem, et corporalem posses-
sionem bonorum ipsorum tamquam feudalium, et ad se spectantium, et pertinentium
virtute privilegiorum, et investiturarum; cum dictus R.dus D. Hier.
instet et petat quibuscumque frivolis et inanibus suis protestationibus
contradictionibus, et executionibus non obstantibus tamquam de iure
non militantibus pronuntiari et declarari per nos et officium nostrum
q.m R.dum D. Hier.m posse, et debere consequi executionem dicte
investiture in persona sua facte sub die 23 Augusti simul cum
possessione actuali, et corporali ipsorum bonorum pro medietate deten-
torum per ipsum D. Franc.um ut de bonis ad se spectantibus et pertinentibus
ex iuribus investiturarum et ut in ipsa petitione, ad quam q. visis
pluribus dilationibus procuratori q. D. Francisci assignatis ad respon-
dendum dicte petitioni, visa responsione facta parte q. D. Fran-
cisci de grandis in scriptis producta, in qua in conclusione petijt
et instetit absolvi a p.ta petitione, et ab observatione p.ti iudicij
cum expensis et ut in ea. Visa productione facta per antedictum
R.dum D. Hier.mum de tribus privilegijs in lingua Alemanica cum instantia
et scriptura cum eis producta. in qua instetit facere ipsa tria
privilegia declarari in aliqua optima intelligentie lingua

germanica in latina transferenda. Visaq provisione, qua iam
privilegia mittantur Venetias ad interpretandum, et ad...
facta procuratori partis adversae ad videndum eligi interp...
deputari per officium Curiae Mag.cae Dñor. Judicum Curiae...
Ill.mo Dño Jo. Venet, et literis off.o p.o destinatis simul cum [privi]legiis
ipsis transducendis ut supra. Visisq literis p.ae Mag.cae ... Judicum
Curiae formatum de translatione ipsorum privilegiorum a... [privi]legiis
ipsis translatis de lingua germanica in latinam, et ... ter.no
parti assignato ad dicendum de iuribus suis. Visaq interpretationem
ipsarum interpretationum visaq instantia facta parte p.ti D. d.
Hier.mi attento quod dicta interpretationes ut supra facta penitus
erant alienae a vero sensu ipsorum privilegiorum per se productorum, ut
nos recto iure procederet, tam pro interesse dicti D.ni d. Hieronimi
quam etiam Ill.mi Dñi Do. ... Venet iterum mitti ad interpretandum
ut in eis, et viso onere in nos accepto ad interpretari facere dicta
privilegia sumptibus ipsarum partium. Viso ter.no parti adversae
conviend, seu eius procuratori ad intimandum p.tu eius pri...
Visaq app.ne ... parte adversa interposita a ...
tenerentur ad medietatem expensarum, ac oblatione eidem facta
a altera parte de exponendo totas pecunias necessarias a[d]
interpretatione predicta facienda de privilegiis p.tis cum ...
tatione quod in procedendo in casu victoria a parte adversa. ...
tur ter.no predicto d. Franc.co assignato ad respondendum ...
Visa post modum responsione facta ipsi oblationi, et con...
literas ut infra. destinandas et visis literis ... nos destina...
Capitaneis Goritiae et Gradiscae simul cum privilegiis ...
Gradis. Visaq presentatione literarum responsionis ...
Capitaneorum et privilegiorum traductorum simul cum ...
Hieronimi et ter.no procuratori partis adversae assign...
pondendum dictae oblationi, Visaq responsione dicta ...
ducta parte p.ti d. Francisci de Gradis cum ...
assignato ad respondendum dictae responsioni, ad ...
eidem responsioni per alteram partem; Visaq publicatio...
pretationum ut s.a factarum de dictis privilegiis simul ...
tatione ipsorum privilegiorum visa instantia f...
ratorem p.ti D.ni d. Hier.mi quod concluderetur in causa...

procuratori p(raedic)ti D. Francisci de Grandis ad respondendum, et circa
scripturam parte dicti D. Francisci de Grandis productam, et
responsione per alteram partem praetensis facta dicta scrip-
tura cum instantia quod concludentur in causa, et ter(mi)no pars
adversa assignato ad producendum quicquid producere intendunt
in p(raese)nti causa.. Visis licentiis per alteram partem adversam produc-
tis simul cum aliis productis per alteram partem, et processu
conclusioni in causa eodem termino utriq(ue) parti ad allegandum.
Visaq(ue) intimatione facta procuratori p(raedic)ti D. Francisci non
obstante lapsu ter(mi)ni p(raedic)ti, et eius contumacia ad instantiam
alterius partis ad allegandum ut s(upr)a. Visaq(ue) citatione facta ad
instantia procuratoris p(raedic)ti D. Francisci in personam p(raedic)ti R. D.
Hier(onymi) et ter(mi)no eidem procuratori p(raedic)ti D. Francisci assignato ad
allegandum in p(raese)nti die ac circa intimatione eidem procuratori
facta per p(raedic)tam horam ad allegandum, et responsione praeconi p(er) eum
facta quod non vult aliter comparere, nec allegare in p(raese)nti
causa, ut in ea, et auditis allegationibus factis in p(raese)nti causa
parte p(raedic)ti R. D. Hier(onym)i et citatione ad eius instantiam, et de
mandato facta p(raedic)to procuratori partis adversae pro [illegible]
ad audiendum sententiam et opinionem nostram. Visaq(ue) compari-
tione p(raedic)ti procuratoris D. Francisci de Grandis qui dixit nolle
aliud dicere, nec allegare in p(raese)nti causa nisi instantia quod eius
mag(nificen)tia visis scripturis dicat opinionem suam. Visisq(ue) et intel-
lectis scripturis cum toto processu, et omnibus mature consi-
deratis, visisq(ue) videndis, et mature consideratis considerandis
CHRISTI nomine invocato, et eius gloriosissimae matris, et
semp(er) Virginis [illegible] MARIAE, ac totius Caelestis Curiae
suffragiis imploratis a quibus recta, et iusta procedunt
iudicia. Pronuntiamus, et pronuntiando sententiamus
p(raedic)tum R. D. Hieronimum Rosanum feudatarium ponendum esse, et
poni debere in possessione bonorum Dominichi tanquam in
bonis feudalibus iuxta formam petitionis p(raedic)ti R. D. Hieronimi
Rosani victum victori in expensis condemnando.
A
Lata data, et in his scriptis sententialiter promulgata, [illegible]
supradicta

supradicta sententia per suprascriptum Mag.cum d. Pro. et sedentem in camera arcis sua residentie quem locum pro idoneo [illegible] Lata vero, et publicata per me Antonium Rugierium de Palietis eius Canc.ra et de eius mandato Anno a natiuitate eiusdem mill.mo quing.mo quadrag.mo septimo indictione decima quinta die 27 Maij Presentibus [illegible] Iacobo cagnolino, n.r Onofrio [illegible] q. n.ri Gattardi habitatoribus Porcus[illegible] et Ioanne [illegible] Petrono de Poincicho.

Parte p.ti R.di d. Hieronimo Romano cum solito ad.to et dictam sententiam laudante, ac eius magn.tie gratias agente.

Parte p.ti d. Ascanio Bardelino procuratore sup.ti d. Francisci Grandis et non consentiente, et protestante de appellatione

Ego Antonius Rugerius de Palietis Canc. p.tus et Rogatus.

Cond.o Canc.a [illegible] Postaui ex.uit et subscri[illegible]

Sententia [illegible] [illegible] her: feudal: di Poincicho

Poincico

N.o 94

Copia

1427. die XXVI. mensis Sept.is 2

In Cons.o Rogator.

Cum olim scilicet 1394. die 27. mensis Augusti captum fuerit
in Cons.o Rogator. quod Hebrei non possint, nec debeant
fenerari, nec stare Venetijs nisi diebus quindecim,
[illegible] tamen sit necesse superiori unius [illegible] magni-
tudinis unius scilicet ut cognoscentur ab illis quod
est secundum Deum, et bene vivere fuit optime
factum. Et sequitur sic, quod in terris, et locis
nostris tam a parte terre, qua a parte maris,
reducti sunt, et habitant multi Judei, qui
non solum fenerantur, et fenerati sunt, sed
emerunt, et possident multas domus, possessiones
et tenitoria, et quotidie emunt, quod est
contra divinum mandatum, et in onus, et
infamiam nostri dominij; et quod peius est
nisi de salubri remedio provideretur ipsi
in brevi tempore pro maiori parte possiderent
in aliquibus terris, et locis nostris plures domus
et possessiones quam Christiani

Vadit pars, et pro dei reverentia, et pro utilitate, et
commodo civitatum, et locorum nostrorum, quod
videtur publice in [illegible] scribi
debeat, et mandari Rectoribus nostris omnibus
ubi fuerint expediens, et in eorum Commissionibus
addi quod de cetero nullus Judeus, vel
Judea possit emere, vel aquirere
in aliqua terra, vel loco nostro aliquod
possessionem, vel domum alicuius materie
vel sortis, vel aliquod aliud stabile, sub
pena perdendi dicta possessione, domum, vel
aliud stabile sic emptum. Seu aliter acquisitum
quod veniat in nostrum Commune, et
accusatoris fuerit per quem sciatur veritas
habeat medietatem, et teneatur de credentia

et reliqua medietas sit nostri communis. Insuper
quia omnino est providendum quod in bonis
et locis nostris Judei, hinc Judei multa
stabilia habeant, habeabunt, et sic capitul
sit. Quod omnes Judei, et Judee qui in
aliqua terra, vel loco nostro haberent
aliquas possessiones, domus, seu aliud stabile
tenentur, et debeant dictas possessiones
et domus, seu aliud stabile vendidisse, et
alienasse infra biennium a die qua presens
pars publicata fuerit in locis illis nominatum
dicta bona. quod si non observabunt,
et negligentes fuerint executioni mittere
infra tempus predictum amittere debeant
omnia dicta bona stabilia, que non
alienasserit, que veniant in nostro Commune.
Reservato tamen ipsis Judeis omni eo
quod sibi appareret pertinere per nostras
privilegia, et scripturas, tam extra in
Judaicis terras maritimas, et si accusatus
fuerit quem habeat veniat de predictis
habeat medietatem eius rei, et altera
medietas sit nostri Communis, et de predictis,
vel aliquo predictorum non possit fieri gratia
donum, remissio, recompensatio, vel aliqua
declaratio, aut potentia partis revocatio, vel
suspensio sub pena ducatorum quingentorum, pro
quolibet Consiliario, Capite, Sapiente, vel
alio ponente, vel Consentiente partem, aut
gratiam in contrarium, et predicta committantur
inquirenda, et exequenda Rectoribus Locorum, et Ano
ribus nostris Communis habentibus partem, vel de
aliis, seu officiis
Lectio partis in stabilit. existente in off. Rectoris.
ad paginas 32.

Copia

1424. die 30. mensis Dec.

Vinc. de Canalis et Sapientes Terrarum

Marco Giustiniano et de novis aquisitionibus

Cum die 1423. die 26. Sept. captum fuerit in isto Cons. quod nullus Iudeus vel Iudea conveniat modo aliquo tenere vel acquirere aliquam possessionem, domum, vel aliquod stabile debeant a die proclamationis ipsius partis usque ad duos annos illud vendidisse vel alienasse sub pena amittenda omnia ipsa sua bona stabilia, que pervenerint in nostro Com. ut sit in ipsa parte continetur, et de dictis Iudeis sint aliqui qui contra intentionem ipsius partis tenent, et possident domus, vel bona stabilia, qui illa asserunt tenere, et habere ad livellum. Et sit Iesu Christi reverentia, tam pro honore nostro providere quod observetur intentio pene

Vadit pars quod ex nunc captum sit, et firmiter ordinetur, quod nullus Iudeus vel Iudea Terrarum, et locorum nostrorum, a parte terre possit modo aliquo, vel ingenio habere, vel tenere, et livellum feudum in pignus, vel aliter aliquam possessionem, domum, vel aliquod stabile, sed teneantur omnes Iudei, vel Iudee habentes possessiones, bona, vel aliud stabile ad feudum, vel livellum, aut in pignus, quam aliter exceptis illis domibus quas acipient ad affictum de

anno in anno, illas vendidisse, et
alienasse, cum incarico et conditione
quibus illa tenent in habeamimus, et
sub poena huiusmodi Dec. tricenni in
ipsa uti cumpletis, de quibus non
pottit fieri gratia, donum, remissio,
recompensatio, nec aliqua declaratio
aut interpretatio quasi revocatio, vel
suspensio, sub poena ducatorum quingentorum
sicut in ipsa parte continetur
De parte — 64
De non — 11
Non sincere — 4
Est loco sarsum inhibuleto L. clibene
in Off. ad. Com. ad paginas 34 c.

3

In materia pistolar et archibuxior tam brevium quam longorum prohibitorum

1596 A di 19 Agosto nell'Eccelso conseglio de Diece

Renouata 1599 febr. ... ...

Molti atroci homicidii et assassinamenti che seguono così in questa città come in altre città terre et luoghi del dominio nostro sono per lo più commessi con pistole et arcobusi da ruoda che molti temerarij et inobedienti si fanno lecito tener in casa et di portare. Però dovendosi prohibir ad ogniuno la commodità et l'uso di così detestabili et diaboliche arme, regolando quanto è stato preso sopra ciò proposito sotto li 31 del mese passato.

L'anderà parte, che salve et reservate tutte le leggi et parti prese in varij tempi in materia d'arcobusi da ruoda, ... ne stili pontaruoli et d'ogni altra sorte d'arme prohib. alla parte non repugnanti sia per questo statuito et fermamente deliberato

Pistole

Che tutte le pistole et arcobusi da ruoda da tre quarte di canna in giù siano, et se intendano totalmente prohibite e ... bandite. Non potendo alcun Nobile, Cittadin ne persona suddita o non suddita et sia di che ... si voglia grado o conditione nessuno eccettuato portarli archibusi per viaggio adosso in barche in carozze a cavallo o in altra maniera di giorno ne di notte in questa ne per alcuna altra città terra o luogo del Dominio nostro così da parte da terra come da mar, rovinati armati et disarmati, ne meno tenerli in casa ne in altro luoco ... che sia, così discarghi come carghi, et così ... separati le ruode dalle canne come intieri et uniti.

Et sia fatto ... sopra le scale di ... et di Rialto et di fuori ... rettori nostri ... parte da terra come da mar che ciaschuno che havesse delle pistole overo archibusi da quarte tre di canna in giù debbano in termine de giorni otto all'hora prossimi haverli presentati alli capi di questo conseglio in questa città et fuori alli rettori delle città et terre nostre li quali debbino subito mandarli ... capi.

Passato il termine di giorni otto se sarà alcuno ... chi si voglia tanto temerario che ardisca contravenir al presente ordine et voler nostro portando o tenendo in casa o in altro luoco come di sopra pistole, ne archibusi da ruoda da tre quarte di canna in giù, Et che perveniva nelle forze della giustitia debba esser di subito irremissibilmente impicato per le canne della gola et li quali siano confiscati.

et che li rei o, reo di tal delitto restera contumaci sia et s'intendi bandito di tutte terre et luoghi del Dominio nostro cosi da parte da terra come da mar, navilij armati et disarmati in perpetuo con confiscation parimente de tutti li suoi beni et essendo in alcun tempo preso sia impiccato come di sopra.

Habbi cadauno che denuntiera [illegible] qual si voglia di detti transgressori et inobedienti, preso convinto et castigato che sia il reo, di pena capitale, lire mille de piccoli [illegible] beni se ne saranno se non delli danari della cassa del detto conseglio deputat alle taglie et appresso di [illegible] un relegato over bandito per esso conseglio o, con autorità di esso pur che non habbi nelle sue condanne conditioni di tempo o di strettezza di ballotte. Et le medesime taglie et beneficij saranno parimente dati a tutti quelli che prenderanno et consegnaranno nelle forze della giustitia overo amazzaranno cadauno delli sopradetti banditi fatto però legittima fede della interfettione.

Li [illegible] et maestri che si trovassero haver nelle lor case botteghe o, in altro luogo de predette Pistole o, archibusi [illegible] siano tenuti renderne [illegible] et con delle canne separate [illegible] delle medesime nel spatio de giorni quindeci doppo la publicatione della presente [illegible] qual tempo passato [illegible] loro esser prohibito il tenere [illegible] in altro luogo fabricarne ne conzarne [illegible] pene di sopra dechiarite.

Siano [illegible] tenuti di denuntiar [illegible] et fuori alli Rettori nostri [illegible] detto pistole o, archi[busi] [illegible] in gia per farli conzar, nel qual caso convinto et castigato che sia il reo haveranno essi artefici le medesime taglie et beneficij di sopra specificati. Et se loro artefici saranno accusati che sia stato alcuno che gli sia stato alcuno per farle conzar detta sorte de arcobusi et non l'habbi denuntiato, siano mandati a servir anni cinque continui in galea de condannati con li ferri alli piedi, et non essendo buoni di galea, otto anni in prigion serrata. Et habbi chi quelli accusera lire seicento de piccioli delli loro beni se ne saranno se non delli danari della cassa del detto conseglio deputati alle taglie dovendo li detti artefici tener del continuo una coppia stampata della presente parte affissa in luogo conspicuo

si esca punto dai termini prescritti dalle nostri leggi che
sono conforme alle constitut.ni Pontificie, e Canoni il che
come grandemente ci preme, per li gravissimi rispetti sopra=
scritti dalla vostra virtù ce ne promettemo la sodisfa=
tione maggiore. —

Dat. in N.D.P. di 20 Junij Ind.ne 6 - 1640

Agostin Viaro Leg.rio

Serenissimo Prencipe.

Mentre mi pervengono le nove commissioni di vostra Serenità di dover con ogni aplicatione procurar che da Pr. Inqui. non venga dilatata quella autorità che per le capitu=lationi le viene impartita, si come non ho giamai mancato a quella vigilanza di ben servire V.S. Ser.ma come si conveniva, al presente mi si rapresenta occ.ne di dover intender il publico sentimento.

Un tal Milanese già qualche anno habitante in questa Città se bene haveva la Moglie viva ò per amore, ò per altra causa si risolse prenderne un altra, ma perche come forestiero non poteva haver licenza di venir al secondo sposalitio, se con Testimonij non compro=bava nella cancellaria del Vescovato lui non esser in alcuna maritato si valse di due suoi amici di questo paese che per scritto falsam.te deposero esser benissimo consapevoli non haver questo alcuna moglie e così seguirono con licenza Episcopale le nozze. Questo Milanese rimorso dalla propria conscienza essendo andato a Roma, andò spontanea=mente a quel Sant'Offitio à manifestar la propria colpa palesando insieme li nomi di quelli che have=vano testificato.

Il Padre

Il Padre Inquisitore di Roma hà scritto à questo nostro il fatto il quale contro i Testimonij di questa Città pretende di proveder, come quelli che habbino deposto il falso in materia di Poligamia spettante all' officio.

Hò considerato il capitolo 39, che concede ben al Inquisitore di proceder contro li Testimonij falsi che haveran deposto contro alcuno nel Sant' officio, mentre dal medemo processo ipso iure senza adminiculo di nova instanza scaturisca la falsità e dal altro canto vedendo questi Testimonij non haver testificato nell' offitio dell'Inquisitione ma nel Vescovato et che se s'à conosciuto non per processo che forse formato ma per la nova [illegible] spontanea confessione del delinquente hò sin hora non dover spettar al Inquisitore del dell' Inquisitore tal giudicatura e per ciò havendo destramente procurato di sospender il negotio hò stimato bene di participarlo come faccio faccio alla Serenità Vostra per ricever quei ordini che all'alta sua sapienza pararà in questo proposito d'impiegarmi. Gratie.

Bergomo 1 Agosto 1640

Giovanni Soranzo Podestà

Franciscus Ericio Dei gratia Nobili et sapientissimo Viro Hieronymo superantio Potestati Bergomi etc.

Con prudente accuratezza ci sete diretto nel negotio, nel quale scriveste al padre del convente della pretentione di costesto Padre Inquisitore di proveder contro quei falsi Testimonij che deposero in quel caso di Poligamia. Non è dell' offitio dell'Inquisitore il caso di chi prende

da

la seconda Moglie uiuente la prima ma del foro secolare conforme alle leggi nostre nell'espeditione del capitolo et si dichiaratone il loro fondamento oltre che è prescritto nel stato nostro che di questo delitto conosca il foro secolare. Volemo dunque col senato che non lasciando voi provedere al Padre Inquisitore contra il reo, come che à lui non tocchi assumiate voi tutto il caso, mentre è pervenuto a vostra notitia il delitto et procediate pro ut de iure contro il principal Reo et contro li stessi Testimonij falsi così essendo di ragione —

Dat. in N.D.P. die 25 Augusti Ind.ne 8 1640 — Agustin Viandlo Seg.rio

Franciscus Ericio etc. Nobilibus supradictis etc.

Alle scritte da voi in quel negotio dell'Inquisitione vi aggiongemo con l'autorità del senato di provedere per Giustitia al espeditione del Processo contro quei due Prigionieri tolti dalle carceri del Vescovo et per questo et per quello che dal istesso processo risulta —

Dat. in N.D.P. 15 7bris Ind.ne xii 1640 —

Agustin Viandlo Seg.rio

Franciscus Ericio etc. Nobilibus et sapientibus Viris Hieronymo Pisauro Pot.ti et Zuan.e Pisauro Cap.o Brixiae et successoribus.

Presentiamo che da alcuno de Padri Inquisitori del santo offitio nel stato nostro sia stato fatto qualche trascorso nella

stampa

stampa, e publicatione del'Edito chiamato di Giurisditione che sogliono fare gl'Inquisitori nello loro ingresso alla Carica attenendo nel Cap.lo 33 capitulare accordato con la Sede Apostolica, noi per assicurarsi della verità in materia di grave importanza, e conseguenza vi comettemo col Senato d'inviarci quanto prima una copia del'ultimo Edito della qualità sopradetta che sarà stato publicato costì, perche trovandosi alteratione nella sostanza possiamo aggiongervi le nostre comissioni, et ciò in oltre vi comettemo con l'istesso Senato che sempre che venirà a residenza in cotesta città nuovo Inquisitore sempre dobbiate farli sapere, et obligarlo a non stampare ne publicare Edito di sorte alcuna, se prima non sarà presentato nel Colleggio nostro, et admesso con la solita approvatione, et il presente capitolo di nostra comissione farete registrar nella vostra cancellaria a memoria di vostri successori per la sua inviolabil osservanza

Dat. in N.D.P. die 22 Jan.y Ind.ne 9 - 1640 -

Marc'Ant.o Brunello Seg.rio

Franciscus Erizzo etc. Nobilib. et Sapienti Viro Antonio Lonzo de suo mandato Pot. Parentij etc.

Nel'informat.ni vostre pontuali circa l'Hebreo condennato alla Galera dal Tribunal dell'Inquis.ne riconoscemo più sempre la necessità di render le deliberationi e determinar il negotio con le vie proprie della Giustitia

e del'

Copia

5

Franciscus Molino Dei Gra. Dux Venetiarum etc. Nobilib.
et Sapientib. Viris Io: Cavalli Pot.ti, et Paulo Conta=
reno Cap.o Veronae.

Prudentiss.mi Sono i riflessi portati dalle V.ri al Senato
sopra l'editto fatto già publicare dal Padre
Inquisitor al suo ingresso alla Carica, et qualmente
sopra li motivi, che hai sinno levate le novità
onde il concordato con la Sede Apostolica nella
grave materia dell'Inquisitione, non riceva alte=
ratione, ma resti, com'è di dovere, puntualmente
esequito. Osserviamo la stampa inviataci
con li segni, et interlineationi fattegli dalle
V.re in virtù di quello è stato in essa inserto di più
contro la formula dei buoni esemplari, e contro
la mente publica, che ha in altre occasioni
simili deliberato diversamente etc.
Vi rimandiamo però la stampa stessa, e vi commet=
temo d'ordinar al Pad.re Inq.r di ristamparla senza
alcuna delle postille avvertite da V.ri eccettuata
aggionta di più fuori, che la terza interlineation.
che parla dell'abuso del sacramento della confes=
sione, ch'è publico intento, che rimanga, come
stà, e giace, così insegnando la pietà Christiana
e così praticandosi in questo Tribunale del Santo
Officio senza minima difficoltà.
Anco le parole al fine del sesto Capitolo, che V.ri
considerate necessarie d'aggiungersi, e dicono
(per causa spettante al Sant'Officio dell'
Inquisitione) confermano et quando con la mente
del Senato, onde ordinarete all'Inquisitore, che facci

aggiungerle nell'impressne del nuovo editto.
Habbiamo Noi in oltre osservato, che in due luoghi dell'Editto stesso, quando vengono citati li Sacri Canoni, sussequitano im̃ediate queste parole (Decreti, constitutioni, e Bolle de Sommi Pontefici) le quali parole abbiamo interlineate, e vederete p segno nel margine notata con lettera A, onde volemo, che nella nuova stampa siano intieramte omesse, restando dire Sacri Canoni solamte. Quanto poi all'impropria pretensione del Padre Inqre di voler la destra di Voi, di assignar luoco incongruo all'Assistente, che sostiene la sua Vece, e di non ridurre il Tribunale nel Palazzo Pretorio in absenza di Monsr. Illmo Vescovo, gli dirate in nome Publico, che quanto all'Assistente è volontà espressa del Senato, ch'abbia luoco al Tribunale benché à mano sinistra; Quanto alle riduttioni in absenza del Prelato, debbano esse assolutamte seguire nel Palazzo Pretorio, e quanto alla precedenza delle persone vostre da esso Inqre, volemo, che alla P.tua relatione, al segno del Tribunale, interveniate uno di Voi, e vi prendiate senza esitanza il luoco, che vi è dovuto, amonendo l'Inquisitore seriosamte d'astenire in caso di renitenza, che non potemo presupporre: tanto ci accade in risposta delle vostre accuratiss.me: lettere di tré altre passate, che vi hanno guadagnato una piena commendatione & la prudente ~~[illegible]~~ avvertenza, ch'avevivate

in

in tutte le funzioni del Ministero diretto con
somma virtù, e con ugual nostra soddisfaz.ne
Dat.m in nro Reg.o Regali Palatio die xi Februarij Ind.e 3a
m. DCCLIV.

Alessandro Buscarello Seg.rio

6

Caso in Vicenza sotto il Regimento dell'
Ecc.mo Sig.r Betto Capello Cap.o

Per aggressione con arma corta da fuoco à se stesso querello Silvestro
Grisafin Ministro della Macina Gio: B.ta Grigno praticatagli à 3. Gen.o
1641 per sospetto rasiguvato dal Sgrasafone med.o conseguitto dal
Grigno, che gl' havesse ispiato i suoi ardamenti da sodisfare
del Sig.r Gio: B.ta Farini quad.r della Cam.a Fiscale a di cui inst.a veder
to in sua casa e processato ei Grigno anterior.te sotto li 4 Lug.o 1640
per il Malefitio della Città per furto di test.o di rage ... eratto dal Pasi=
ni, sive da Dom.co Moretti suo cognato seco hab.te residuario della
Cam.a da un banco del suo Mezado, oue serviato detto Grigno di
seruiano colto in fragranti con dinaro, e chiaue questa
falsa, quello riconoscetto con due testimonij domestici dal Pasi=
ni spedito dal Consolato premesso qualche esperim.to ala Tortura
pro nunc fù per cio s.a la quaerimonia pred.a proveduto per il
Foro Reg.to, e giustificata, resto decretato l'arresto del Grigno
sorti anco, ma in cong.ra che ridottosi già nel conu.to de PP.
Carmelitani, quiui li Ministri introdotti di nascosto lo ritrouo=
rono in un Horto anesso ala strada med.a, & là lebbero con
modo, che riusci contentioso, e che diede motiuo à questioni lung.me
se bene nel male deserviy fuit. ma cancerato già cio tanto fù
p.mo dal Farini portata seria istanze humiliata al Tribunal degl'
Ecc.mi SS.ri Capi per rilegliar il pro nunc suaccennato. Delegorno
SS. EE. quel caso con le seguenti ducali all'Ecc.mo S. Cap.o sotto
che per non decidere circa il punto della veder.e sud.a scritt.e
è fù rimesso pur à lui il giudicio con l'altra ... inform. finalm.te
et termin.te

Adi p.o Ap.le 1681

Seguono Ducali del Ecc.mo Cons: del di 30 Giug.o 1685. Con le qual=
li vien rimessa la decisione del sudetto caso al Ecc.mo S.r Cap.o

Seguono

Seguono lre dell'Ecc.mo Cons.o, che accompagnano al Tribunale la seguente informatione.

Informatione.

Per dubio d'esser retento si ritirò Gio: Batta Grigno nel Conuto de Carmini di questa città. Non mancarono li Ministri di tenderli qualche insidia per hauerlo nele mani, ma riuscendoli ogni tentatiuo uano si risolsero con scalla, si suppone di legno iui trouata, introdursi di notte tempo nell'Horto di PP. oue il Grigno la matina soleua per pro.o di posto passegiare; Introdotti dunque li Sbirri s'appiatorono sotto un coperto del istesso Conuto doue li PP. sogliono tenir la legna; comparsa la matina, entrò il Grigno nell'horto, e giunto che fù uicino ad una Porta c'hà l'aspetto s.a una strada comune, balzorono li Ministri fuori del agguato, lo spinsero, e caduto a terra, lo retenero, e lo condussero Prigg.e. Pretende il retento inualida la Cattura; Fauoriscono feruid.te qta istanza li PP. per l'imunità del loco: S'oppongono efficacem.e gli Auersarij, asserendo seguito l'aresto fuori del uscio, che però non è priuato, e ~~[illegible]~~ sostentando in oltre tutto l'Horto incapace d'imunità; La ripugnanza del instanze fù rappresentata nell'Ecc.o Cons.o di X.ci sotto il gno 15. Giugno passato, e da quel supremo Tribunale fù rimesso ala mia debolezzà la cognit.e, trattandosi di materia gelosa non uorei sdrucciolare in qualche impegno, che pregiudicasse, ò la souvrana facoltà del Prpe, ò la mia propria conscienza. Testij dunque sospetti, e perciò esposti ad cader in loro i dubij c'habbino ordita la ~~trama~~ trama al uero depingono l'arresto fuori del uscio impugnano constant.te qta depos.ne li PP. con l'Hortolana, publicando lei la retentione segta nel horto stesso, che circondato parte dalo stesso Monas.o, e parte dale muraglie

del

del med.o Conv.to e neramente situato inter recepta Monasterij anzi nele viscere dello stesso horto v'era una Chiesa nela quale ad libitum del Guardiano si può celebrare. Li sbirri s'intrassero certo Laberinto e si nascosero sotto li coperti del conv.to l'intrata del quale non vedo ambigua. che poi per esser tutto l'horto se ben picciolo souverchio a' PP. che sono pochi l'affittano, non ve dubio, anzi per coltivarlo, e racoglier i frutti vi si introduce la Moglie stesse del hortolano. Ben è vero che nel recinto non vi habitatione di sorte et l'intero ff.te non può penetrare nel horto, se dal Guardiano che a(pp)ro.o di se tien in tempo di notte le chiavi non gli vien dato la mattina l'ingresso. Li deliti poi che aggravano il reo non sono di tal qualità che lo ren da incapace del'imunità Ecc.ca Et il tempo fu imputato per Ladro domestico, ma spedito dal Cons.to pro nunc. Si considera in certo modo concertata la verità perche dala nova form.ne del Sup.re niente di più di prova magg.re scaturisse. Versa al pate nel anguestie dele Prigioni con il pretesto che habbi revocato se ben inutil=mente una Botta ad un sgavatone, gli altri atentati, al pretese insidie ala vita del'indolente contenute nela scrit. non sono a sufficienza giustificate, onde in tale positura di cose si humilia la pre.te informatione al Tribunale del Ecc.o Cons.o di X.ci per atender di quel sacrario la più propr.a deliberat.e

Bortolo Capello Cap.o di Vicenza
di Mano propr.a con giuramento.

Aloysius Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sap. Vi.o Beredo de suo Mand.o Cap.o Vincentie Fid. dil. sal. et dil. affu. Sopra il dubio che cade nel vro Ill.mo se Gio: Batt.a Grigno reteuto sia capace o incapace della imunità Ecc.ca riefetuatosi La vra giurata inform.e del Grave s'è fatta rilevar l'opinione del Consultor in iure Pre Bortoleti la quale viene à voi inviata con li capi del Conseglio nostro

Di

di X.ci quale col lume di essa potrabe dirigersi li suoi passi, come gli sarà detato dala propria conscienza, e virtù.

Dat. in nro Duc. Pal.o li 5. 9bre 1681

Ser.mo Prpe

Ecc.mi Sig.ri Cap.i di Vic.a con sue Ltre dirette al EE.VV. sotto li 29 del caduto Mese rievra le pub.e sovrane deliberaz. sop.a l'aresto di Gio. Batta Givono seg.to il Mese di Giugno passato nel horto de PP. Carmelitani per mano de Ministri di questa Giust.a con fond.to c. habbi scrivato se bene inutilmente una pistola c.o un sgaravone cosa giurisdica.te privata facendo l'instanza tanto il ritento, quanto quei Relligiosi che la ritentione essendo seguito in loro capace del imunità Ecc.a e sia restituito il prigione nel loro ove è stato preso sopra il qual stato per debito della mia inalterabile obedienza a' reggij voleri io infrascritto suo vive.te servo, è studioso con zelo sincero nel pub.o servitio, rapinto hum.e al EE.VV. qual loro in iure si possi chiamar sacro, e per conseq.za capace del imunità Ecc.a. Dirò dunque che qual si voglia chiesa eretta con l'autorità Episcopale ancorche non sia bened.a ne in essa si celebrino i divini officij ne vi sia il SS. sacram.to del Eucaristia, ancor che fosse polluta, ò interdetta gode l'imunità, e non solo tutto il corpo inferiore dela chiesa ma tutta la sua fabrica, il tetto, le parti delli muri esteriori il campanile, la sacrestia, il cimiterio et altre cose simili adiacenti ala chiesa sino ali confini, quali chiese cathedrali e metropolitane estendono 40 passi e nel altre chiese minori 30, similm.e case delli Parochi Canonici, se sono dentro delli muri, et confini esteriori dela chiesa godono l'imunità se bene queste fossero habitate da laici, perche il privileggio del imunità è diretamente concesso al luoco, non ale persone. Lo stesso

godono

godono gl'hospitali, et seminarij, fondati però con l'autorità del Vescovo.

Li Monasterij de Religiosi godono anch'essi l'imunità, e questa s'estende alli claustri, all'horto, et al Giardino; ma parlando dell'horto, ch'è l'affare corr.te distinguono li Dottori, e dicono, che gl'horti continuati e congionti al Monas.o serrati de Muri, e ne quali non si può entrar, se non per le porte de Monasterij s'intendono compresi nella clausura; Ma se gl'horti non hanno muri, ma sono equali al suolo non s'intendono sotto la medema, perioche clausura significa locu clausu. Da questa reg.a legale ne segue, che essendo l'horto delli detti PP. Carmelitani in Vic.a per quanto s'asserisce nell'ingionta infor.e circondato parte dallo stesso Monasterio, e parte dalle Muraglie del medemo cont.o, viene ad esser dentro li confini dello stesso e per consequenza capace dell'imtà Ecc.a, la qual essendo in mãa favorevole non deve in uso esser ristretta.

Per secondo il mio debole sentito il dubio dell'affare, ma cade s.a il delitto per il quale è seguito l'arresto, ch'è la dilat.e di Pistola scarricata ctro il Scavazone, perche non essendo seguito l'homicidio pare che il caso non debba esser escluso dall'imunità. Varie sonno l'opinioni de Dottori; Alcuni dicono, che chi porta l'arma da fuoco animo occidendi, se bene non ferisse deve esser escluso dalla Chiesa, et abenche la consuetudine, e regola voglia, che non si punisca la volontà non seguendo l'[illegible] sotto; Li Dottori però limitano qsta masima che non habbe loco nelli fatti atroci nelli quali si punisce l'attentato, se bene non è seguito l'effetto concludendo, che l'homicidio proditorio et pensato è nel no degl'atroci, e che qdo s'è devenuto nel atto prossimo il delin quente è privo dell'imunità; onde se il retento in Vic.a hà scaricato la pistola contro il Scavazone pensatam.e e proditoriam.e (il che però non è espresso nell'annessa informaz.e) non è capace

nell'imunità

nel'imunità secondo q.ta dotrina la quale s'è addata alle leggi della Ser.ma Rep.ca nella quale detestandosi li deliti, che frequent.e si cometano con li Archibuggi s'è sta statuito, che chi sbara Archibuggio di qualsi voglia sorte contro alcuno se bene non ferisce sia castigato e bandito con confiscatione dei beni; ma perche anco in questi casi può esser che si stato diversamente giudicato il giud.o si rimette alla pruden za del Giudice che a riguardo non solo la qualità del delito ma considera le circonstanze del luoro, del tempo, della persona offendente e della persona offesa. Il che è quanto posso con la mia debbolezza in questo negotio rappresentare al Ecc.e V. alla sovrana sapienza de quali il tutto humilmente sottopon go.

Di V. Ser.tà e di VV. Ecc.ze Hum.mo
Devo.mo Ser.e e Sudito F. Gio: B.a Bortu lotti.

Fu licentiato il Consigno con la la remissione al suo luoro, e poi obligato.

Finta Ecc.a nel campanile della chiesa concesso in Treviso 1671 Per un Fra te imputato di sodom.a

Dom.cus Contareno Dux Bened.o Cornelio Poti Tarvisij. Nella vrà Sre y Conv.e scorzemo che retento Frà Ignatio di Santa Lena pretendi per l'imunità Ecc.a esser restituito, oue fu fermato da Ministri. Essendo però esso luogo sacro Vi comettemo col Cons.o di X.ci a farlo rimetter nel luoro stesso, mentre poi la Giustitia haverà modo d'esercitar le proprie parti per gl'effeti della med.a S.

Die 19 X.bris 1671
Ex.i Cons: X.m Sec.s Joseph Cavani

Imunità Ecc.a

La definitione di questa 2do li Dottori: est corporalis pene relaxa tio, qua antea adstringebantur rei in aliam satisfactionem arb.o Episcopi transferende.

Moisè fondò alcuni luoghi per sus.o e ricouero de delinquenti come si legge nei numeri al C. 35. Tres civitates separabis tibi in me dio terre et in tres equaliter partes totam terre provinciam divides, ut habeat de vicino qui propter homicidium profugus est quo possit euadere

Ite, enis Lex

hæc erit lex homicidæ fugientis cuius uita seruanda est. Qui per cusserit Proximum suum nesciens, et cum heri et nudius tertius nullum quod cum odium habuisse comprobatur, sed abisse cum eo simpliciter in syluam ad ligna cedenda et in ~~succissione~~ succisione lignorum securis fugerit manum, ferrumque lapsum de manubrio amicum eius percusserit, et occiderit - Hic ad unam supradictarum Vrbium confugiet, et uiuet cum non sit reus mortis, quia nullum contra eum qui occisus est odium prius habuisse monstratur.

Nell'Homicidio deliberato et in insidie Il Magistrato deve la morte di rstraccv[illegible] senza riceversi a Luoghi di Ver[illegible] Clav. [illegible]

Si quis autem odio habens Proximum suum insidiatus fuerit uitæ eius, surgensque percusserit illum, et mortuus fuerit, fugeritque ad unam de supradictis Vrbibus, mittent seniores Ciuitatis illius, et arripient eum de loco effugii, et tradent in manus proximi sanguinis, et morietur. Non misereberis eius, et auferes sanguinem noxium de Israel, ut bene sit tibi.

Et in Giosuè è scritto.

Casi fortuiti.

Instruttione à Giudici d'esaminar la qualità de Casi

Separate Vrbes fugitiuorum de quibus locutus sum ad uos per manum Mosis, ut confugiat ad eas quicumque animam percusserit nesciens, et possit euadere iram Proximi, qui ultor est sanguinis, et cum ultor sanguinis eum fuerit persecutus, non tradetur in manus eius, quia ignorans percussit Proximum eius, nec ante biduum, et triduum eius probatur inimicus, et habitabit in Ciuitate illa, donec stet ante Iudicium causam reddens facti sui.

Item num: c. 35. Erunt Vrbes in Presidia fugitiuorum, qui nolentes sanguinem fuderint. Poi si soggionge, si per odium quis hominem impulerit, vel iecerit quidquam in eum per insidias, aut cum esset inimicus manu percusserit et ille mortuus fuerit, Percussor reus erit homicidij. Quod si fortuito et absque odio et insidijs hoc fecerit liberabitur innocens, et reducetur per sententiam in Vrbem ad quam confugerat.

Da tutti i sopradetti Passi della Bibia si ricaua che l'immunità della Chiesa e luochi sagri abbraccia, e comprende solo gli homicidij fortuiti et casuali.

Ioab

Joab, che uccise proditoriamente Abner et insidiosamente Amasan temendo d'esser fatto morire da Salomone fuggì nel Tabernacolo di Dio afferandosi ad un corno del Altare, ne volendo di là uscire, comandò Salomone, che fosse iui amazzato.

L'historie danno varij essempij di simile imunità al tempo di Nino figlio di Belo Re degl' Assirij. Li criminosi rifugiuano ala statua d'esso Belo eretta dal Popolo in di lui memoria entro d'un Tempio fabricato da Babiloni.

Apresso i Greci defonto Ercole temendo li di lui Posteri esser insultati con Guerre da coloro che fuorono dal medemo vessati eressero in Athene un Tempio chiamato della misericordia per poter colà ricovrarsi et esser salui, in caso, che venissero fugati dagl' inimici ne dallo stesso Tempio era lecito estraere alcuno con violenza, come dice Statio.

T. Fama est defessos acie post Busta paterni
Numinis Herculeos sedes fundasse nepotes
Sic sacrasse locum commune animantibus egris
Confugium. ~

Cadmo, mentre fabricava Thebe instituì pure un Asilo, al quale ricorrendo i delinquenti fossero da qualunque pena sicuri, ne potessero indi con forza esser rimosti.

L'imunità esser de iure Diuino della Chiesa si racoglie dal salmo 30. doue vien fatta espressa mentione del luogo di rifugio. Esto mihi in Deum protectorem et in Domum refugij, ut saluum me facias: e nel salmo 90. Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protec.e Dei Celi commorabitur. Dicet Domino, susceptor meus es tu, et refugium meum Deus meus sperabo in eum. S.o Ambrogio ancò nel Examerone al cap. 6 proua che questa imunità sij ordinata dalla l. Diuina. Neque enim dice egli si per furorem aliquis innocentes peremit obnoxius morti est quin etiam ipsius diuinæ legis oraculo, si quis per imprud.a intulerit necem accipit impunitatis speciem, refugij facultatem, ut possit euadere.

Li quaranta

Li quaranta passi atorno la Chiesa hoggi non vengono da Dottori considerati per l'imunità qual dentro quel spatio non si spaga. Li(?) né meno le case construtte nei termini di tal recinto, e la rag.e si è, perche per lo più simili case sono condutitie destinate ad uso profano. Domum tuam decet sanctitudo = si dice in Psalmo

Il Portico dela Chiesa dona l'imunità, come decide Cap.lo Si quis contumax 17. q.4 Abb. in cap. Eccl. num. x circa medio in l. præsentium princ. cod. de imm.

La stessa franchiggia darò i p.mi liminari dele scale dela Chiesa o del Portico med.o quando vi sono esse scale mentre quelle si chiamano parte della Chiesa come vole la sud.a legge, ove si dice sed usque ad extremas Fores Eccl.æ quas oratum gradiens Populus primas ingredibus confugientibus locas salutis esse præcipimus; di più se alcuno tocasse con la mano il luogo nondimeno sarebbe siguro per la rag.e fisica, che anima est tota in toto, et tota in qualibet parte totius. Decian. lib. 6. cap. 25. num. 23.

Cimiterij et Hospitali

L'imm.tà giova anco à quelli, che si ritirano nei Cimiterij, caminando questi del pari con le Chiese. Il simile si considera con gli Hospitali q.do siano publici e fondati con l'autorità del Vesc.o, et in essi si celebri la santa Messa, imperoche godono gl'istessi privileggi dela Chiesa s. omnia Cod. de sacris Eccl.ijs

Palazzi de Vesconi

Li Palazzi de Vesconi hanno pure la medema prerogativa ad.o il testo nel Cap.lo Id constituimus 17. q.4 che dice: Id constituimus observando esse quod Ecclesi canone deneretur et lex romana constituit, ut ab Eccl.a atrijs, vel Domo Episcopi reum abstrahere omnino non licet.

Delinquenti in Chiesa incapaci della imm.tà.

Quelli che delinquono in Chiesa sotto la speranza d'esser assicurati è: difesi sono incapaci della imunità per le rag.ni. Maledictus homo qui peccat in spe, Fortius delinquunt, qui sub spe veniæ peccant, et anco perche in eo, in quo delinquit puniri debet, quis debet.

~~Debet~~

~~Debet~~

Fuestra

Frustra enim legis auxilium invocat, qui in legem peccavit: sic qui Eccam delinquendo offendit, est indignus ut eo beneficio inveatur.

L'homicida proditorio come si vede dalli sacri di scrva sopra citati sono esclusi dall'imtà, il che si ricava anco dal Esodo Cap. 21: si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias, ab altari evelli debet, ut moriatur. Amazzare proditoriamente si dice quando s'amazza uno che sia incauto secondo il detto di Salomone nei Proverbij cap. 33 insidiat. in via quasi latens, et quos incautos viderit interficiet, e simulando amicitia per affidare come se n'hà l'essempio in Joab che uccise Abner nel luogo precitato 2 Reg. 3 oue si dice che La scra cumque redijsset Abner in Hebron seorsum adduxit eum Joab ad medium portæ ut loqueretur ei in dolo, et percussit eum ibi impune.

Homicidij con Proditione

O vero quando interviene il saluto e si tiene l'arma insidiosamente nascosta come fece lo stesso Joab con Amasan 2 Reg. 20. Dixit itaque Joab ad Amasam: salve mi frater, et tenuit manu dextera mentum Amasæ quasi osculans eum. Porro Amasa non observavit gladium, quem habebat Joab, qui percussit eum in latere et effudit intestina eius in terram, et mortuus est, nec secundum vulnus apposuit.

Infedeli

Gl'infedeli deuono goder l'imtà perche questo privileggio non è personale ma locale che non si può togliere, e se bene Alcuni si vengano esclusi da simile beneficio ciò nasce non per ragione del luogo, ma del misfatto. Giurba contra, tenel sum. Aug.m de immunitate n.o 13. quia confugiunt non propter fidei zelum, sed propter evasionem delictorum, vel criminum.

2. In che, se sono capaci di questa grà gl'escomunicati non deuesi negarla à gl'infedeli mentre quelli sono di peggiore conditione di questi, perche con infedeli è lecito parlare e conuersare il che è vietato con li escomunicati;

benche

benche poi in vero siano simili, mentre gl'uni e gl'altri sono segregati dai Sacrati, e pare siano membri del Diavolo.

Ne tal imm.tà sussiste per qualunque legge anco divina, ne appresso Dio si da distintione di Persona. Rom. al x non est distinctio Judei, et Greci, nam idem Dominus omn.

Gl'heretici poi non esser degni dell'imm.tà si prova con la sacra scr.ra in Geremia: al 7 ove si legge del Popolo hebreo, che havendo commesso il peccato d'idolatria con fiducia si confugiuano al Tempio per pregare Dio ma non erano essauditi; Nolite confidere in Verbis mendacij. Dicentes Templum Dni Templum Dni Templum Dni est. Ecce Vos confiditis vobis in sermonib. mendacij, qui non proderunt vobis. furari occidere adulterari, iurare mendaciter, Sacrare Baalim, et ire post Deos alienos, quos ignoratis et venistis, et stetistis coram me in Domo hac, in qua invocatum est nomen meum in oculis uris! Tu ergo (dice Dio) parlando con Geremia noli orare pro populo hoc, nec assumas pro eis laudem et orationem et non obsistas mihi, quia non exaudiam te.

Peccatum Idolatria speciem heresim

Li Banditi per homic.o non possono esser levati di Chiesa sec.do la dottrina del Farinacio q.e 28. n.o 47. ancorche l'homic.o sia ex proposito Macca. Varia. lib 3 resolut. 15. diversa però è la pratica:

Dei Banditi

Chi avelenasse alcuno sarebbe escluso dalla imm.tà ancorche non premeditato occidisset.

Veneno Iurba

Il fabricator di falsa moneta gode sec.do il Farinac.o l'immunità Cap. 6. n. 29. la vag.e; perche non è lesa la Maestà in persona del Prencipe. Ciò però deuesi intendere con distintione da quelli che coniassero Moneta col nome et impronto di qualche tra ditore, o ribelle, perche questi tali si rendono affatto incapaci d'ogni privilegio, et indulgenza. Alium si nomi

Dei falsi fabricanti di Monete.

nominavere

nominarent, et facerent Priuien come nota il Turba Con. 20.

Dichiaratione — La Bolla Gregoriana non fa simile distintione ma parla in genere de ~~Monasterij~~ Monasterij; detta bolla non parla de Monasterij, ma solo di detta Ma.ta in persona dello stesso Grego.

La constitutione o Bolla Gregoriana sud.a regolarmente non si deue estendere ad altri casi, ancor che fossero simili agl'esposti in essa, il che si raccoglie dalle ~~uoci~~ uore tra tassatiua, si anco perche sono eccettuati li casi in quella per modo forma doue dice ad una tra forma reducimus e piu perche ui aggionge la clausula sublata ei, et cuilibet quamuis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, il che esclude ogni e qualunque interpretatione, et estensiua. ff.

Carcerati — Circa li Carcerati che fuggono e la regola, che se il Prigione è imputato di delitto contenuto in detta Bolla, rompendo e ricouerandosi in Chiesa non è siguro, ma se il misfatto non è de compresi è saluo, ne osta il dire, che il Prig.ro sia come seruo della pena, perche se bene fosse giustamente retento per delitto da lui comesso il Giudice però non è signore di d.o reo, ne come Giudice ne come priuato, anzi la stessa Rep.a regolarmente non ha alcun seruo per scelerattezza perpetrata, ne esercitata ius de dominio o seruitu uerso il med.o, ne per la condanna similm.te si fa seruo della pena hoggidi ancorche fosse deportato, bandito, relegato o posto in Galera o condanato ad altra pena purche non renda la uita naturale, ma solo la ciuile.

Rei capitali — Il Condannato a morte naturale se rotta la Prig.e se ne fuggisse in Chiesa goderebbe l'imm.tà anco se condannato al supplicio fugisse dalle mani dei Ministri come uogliono Deciano Ramig.o et altri.

Galeoti

Si stesso sarebbe un condanato alla Galera ualendo l'argomento à Maiori ad minus ciò è dal reo di morte ciuile al reo di morte naturale. come il Galeotto, per renderci reo capace dell'imtà si ricerca che si fugga libero dalle mani de sbirri e sciolto dalli legami. altrimente se non si ricouerasse nel Tempio così sciolto e suincolato, ma fosse condotto in Chiesa legato et in potere della Corte non goderebbe l'imtà 2do il parer d'alcuni Dottori e partico.te del Zarinac.o q. 26 et de imbe n.o 198 Recitan (dice egli) tuetur qui libere ad eam confugit. ma se entrando il reo tento in Chiesa sotto la custodia de' Min.ri legato, e poi se ne liberasse dalle loro mani e restasse iui in Chiesa libero, abenche fosse auinto con le fani, e catene, goderebbe non di meno l'imtà come dice lo stesso Zarinac.o alla q. 14.—

Se poi il Galeotto fuggito di Galera si ritirasse nel Tempio, non conseguisse tal beneficio, ma si ripone di nouo al remo così sendo stato giudicato, e deciso, come attesta il Marta de iurisd.e e la rag.e è perche si presume esser fuggito con tal speranza d'imunità, e perciò non deue goder della med.a

Altri però tengono opinione contraria, cioè che egli doverebbe il benef.o per la rag.e d.ta di sopra del condonato à morte, perche se volta la rag.e fuggisse in Chiesa, et il delito non fosse de compresi haverebbe l'imtà, à fortiori non si potrebbe al fugitiuo di Galera. così sente il med.o Zarinac.o 2do il costume però del ecc.to Cons.o di ✠ ci li fugitiui di Galera non godono tale indulto.

Li rei però capaci dell'imtà non possono esser estratti di Chiesa il che procede anco in quello che fosse dentro in Chiesa con la persona, e uenisse à presso per il Mantello di fuori uia, e tirato, ò vero fosse nel cimiterio, e uenisse

afferrato

Di

osservato per il sudetto perche nel'uno, e nel'altro caso si haverebbe restituirsi dove fu tolto. E ciò ha luogo tanto se la Chiesa è consecrata, e benedetta o non, purche sij alli divini officij dedicata, se ben per anco non si fosse principiato a celebrare in essa gl'officij divini et ancorche fosse la med.a interdetta, ò polluta mentre sarebbe solo impedita quanto alla celebratione de divini officij, et sepoltura ma non percio rimarebbe priva della propria prerogativa. Anzi se ben fosse dirolata manterrebbe il suo privileggio, perche con la distrut.e non cessa d'esser sacra, almeno rispetto al luogo ove era edificata se per avventura non fosse stata demolita con l'autt.tà del Vescovo senza speranza di redificarla, et in piu ampli termini se cadesse il tetto del Tempio, et il Reo abracato alla Porta chiusa tenesse il catenazzo con la mano non potrebbe di la esser levato essendo la Porta e la Chiesa immi equalm.te e se il Reo fosse fuori con tutto il corpo, e stendesse sotto una mano ò un piede in sagrato sarebbe interam.te salvo, mentre la chiesa non godo q.to privileggio d'imba quanto al'interno suo ambito e giro, ma quanto alla sua fabrica e muri, il che si intende anco se il reo fuggisse entrà la circonferenza e recinto tanto se fosse la Chiesa atorniata da siepi quanto da muri, o da Valle munita.

Per la publication delle sentenze dentro li ~~otto~~ 6 giorni doppo che sono fatti.

Re

Prima legge 15. 9bre 1545.

2da 9 luglio 1546

3a 1624 4 agosto e decreto del Ecc.o Cons.o finalmente 11 lug.o 1654

1683 20 Giug.o in Cons.o di X.ci

Che la sentenza publicata sotto li 5 Aprile 1664 da s. Zeivole Sauorgnano Pod.a e Cap.o di Treuiso contro Negro Spada overtenir et altri nei intromessa da capi perche contro la forma della Parte di questo Cons.o 1480 15 7mbre è stata publicata dentro gl'ultimi 15 giorni del suo regimento sij ~~taglata~~ tagliata et anulata, come ~~come~~ se fatta non fosse restando rimessa la Giudicatura del caso al Regg.to di Treuiso con la Corte col l'istessa facoltà impartita nella prima delegaz.e

Agostin Gadaldini Nod.o Duc.

Ill.mo Clar.mo Sig.r Pod.a di Vic.a

Vorrei sicome è il desiderio mio compiacere V.S. Cla.ma nella retentione di Franc.o Sordo reo di delitto comesso in quella Città di Vicenza; ma perche cio m'è vietato dalle leggi del uso e dalli Giudicij delli Ecc.mi Conseggi li quali tutti voglino che li rei di qualsiuoglia delitto comesso in altro luogo siano sicuri in questa Città sino alla sua Sped.e la rimarrà appagata del buon voler mio perche essendo io alla custodia delle SS. non sarebbe conuenute che commetessi altra essecutione contraria ad esse. Anzi che di più desidero che VS. Cla.ma resti informata che essendo stati gia pochi mesi auisati gl'Auuog.ri di Comun dal Cla.mo Sig.r Podestà di Padoua che in questa Città si trouaua persona, che haueua comesso in quella Giurisd.ne delitto grauissimo et atrocissimo, parue per l'atrocità del caso alli pred.i SS.ri Auuog.ri di prender il pa per s.a ciò dall'Ecc.mo Cons.o di 40 al Crim.l, te fù con larghezza de voti terminato non si potesse retenere, e se altre

volte.

volte è occorso che ne sij stato retento alcuno è stata in
tromessa ~~dalli~~ dalli Avvogadori la retentione, è stata tagliata
nei conseglij et io in particolare doppo che mi essercito in q.to
~~non~~ n'ho tagliata qualche d'una, hò voluto di ciò dar
conto à parte a V.S. Ill.ma acciò essa restando informata di
quanto di qui si può sperare possi per altra via proceder
al risarcimento della Giur.a Ven.a 6 gbre 1593

V'è un caso recente 1664 ò 1665 in Bort.o Bertera
Barbier da Salò retento in Venetia per ordine de SS.ri di
notte al Crim.l con lre di quel Avog.re q. Zuan.e Diedo, l'imputatione
del quale era di furto di D.ti 500: la cui retentione in
tromessa dall'Ecc.mo Avvogador Garzoni fù tagliata di largo.

1678 15 Agosto legge in stampa.

Che le sentenze pecuniarie fatte da Rettori e corte non possino
eppelarsi. La ragione è per non sceniar e por in contingenza
le condanne che sono quasi da per tutto delle città per
Privilegio in S.ta Dedic.ne ò aquisto.

Leonardus Donato Dux Rajnerio Zeno Pot.i e Cap.o
Creme.

Intendendo noi che seguono dell'inconvenienti e disordini nella
forma.e de Processi che si fanno nel Foro Ecc.co, li quali
sonno di non poca consider.e, perche vengono essaminati
tanti sudditi laici senza l'assenso, e saputa de nostri ~~ra~~
Rapp.ti; et essendo mente nostra, che non camini innanzi
questa mala introduttion e resti provisto et ovviato à
qual si voglia inconv.e in tale mat.a; Vi commettemo
che non dobbiate permettere, che in questa Città o Giurisd.ne

à

a Voi comessa siano examinati nostri sudditi laici al Foro Ecc.co senza nostro ordine e Lic.a la qual gli dovrete conceder sempre che vi sarà ricercata, quando però non sii cosa che ragionevolmente debba esser negata, e di ciò farete avertiti quei Ministri di Mons.r Vescovo, perche sapino quello dovranno osservare e ne farete fare anco nota in quella Canc.ria acciò serva per memoria, che tanto debba osservarsi in avenire.

Die 16 Janij 1610

Giac.o Ghirardi Seg.rio

Franc.o Ericio Dux: Franc.o Minotto Pod.e e Cap.o Crema:

Se bene senza altra premiss.e si poteva ordinar da Voi che fossero presi gl'essami de Religiosi per servit.o della Giust.a tuttavia havendo veduto quanto ci viene rappresentato da voi con lettere de 26 del passato sa il caso dell'offese fatta alla strada al Prete Vic.o Fusaco; col cons.o di X.ci vi diciamo che dobbiate far prendere gl'essami delli due Religiosi che furono pnti al sudetto fatto acciò non restino li rei impuniti.

Die 11 Februarij 1640

1631 22 sett.e In Pregadi

Seguendo frequentem.e sentenze al Foro Ecc.o con le quali vengono annullate le professioni già fatte da Frati, et Monaci così in q.ta Città come nello stato n.ro, con che ricevono licenza di deponer l'habito, uscia dai Monasterij, e farsi Preti Secolari. Vi s'aggionge che nelle med.e sentenze vien anco pronunciato che q.ti tali possano anco succeder, come Preti Secolari

in tutti li beni mob: e stab. tanto p testam.to come
ab intestato, esseruitando in tal modo l'aut.à del Pñe
Secolare, à cui particolarm.te s'aspetta la materia delle
successioni. In q.to affare p.ò nel quale si tratta
di Pub.co Interesse, e della quiete universale de sudditi
n̄ri. habbiamo col Sen.o terminato che.

Li Frati e Monaci professi li quali hanno procurato, et ottenuto,
come nell'auenire in qual si uoglia modo procurassero
et ottenessero di far dechiarir nulle le loro Professioni
p ritornar preti secolari così in q.ta Città come nello
Stato n̄ro, non possano in tempo alcuno procurar di
succeder nelli Beni di Casa, ne meno alcuno possa
"auendo" a suo nome "attione" ne meno essi intentar liti p la
successione de beni de secolari. Inherendo anco in ciò
alle leggi della Repub.ca e del Stato in particolare
in tal materia ui diamo p.ò auiso e con l'aut.à del
med.o Sen.o ui comettemo che dobbiate non solo esseguire
quanto di sopra ui esprimemo, ma farete anco regi-
strar le pñti in q.ta Canc.a a memoria de succ.ri uri
com'aggiongerete sue q.te note, che stimarete neces.e
affine che la dichiarat.e del Sen.o di sopra espressa
habbi il suo intiero effetto come dell'esecut.e darete
auiso.

Cop.ª Franciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sapientibus Viris Francisco Grimano de suo mandato Potestati et Marco Antonio Zeno Capitaneo Vicentiae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Intendessimo per le vostre lettere di 14 passato la retentione seguita nei Borghi di cotesta Città da Ministri di due con tre Pistolle, et la prettensione de Nodari di formar il Processo per esser seguita ne Borghi la retentione stessa: Onde considerato che le Leggi mettono in libertà li Captori di portar la denontia ove le piace, Conoscendo Noi convenienza che il negotio resti alla nostra Cancellaria ove è capitata la denontia, onde procederete con la Corte all'espeditione di quest'affare con l'auttorità che vi concedono le Leggi nel Capo degl'Archibuggi.

Datæ in Nro Ducali Palatio die 7 Martij 1650 Ind. 3ª

Exc.mi Consilij X.m Secr.s

Petrus Antonius Zon.

Gl'Ill.mi Sig.ri Capi dell'Ecc.so Consiglio di X.ci venendo fatte à SS.EE. frequenti instanze da gl'Intervenienti di quelli che si liberano dà deputati di non esser obligati à pagar aggionti di quelle applicationi à che sono tenuti et veduto dall'EE.SS. quello fù decretato dall'Ecc.so Cons.o di X.ci à 28 Zugno 1657 nella passata liberatione de Banditi con che non sono stati pagati gl'aggionti medemi, conoscendo proprio praticarsi anco nel presente lo stesso

53

haveranno dominato, che da chi s'aspetta non siano ricevuti o ricossi li stessi aggionti da quelli che restavano libberati di deponerli come sopra et così &c.

Dat: li 14. Aprile 1660 –

S. Zuane Pisani
S. Marco Foscolo
S. Paolo Donado } Capi dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci

Pietro Trivisan Nod.o Ducale

Sp: et Egr: Vir Ristissimus Sp: V. cetera ex ecemplo partis Exc.ti Consilij X.m in materia Banitorum ad hoc ut Sp: Vestra in expeditione Nazimbeni Dondi Banniti exequatur: et D: V.

Franciscus Gritti Ad.r Comunis

Venetijs die 19: Junij 1675: –

Che li Banditi che non obbediscono alli loro Bandi s'intendino banditi di terra e Luoghi

1561: die 16. Julij in Cons.o di X.ci

Fu preso in questo Cons.o fin 1508 = del mese di Luglio che tutti quelli che si ritrovano banditi fin all'hora, e medesimamente quelli che nell'avenire fossero banditi & tutti li Rettori Nostri così da Terra come da Mare, acciò che havessero causa di star fuora delli confini delli bandi loro, e d'obbedir alle sue condennationi se fossero ritrovati nelli tre luoghi et confini prohibiti & le loro condennationi passati giorni otto doppo la publicatione della detta Parte s'intendessero et fossero etiam Dio banditi da tutte le Terre et luoghi del Dominio Nostro, et anco di questa Città

di Venetia

di Venetia, et del suo distretto, et come in essa parte si contiene, La qual parte honestissima e giustissima sin' hora è osservata per tutte le Terre, et Luoghi nostri con utilità, et satisfatione di tutti li sudditi nostri; Et perche, in essa parte non fu espressa che all' istessa conditione fossero li Banditi di questa nostra Città, et distretto per li Magistrati et Consigli nostri et essendosi quelli, che dall hora innanti furono banditi s'è veduto di tempo, in tempo, et hora più che mai si vede che molti banditi non solamente in perpetuo ma' ad' tempus di questa Città nostra, et distretto per li Magistrati et Consigli nostri, stanno et caminano si per essa nostra Città, come nelli altri luoghi per le condenationi loro prohibiti. Però

L'anderà parte che così tutti quelli, che fin hora si ritrovano banditi di questa nostra Città per li Magistrati et Consigli nostri, come tutti quelli che nell' avenire saranno banditi perpetuamente passati giorni otto, doppo la publicatione della presente parte, et delle loro condenationi se saranno ritrovati et veduti nelli luoghi, et confini per le loro condenationi prohibiti, senza di ciò leggitima giustifficatione s' intendino, et siano incorsi in Bando perpetuo di tutte le Terre et luoghi del Dominio nostro così da parte di Terra come da Mare et di tutti i Navigli nostri, Armati, et disarmati. Quelli

quelli veramente che li Bandi loro fossero ad tempus siano et s'intendino ut supra banditi per doppio termino di quello che fosse contenuto nelli loro bandi, nelle qual tutte terre e luoghi possino esser tolti vista la forma delle Leggi nostre, et con tutte le taglie, et altre Conditioni, si come nella parte soprascritta del 1503 et in esse loro condannationi sarà dichiarito. et oltre di questo essendo questi tali disubidienti alle Condennationi loro presi, se saranno banditi in perpetuo et non haueranno maggior pena, siano posti in Galea de condannati à vogar al Remo per anni quattro, et se saranno banditi ad tempus siano posti à vogar in Galea ut supra anni doi: potendo anco esser impune offesi dentro li Confini vista la forma delle Leggi in questa materia, et in caso che fossero conosciuti inhabili alla Galea siano confinati in la priggion forte per lo stesso tempo.

1503 Che li Banditi delle Tambarane, Bottenigo, Oriago Padoa, Treviso et Mestre rompendo i loro Confini s'intendino incorsi in bando di tutte Terre e Luoghi si da Terra come da Mar, et Navilij, Armati e Disarmati.

1503: Die 26: Julij in Cons.° X.^ci^:

Essendo ut in locis Tambararum Bottenici et

Ordeaei

Videtur quod plurimi Banniti qui per formam condemnationum suarum non possunt inde stare nec se reducere in illis locis ne sit aliquo ipsorum, et quia certissima res est, et quotidiana experientia comprobat quod ipsi banniti ultra multa homicidia, furta, rapinas et violentias que per ipsos committuntur sunt etiam illi, quos et cum principali fauore quorum committuntur infinita contra Banna cum notabilissima iactura, et damno datorum et introitum nostrorum quo neruus sunt Reipublice ad quod cum sit de nouo securitatis remedio prouidendum ea propter.

Adit pars quod salui et reseruatis in suo uigore et firmitate permanentibus omnibus aliis partibus Authoritate huius Consilij capiatur et prouideatur et ita etiam publicari debeant tam hic Venetijs quam in quolibet ipsorum hic locorum quam Ladua Taruisij et Mestre, quod omnes banniti praedicti tam perpetuo quam ad tempus debeant infra terminum dierum octo computandorum a die Publicationis presentis Ordinis omnino discessisse ex ipsis et iuisse ad confinia sua temporum in eorum condemnationibus statuta sub Pena si non iuerint et in obedientia perpetui Banni tam huius Ciuitatis Venetiarum et districtus quam in

quarum cumque alliarum Civitatum, Terrarum, et locorum nostrorum tam Terrestrium, quam Maritimarum Navium et Navigiorum tam Armatorum, quam disarmatorum et si capti fuerint subiaceant omnibus penis contentis in eorum condemnationibus non secus ac si capti fuissent, et reperti in Civitatibus et locis unde forent Banniti, et ad quam etiam penam et penas incurrant illi ex Bannitis predictis, qui postquam obedissent in eundo, tam ad sua Confinia, quam revertendo ad aliquem ipsorum locorum, et qui illos ceperint habeant, et consequantur libras 500 — solvendas ex bonis suis, et si non fuerint solvendo solvantur ex pecunijs Dominij nostri ex hoc ultra alias taleas quas ipsi Banniti haberent.

Captum insuper et ex nunc statutum sit quod omnes illi, qui Banniti sunt, et de cetero banientur tam perpetuo, quam ad tempus per Rectores Nostros pro maleficijs, banniti quoque intelligantur esse, et sint de dictis locis nostris Tambarinum et Tedesci, et Buttquisi per tempus condemnationum suarum, ad quos si presumpserint ponere pedem et capti fuerint subiaceant omnibus penis contentis in eorum condemnationibus contra ipsos exequendis, tamquam si capti fuissent in loco unde principaliter

principaliter habuerimus vel habuerint exilium et qui illos cepperint consequantur taleam superius expressam.

Verumtamen ut omnes Banniti quam de cetero banniendi et omnes Rectores Nostros tam a parte Terre quam a parte Maris habeant causam eundi et standi extra Confinia bannis eorum et obediendi condemnationibus eorum, captum etiam et auctoritate huius Consilij statutum sit et sic publicari debeat in omnibus Terris et Locis Nostris, quod si banniti et similiter qui post hoc banientur permiserint se reperiri in Terris et districtibus et confinibus et condemnationes suas statutis et prohibitis transactis octo diebus post publicationem presentis ordinis intelligantur etiam banniti et sint de omnibus Terris et Locis et de hac Civitate Nostra Venetiarum et districtu in quibus capi possint et ad supplicium vel alias penas condemnationum suarum trahi possint non secus ac si in principalibus Locis bannorum suorum fuissent reperti et qui illos ceperint habeant taleam superius expressam, et hoc ultra omnes alias taleas quas ipsi Banniti haberent.

Ponatur hic Ordo in Commissionibus omnium Rectorum Nostrorum quibus et nunc sit commissum quod occurrente casu retentionis alicuius predictorum bannitorum vel banniendorum debbeant illum vel illos taleas mittere

in forma illius Rectoris unde fuerint condemnati ut per illum, contra illos habeat exequi institutionem rigorosi ordinis nostri, et procedere contra omnes etiam per viam inquisitionis ordinariae.

Et dictis commissionibus addatur et quod Rectores nostri in principio sui Regiminis teneantur et debeant facere publicare hunc ordinem –

Parte presa nell' Ecc.to Cons.o di X.ci 1625: 22: ottobre

In materia de Presentati Retenuti e Delegati

1629: à 22: ottobre in Cons.o di X.ci

Non essendo conveniente, che ne Casi Criminali delegati da questo Consig.o a Rettori et Magist.i di questa Città così cosa sua authorità e Rito di Eccellenza come ola... clausola servari servandis li Rei Retenuti ò Presentati stiano fuori di Priggione prima che segua la loro espeditione

L'anderà parte che in tutti li Casi, tan hora quomodocumq; delegati, ò che nell' avenire saranno delegati da questo Conseglio a Rettori Publici Rappresentanti, ò Magist.i niuno eccettuato, debbano li Rei presentati ò vero Retenti star, et esser tenuti serrati in Priggione nel modo stesso, che s'osserva nei Rei di questo Consiglio dal quale solo, e non da altri eccetto che si voglia con precedente informatione di quei Rettori ò Magistrati ai quali sarà stata fatta la delegatione, possa esser concessa licenza di star fuori, e per sola causa

urgente

urgente e necessaria la qual licenza non s'intendi
presa se non con li tre quarti delle Ballotte di detto
Conseglio nel modo, e con le conditioni, che saranno
giudicate giuste e convenienti, et ogni Licenza ogni
ordine ogni assenso tacito overo espresso che fosse
dato in contrario resti nullo, e di niun valore come
se fatto non fosse, ne possano i Rettori nel loro
ritorno ne li Magistrati nell'uscir del Carico andar
à Capello se non portarranno fede al Secretario depu-
-tato alle voci d'haver intieramente osservata
e fatta osservare la presente deliberatione. Li
Curiali, li Cancellieri, e Nodari in pena di privatione
del Carico, e di non puotersi più essercitarsi in altre
simili fontioni, o altro Carico publico debbano nelle
sentenze che noteranno far speciffica mentione d'esser
stata essequita la presente deliberatione, della quale
sia mandata Copia alli Rettori delle Città et altri li
quali hanno Corte et alli Magg.ti di questa Città doue farà
bisogno et al sodetto Secretario alle voci per la sua
debita essecutione.

Douendo esser registrata nelle Cancellarie, e nei Capitolari
dei Magistrati, e Consilij doue occorrerà con espressa
dichiaratione che quelli fin hora presentati o presenti
in Casi delegati come di sopra o che nell'avenire sara-
-nno presenti o si presentaranno li quali senza [illegible]
di questo Conseglio ardissero con qual si voglia permissione
o Licenza ottenuta o che [illegible] le forse data
contra la presente deliberatione [illegible] Pregiudicio

sservata possono essere impune offesi e li denuncianti overo Captori consequiscano duccati dosicento dei vero trasgressore se ne saranno se non delli danari della cassa di nostro Consiglio. Deputati alle taglie.

Ex Libro Ducalium etc.

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et sp. viris Aloysio Mocenico de suo mand.o Potestati et Antonio Aloysio Marcello Capit.o Bergomi fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Arch. in Camera — Fatto matturo reflesso, a quello che Voi Capit.o: ci scrivete in lettere di 22, et acciò resti rimosso ogni dubio a qual foro spetti l'auttorità di formar li processi e giudicar i Casi contro trasgressori nella matteria d'Archibuggi Lunghi in Campagna li diremo con li Capi del Cons.o di X.ci: che tutto ciò deve esser esseguito dalla Cancell.ria Pretoria mentre il danaro si riscone in Camera, e nella stessa Cancellaria, tocca pure la matteria de schiti, de Canj, et d'ogni altra occorenza concer=nente la Camera stessa. Cosi habbiamo espresso in ogni altro loco ove sia caduto dubio, e cosi commettemo a Voi di far esseguire puntualmente, ritrattando ogni cosa che in diversa maniera fosse stata osservata, tale essendo l'intentione dei Capi sudetti, che vi hanno piena authorità dalla parte del Cons.o medemo.

Dat: in Nro. Ducali Palatio die 26 Januarij Indictione XIV. 1660.

Ex.mi Consilij X. Ex.mi
Hieronymus Zuccarina

Parte presa

Parte presa nel Mag.r Cons.o

Adì: 4: Agosto 1624:

In materia dell'espeditione de Rei [illegible] Casi [illegible]

Molte Leggi et ordini con gran prudenza, e [illegible] Dita [illegible] Rep.ca Nostra si vedono ne' passati [illegible] statuite à fine di reprimer l'audacia d'huomeni scelerati [illegible] mente commettono delitti, et eccessi in altrui pregiuditio e con perturbatione della quiete publica mà con la longhezza del tempo e con l'inventione de [illegible] introdotte sospensioni, dilationi et sottel[illegible] coi quali si vanno eternando l'espeditioni dei casi e ben spesso perciò rimangono li Rei impuniti e liberi del meritato castigo: Perilche si conosce necessario alla buona amministratione della Giustitia dalla quale depende ogni retto governo, trovar modo, et apprir strada facile e sincere al castigo de colpevoli, e solievo de gl' innocenti però L'anderà parte,

Che à quelli saranno da avanti citati intimati proclamati ò retenti per alcun delito criminale in questa Città e Stato nostro di T. F. et Istria, non possa esser concesso da Magistrati Rettori, ne Avog[illegible], ne anco coi Cons.ri Nri maggiori termine, ò sospensione di mesi due ad [illegible] [illegible] giorno che saranno proclamati intimati, ò retenti; da esser date da Mag.i à Rettori fino à mese uno, se così stimeranno conveniente e dalli Avog[illegible] un altro mese, quando à loro parerà di Giustitia, e non più ne [illegible] appellarsi da retentioni citationi o proclami ne [illegible] suffraggio di difese extra Carceres & Procuratores Per Patrem, aut Fratrem ne [illegible] ò Statuti, pace ò remissione dell'offeso, impunità pretese delegationi ad altro Giudice, ò vero che non procedano sotto [illegible]

si voglia pretesto et inventato color imaginabile ma nel termine di mesi due habbino li Rei ad haver ispedita ogni loro [illegible] pretensione et quello passato debbano li absenti presentarsi nelle Forze della Giustitia dove sono fatti Rei [illegible] siano come absenti espediti et li Presenti siano costituiti, et proceduto nel loro caso senza dilatione dovendo sempre ogni suffraggio oltre il detto tempo messo esser nullo e di niun valore et quello non ostante si debba proceder all'espeditione non intendendosi in ciò compresi li Rei dai Conseglj nostri proclamati a quali dai medesimi Conseglj possono esser dati quei termini che saranno giudicati necessarij.

Ma se nel tempo predetto di mesi doi seguisse intromissione sotto alcuno dei sopranarrati pretesti ò altro imaginabile habbino li Rei dalli Avogadori nostri di Comun il solito termine di mese uno giusta le parti 1515: 7: Ottobre et 1530 - ultimo Xbre, nel qual tempo se non si tenessero far espedir le loro intromissioni possano li Avogadori col mezo dei Conseglj nostri di Quaranta fare haver [illegible] sospensioni al più d'un mese [illegible] esser concesse la prima con la metà delle Ballotte, la 2da con li tre terzi et l'altra con li tre quarti d'essi Conseglj, dovendo nella ballottatione d'esse sospensioni dal [illegible] esser dichiarito che sia la prima così la 2da, la terza et uno venendo occasione che dalla prudenza dei [illegible] [illegible] urgente come che il Reo [illegible] si ritrovasse in stato [illegible] che nelle [illegible] d'altro Regimento [illegible] [illegible] altro [illegible] [illegible] intervenisse di [illegible] nei Conseglj o altra cosa

altra cosa che forse po[illegible] seg[illegible] sotto [illegible]
sia in libertà d'essi Consigli [illegible] di [illegible]
a doi altre di mese [illegible]
strettezza del tre mani [illegible]:
convenienza che si tratti di voto [illegible]
in infinito senza alcuna meta [illegible] che in ciò [illegible]
si conosce necessario: ma [illegible] resti rimesso alla
prudenza e dispositione d'essi Consigli non solo il detto
suffraggio de Rei ma insieme a ciò la vera amministratione
della Giustitia nel conceder, ò negar dette sospensioni in [illegible]:
come di sopra dovendosi sentir per certo che dalla Lor[illegible]
e Religione non saranno concesse se non in casi urgenti
per non dar modo e facoltà a Rei d'eternar la loro [illegible]
Dovendo poi l'intromissioni che seguissero esser espedite nelli
Consigli predetti senza ordine secondo l'anzianità di tempo
e non altrimenti per la debita essecutione di che siano tenuti
[illegible] di Quarantia nel loro uscir dal carico portar al secretario
alle [illegible] deputato una fede fatta dal Nodaro della Quarantia
e sottoscritta con giuramento dai Capi successori d'haver osservato
quanto è detto nella speditione di dette intromissioni [illegible]
qual fede non possino esser [illegible] ad alcuna cosa, ò per
alcun importante rispetto meritasse d'esser anteriormente
espedito, in tal caso ne sia fatta la ommissione dai [illegible] con
li due terzi delle Ballotte. Resposti poi li termini e
sospensioni date come di sopra non possa il Reo sotto qual
si voglia [illegible] presente [illegible] proroga o dilatione
maggiore ne per nuove appellationi nuove intromissioni
ò nuovi suffraggi, nel [illegible] altra via che dir e imaginar si possa
ma quelle non ostante si debba venir all'espeditione, et
sentenze si come parerà per Giustitia, ne le sentenze
che seguissero per tali suffraggi non obediti possano in modo
alcuno esser [illegible] ò sospese. Essendo [illegible]

ulli così li subterfuggi di sospensioni, e proroghe di far
[illegible] spese ridur, et esaminar altri Testimonij ò altro qual
si [illegible] à [illegible], ò impedirsi; passati li giorni et tempi predetti
[illegible] li Ordini, modi, regole, e prohibitioni di sopra espresse s'inten-
no parimente haver luogo et siano esequite nei casi delli
sottoposti al magistrato di questa Città che procedano criminalmente
[illegible] autorità dei Avogadori, così per li casi presenti come che
[illegible] succedessero nell'avenire.

Li Nodari dell'off.o dell'Avogaria et li Nodari dei Consigli che
notassero sospensioni, ò altro suffraggio contra la forma della
presente Parte, et ordini predetti cadino in pena di
d. 300 = da esser tolta dà cadauno delli Avogadori che non
haverà concesso il suffraggio dai Consigl.i e capi di 40 - su-
=periori et inferiori, e da cadauno di essi senz'altro consiglio -

Et acciò che all'incontro i Rei non ricevano pregiuditio dalla
Tardanza de Ministri Cancell.i Nodari et altri, si preso
che giunte le Lettere d'appellatione delli Rettori ò altro
atto, ò pretensione de Rei. Le copie de Processi, et nominati
siano nel term.e di giorni X.ci nei luoghi del mezo in qua.
et di quindeci oltra il mezo espedite per pub.co ministro
intimate all'interveniente del Reo ò se non vi fosse ò
non si trovasse chi intervenga sia intimato per stridor, e tali
intimationi siano sopra i processi registrate

Li Cancellieri, Nod.i et altri che per qual si voglia causa ò ispresso
mancassero di mandar in tempo esse Coppie et informationi
cadino in pena di d.ti 300 - e d'immediata privatione
del Carico da esser loro tolta essa pena da cadauno dei
Consigl.ri Avogad.ri et Capi come di sopra; Et li Rettori
che per negligenza, ò altra cagione ciò non facessero
esequire cadino in pena di d. 500 - per la quale siano dall'
Avogad.ri del Caso fatti citar al Consiglio per Levarle [illegible]
et in tal caso possa l'Avogad.re conceder al Reo sospensione

d'altri

ò altri giorni &c.ª, ò quei ideri respettivamente come di sopra.

Et perche bèn spesso vengono i[n]tromesse sententie et altri atti non p[er] merito, ma p[er] disordine, [illegible] di legger tutto il Processo del merito nelli Consigli superfluamente, mentre solo d'ordine si tratta. et così si [illegible] il tempo, et s'impedisse il progresso ad altre intromissioni. Però resti preso, e deliberato Che sia in libertà del Conseglio di 40. C.V. L'admetter, ò tralasciar la lettura di tali Processi formati sopra merito quando si tratta solo d'ordine, potendo in tali casi L'Avog.ʳ far legger quei passi, che à lui pareranno à favor delle sue intromissioni, Et li Contraditori parimente che p[er] le Leggi devono veder li Processi possano far legger anch'essi à servitio della Giustitia quei passi, che loro pareranno degni d'esser intesi, dovendo in ogni Caso li Avogadori che faranno intromissioni p[er] Capo d'ordine esprimer e dichiarir in quelle li disordini pretesi altrimenti le dette intromissioni s'intendano nulle, ne possano esser notate sotto le pene à Nod.ʳⁱ di sopra espresse.

Et multiplicandosi l'intromissioni come si vede di sentenze et atti fatti da Rettori è necessario dar comodità maggiore ai Consigli p[er] l'espeditione d'esse, ma che [illegible] impedimento li due pendenti di [illegible] p[er] [illegible] et cause Civili date al Cons.ᵒ di 40. C.V. sia però preso: Che ricercando il bisogno le Cause Criminali p[er] d'intromissioni, vedendo siano come ogni raggion vuole alli Civili anteposte: Et però p[er] tali occorenze solam.ᵗᵉ siano differiti li pendenti di d.ᵗᵉ Cause Civili et si [illegible] alle mattine secondo l'Ordinario dell'altre: in modo che vengano i sei giorni liberi all'intromissioni Criminali vedendo [illegible] fosse bisogno

Et Che [illegible] alle signature fatte [illegible]

li suoi Rettori et altri Rappresentanti Publici ... non ... Corte far eleuar esse segnature. sapendo che le ...
... e che si proceda fino alla signatura, partorisse ... stantie, et inconuenienti notabili: sia però fermamente ... che non si possa nell'auenire conceder, in alcuna maniera simil suffraggi ma siano esse signature senz'alcun impedimento publicate, et all'hora poi possano esser appellate, quelle che per le Leggi patiscono appellatione. et li Nodari dell'Auogaria che notassero suffraggio alcuno delli sopra prohibiti cadano irremissibilmente alla pena delli: D.ti 300 - da esserli tolta come di sopra -
Rettori tanto con Corte, quanto che non hanno Corte tutta la signatura non la possano ritener, ne reponerla in Corte ma nel termine di giorni otto siano obligati hauerla publicata, se non in Caso che il Reo absente ueniss... uolontariamente à presentarsi auanti la publicatione
Fatte ueramente le Sentenze contra li Rei così absenti come presenti siano esseguite le Leggi et ordini in tal proposito e particolarmente quelle del Cons.o Nro di X.ci 18. Xbre 1606: massime che in Caso il Reo Retento suplicasse d'esser reaudito, ouero s'appellasse per disordine, habbia tempo de giorni quindeci à Presentar la sua supplicatione et due mesi doppò la retentione à farli spedir: passato il qual tempo non si possa dalli Auogadori uniti, ò separati conceder proroga di sorte alcuna, ma debba imediatamente esser esseguita la Sentenza con li modi strettezze e pene alli Auogadori, et Secretario alle Voci che si contengono nella sopradetta parte: Aggiungendo che quando sopra l'appellatione per disordine, ò Gratia, si... seguisse

seguisse d'esse sentenze si ha [illegible] per
hauer maggior beneffitio [illegible] et di [illegible]
modo, che così esped. [illegible] [illegible]
in tal tempo, siano essequite le sentenze, [illegible]
habbino carico li Avogadori [illegible]
fuori li Rettori, douendo portarne [illegible]
parte.

In oltre non essendo conueniente che li Rei proclamati vadano in faccia della Giustitia, della quale [illegible] caminando, e liberamente uagando, sia preso, e deliberato, che nel tempo loro assegnato a presentarsi [illegible] conseruarsi nelle proprie case et habitationi o in monasterij di done fuori ritrouandosi possano e debbano esser retenuti, et come [illegible] e castigati; Con taglia alli Captori di [illegible] cento dei Beni de medemi Rei et quando seguisse anco [illegible] de proclami habbino i Rei a star nel medemo modo retenuti, et con la medema taglia di [illegible] espressa.

Nicolò Contarini
Agostin Nani K.r P.r
Ant.o Grimani K.r
Zuane Bassadona
Piero Bondumier

Correttori delle Leggi

Gio: Rizzardi Secretario

1624: 13: Agosto
[illegible] di Marco: [illegible]

1582 a 11 Novembre in Pregadi

… dell' Officiali che falliscono dalle Forteze –

… la parte presa in questo Cons.° sotto XXV di giugno 1562 … ai mali disordini che nascevano … che si cambiavano i nomi, volendo che i Rettori … non possano condannarli in minor pena che di … al Remo in Cattena per tre anni continui, ma ben quel … che paresse à detti Rettori meritar l'error loro e non essendo atti à Galea farli tagliar il naso e l'orecchie: niente dimeno s'intende dalle Lettere del Prov.r Nostro General in T. F. di 30 Ottobre prossimamente passato che i medemi disordini continuano al solito, e ne … falliscono rimettendosi in un'altra Forteza nostra però … La compita essecutione della sopradetta Parte à Interesse del danaro e la sicurtà delle Forteze nostre, che sia rimediato à tale inconvenienze quanto prima.

L'anderà parte, che per Auttorità di questo Cons.° sia concessa facoltà à tutti i Rettori delle Città e Forteze Nostre di bandir di tutto il Teritorio sottoposto alla loro Giurisditione et quindeci miglia oltre i Confini i sopradetti Soldati falliti absenti con taglia à chi quelli prenderà et consegnerà nelle forze della Giustitia di L 300, de piccoli dei Beni di detti Soldati se n'haveranno se non dei danari della Sig.ria Nostra deputadi alle taglie, dovendo nel resto esser data la compita essecutione alla sopradetta Parte di XXV. Zugno 1562 … il dovuto castigo ai prefatti falliti –

…

Contra li Soldati fuggitivi con paga –

1548: die [illegible] X [illegible] mi [illegible]

Per provedere a' molti disordini, che seguono [illegible] che servono la Sig.ria Nostra alla [illegible] Luoghi nostri, l'ordeiná [illegible] che salve, et ipservate tutte l'altre parti in questa materia, [illegible] questa non repugnanti, se de cetero al [illegible] toccará paga, e fuggirá senza licenza, sarà preso, [illegible] oltre l'altre pene condennato [illegible] anni cinque [illegible] Galléra et non venendo nelle forze sia sempre [illegible] bandito da tutte le Terre, e Luoghi [illegible] con [illegible] taglie che pareranno alli Rettori Nostri considerata la qualità e modo del delitto, et se alcuno fusse toccata la paga, e poi se ne fuga sia tenuto il Capitanio suo presentar un' altro buon Soldato, che piacia alli Rettori Nostri et faccia le fattioni sino al tempo della paga et non lo presentando il giorno sequente [illegible] fuga del predetto, caschi alla pena [illegible] [illegible] da eser datti all'accusatore e non dimeno sia obligato presentar un buon Soldato che faccia le fattioni come e' detto di sopra in loco del fugito, e [illegible].

Giulio Claro Lib.o V C.te 104. t.° Cap.° 46.°

Ceteris omissis –

Quod omnes delinquentes gaudeant immunitate Ecclesie, praeter latrones viarum, depopulatores noctu agrorum, et homicidas qui ex insid[illegible] [illegible] [illegible]

te 13 C.te 105: Che è quero numquid immunibus Ecclesiae
... in ipsa Ecclesia delinquunt - Resp:
... Ecclesiae delinquendo offendit non
est ...
Item ...
Raptores Virginum
... Danij
Publici Latrones
Devastores Arborum fructiferorum
Homicidiis & assassinij.

1569: ult.o ottobre in Cons.o di X.ci è nata

... i Banditi differentiarum ... si liberino dal Bando ...
L'uno l'altro ... Padri, ... e figlioli
conoscendosi & esperienza che la parte presa in questo Consig.o
... 1549: alli 16, del mese di Luglio & la quale è
del tutto levata la facoltà alli Banditi di potersi
liberare dalli loro Bandi & prender, o amazzar altri
Banditi o & altre ... et altre parti susseguentemente
prese nell'istesso Consig.lio in questa materia de Banditi
non haver partorito quel frutto che si desiderava
anzi più che mai, si vegono li ... nostri
pieni d'essi Banditi i quali tutti i giorni commettono
... et atrocissimi delitti, e necessario fare in
questa materia nuova provisione acciochè tali
Scelerati siano del tutto sradicati & la quiete, et
... delli sudditi nostri. Però -

Anderà parte, che & auttorità di questo Consiglio la
deliberatione sospenderà di 16, Luglio 1549: c.a la
materia delli Banditi sia sospesa & tutto l'anno prossimo
1570: nel qual tempo tutti quelli che fin hora così &

li Cons.i

li Cons.ri et Magistrati nostri, ma [illegible]
Giurisditione delle Città Terre et Luochi nostri sono
banditi diffinitivamente et in [illegible]
li confini & le condennationi [illegible]
impunite ottesi e morti et cadauno [illegible]
[illegible] amazzando alcun altro bandito [illegible]
et in perpetuo & furto homicidio [illegible] o caso
più atroce con pena di Morte overo [illegible]
usino nelle forze della Giustitia sia assolto dal suo
bando, et conseguisca la taglia che [illegible] et
se un mandatario bandito [illegible]
e Luochi nostri amazzerà un mandante così di
quell'istesso caso, come d'ogni altro caso overo quello
apresenterà usino nella forza della Giustitia sia
similmente assolto dal suo Bando, e conseguisca la taglia
ut supra, ma essi mandanti siano del tutto esclusi
di poter mai conseguire il benefficio [illegible]
liberatione.

Banditi novamente fin hora ad inquirendum & homicidio
pensato furto, o caso più atroce essendo però fin
hora [illegible] di passar il termine limitatogli dalle leggi
[illegible] di doversi presentare possono esser
presentati al modo sopradetto col benefficio della
liberatione del bando come di sopra, et con dichiaratione
che alcuno non sia bandito amazzando overo pre-
sentando alcuno de prefatti non possa liberare alcuno
Bandito, ma solamente conseguisca la taglia che havesse
il morto, o presentato, oltre [illegible]

Banditi novamente ad tempus amazzando overo presentando
uno che sia bandito con pena di morte & homicidio
o altro caso più atroce possano esser [illegible]

... dono esternando di questo beneffitio il Padre che ... il Figlio il Figlio il Padre il ... o ... altro Fratello suocero Genero ...
... Ecc.mo Fondo Nesponi così da parte di fratello di sorella Cugini Germani di sangue marito o moglie com'è conveniente e quando alcun Bandito ... ando overo presentando alcun altro Bandito voria ... liberarsi dal suo Bando debba far formare processo ... presentati o morti in questa Città e nel Officio ... dell'Avogaria di Comun, et alcuni ... Rettori che hanno Corte per la morte e presentati nella Città o Territorio Loro. Dichiarando che li Rettori che hanno Vicarij ... possano giudicare in questa materia e per i morti o presentati nelle Castella ò Territorij ove non sia Vicari sia formato processo per li Rettori di quel Territorio che habbia forza ... processo sia seguito ... che il morto da lui, overo presentato sia stato o sia ... veram.te bandito diffinitivam.te et in perpetuo per fatto commesso ... pensato o vero per altro caso più attroce, et esser stato lui l'interfettor, overo haverlo preso, et esser stato presente et cohoperatore della morte, overo presa del d.o Bandito et esso ... auttore di tal fatto, ò solo ò accompagnato sì con Banditi come con non banditi ... però per la morte, ò presentatione d'uno haver beneffitio di Liberare se non un solo bandito ne ... alcun conseguir il d.o Beneffitio di Liberatione il qual beneffitio non possa esser dato per alcun Rettor di fuori salvo per quelli che hanno Corte, ò Vicario solo com'è sodetto, e servata la

forma

forma de qua sup.ra Et in questa Città Gn.les
et presentati in questa Città e ducato non possa esser
dato da alcun Mag.to ma solamente da il Consiglio Nostro
di Quaranta al Criminal con li due Terzi delle ballotte
e Letti prima li processi di Giustificatione sopradetta
eccettuando da questo beneficio di potersi liberar li
Banditi da questo Consiglio, i quali in alcun modo non
possano liberarsi ma quelli che li amazzassero ouero
presentassero habbino il beneficio della liberatione
servati li modi e forma sopradetta con espressa dichiaratione,
come di sopra è detto, che la presente parte debba
hauer solam.te Luogo in quelli che fin hora si trouano
banditi, e non in quelli che nell'auenire si bandiranno
e sia publicata sopra le scale di S. Marco e Rialto
e mandata da Coppia a tutti li Rettori Nostri con
ord.e che lo debbano far publicare ad intelligenza
d'ogn'uno, e passato il tempo dell'anno 1570 la
presente parte resti et s'intendi esser esequita.

Caso seguito di XL.tia

Adultero morto impune —

Pro Bellino Castello ad eius instantiam et pro causa posita
fuit per supradictos Aduocatores in supradicto Consilio
pars infrascripta. Quod ista condemnatio Lata per Virum
Nobilem Laurentium Tiretti olim Potestatem et Capitaneum
Rodigij sub die 17 9bris 1530: contra Bellinum Castellanum
quia eius imputatione mortis q. Iulij Sartorij spatio annos
15: bannivit ex Rodigio, et toto Polesinio et pro ut
in ea tanquam condemnatio male et indebite lata
eo quod predictus Bellinus commiserit homicidium in Domo

propria, in qua prefatus Julius asserat causa habendi copulam carnalem ad eum loco Auctoritate huius Consilii iudaturi casset, et annulletur ad omnibus in ea servi et descendentibus ac si minime facta fuisset

Non sincere – 6
De Non – 6
Pro parte – 26, et sic capta.

Retentione in Chiesa, ò Loco Sacro, et Delatione d'Armi approbata.

Marcus Antonius Memo Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et Sapienti Viro Capitaneo Padue. Costando alla Giustitia come scrivete à 7, descorrense che Alberto Cadorari da Vicenza era Reo di Delatione di Pistolla se ben ritrovato in habito di Prete et che habbia Chiericato, ò altro Quando fosse anco stato retenuto in Loco Sacro dove cosa chiara è che non possano portarsi quest'armi dalle Leggi prohibite et desiderate che vendono i Delatori immediate Rei di colpa grave, deue questo delitto essere da Voi nella sua persona punito con quell'Auttorità che dalle Leggi del Consiglio Nostro di X^{ci} vi è molto amplamente data. Però in risposta di quanto in tal proposito ci havete scritto vi dicemo con esso Consiglio, che dobbiate proseguire con la Corte Pretoria la formatione del Processo, e devenire anco alla speditione sua, con quell'auttorità che dalle medeme Leggi v'è concessa in Casi della qualità sud^{ta}.

Die 27: Junij 1615.

Nel sonnicare di Chiese come avanti.

Francesco Cisicio Loco Ten^{te}: Fori iulij

Copia quanto comprendono le nostre lettere d'intorno gl'atti, e nouità seguite in cotesta Chiesa di San Giacomo per la vertenza tra la Scola del Santissimo Sacramento, e quella

dalli

delli Pellizzari douemo dirui col Senato che se all'auuiso della presente non sarà stato imposto à Sind.ci e Ministri l'officiatura della Chiesa faciate sapere à Mons.r Rev.mo Patriarca Volontà nostra essere, che venghi subito leuata ogni nouità e rimesse le cose ni pristino, e di poi restar sospesa la Fabrica della nuova Cura sino à tanto che da S. Rev.ma sia sopra di ciò amministrata la douuta Giustitia. -

1652: 14: 9bre:

Nella stessa materia.

Al med.o Luoc.o Ten.e della Patria Crizzo.

Proprie e prouenienti del zello vostro sono le considerationi che ci portate in lettere di 16: circa la competenza del Foro nelle controuersie vertenti trà la Scola del Ss.mo Sacramento nella Chiesa di S. Giacomo e la Scola delli Pellizzari esistente nella detta Chiesa, vi dicemo in risposta volontà del Senato essere che il giudicio di quel delle Scole sudette habbia ad esercitar la Patronia nella detta Chiesa come cosa mera laicale debba prosseguirsi, e decidersi al nostro Foro ma la controuersia sopra la licenza del far Finestre ò altra nouità nel Corpo della Chiesa predetta, sia spettante alla Giurisditione di Mons.r Rev.mo Patriarca d'Aquileia così essendosi sempre praticato

24: 7bre 1652:

Che si permetta la redutione delli Consigli alle Città

Franc.s Molino Dux &c Bernardo Valiero Locotenenti et Succ.ri Recipiet. Cesseris Omissis

Potemo giustamente persuaderci che vostro s[illegible]

li Deputati medemi et che concorrino con prontezza vari al bisogno ad acconsentire alla dispensa del titolo et in conseguenza a ritardar l'espeditione dell'Ambasciata, nella quale quando tutta uia insistessero doverete renderli consolati, come prudentemente hauete esseguito nel concederli il Consiglio per l'elettione, il quale è mente publica, ma la và di qual si voglia occasione negare con le forme, et usi soliti pratticarsi.

27: Aprile 1650 --

Nella stessa materia

Da quanto in precedente nostre di 27: del passato ci esprimessimo in proposito della dispensa dei titoli, e della conuocatione del Consiglio in codesta magnifica e Fidelissima Città, haueua la nostra visione abbondantemente compresa la mente publica et perche molto ci preme che vedino li sudditi in intiera libertà nella conuocatione dei Consigli. Vi replichiamo esser rissoluta uolontà del Senato che questa non le sia mai negata. Onde ad ogni loro richiesta et beneplacito gli la douerete permettere con li Usi e forme solite sempre pratticarsi lasciandoli in libertà di sodisfarsi nell'espeditioni di Ambasciatori

4: Maij 1650

Fabrite

Fabriche non si puono demolire
senza licenza del Senato.

Franciscus Molino dei Gra Dux Venetiarum Occasione
Fratri Consiliari et Capit.° Crema & Fraue e'il disordine
et il pregiuditio che uengono demolite molte Case
in Cotesta Città e non deuessi in alcuna maniera
lasciarlo progredire & quelle raggioni che uengono
pienamente espresse nella Scrittura di Cotesti
Proveditori. Le Leggi lo prohibiscono in assoluta
maniera, Inde in' auertire ne Diuertirete l'
inconueniente con li Castighi proprij, a'chi trasgredisse
secondo ui parerse mentre non però questo farà senza
preuia speciale permissione del Senato.

Die 30 Junij 1651-

1546: 3: Agosto in Pregadi

Che il Polesine habbi Confini, et che li
Banditi da Rouigo e Polesine s'intendino
Banditi quindeci miglia oltre i Confini

Stamped c. 26 t.° Parte 1443: 12: 9bre in Pregadi

Che li Banditi da un Territorio s'intendino banditi per 15:
miglia oltre li Confini

1475: 16: Aprile in Maggior Consiglio

Che li Banditi dal Padouano, Treuisano e
Mestrino s'intendino Banditi per 15: miglia
oltre li Confini, ne possino stare in Venetia.

Ducali che tagliano Sentenza Conditoria ad tempus
& esenti incluso la Città di Venetia

Franciscus Erizzo Dei Gratia Dux Venetiarum & Alli Rettori di
Bergomo.

Significamus Vobis quod sub die 24: instantis mensis Nobis
in Consilio Nro de XLta C.V. deputati explacitari V.
Nob.s Marci Contareno posita, et capta fuit pars tenoris
infrascripti Vid. Quod ista sententia lata per Spp:
V.V. Franciscum Zeno Potestatem et Aloisium Cocco Capitaneum
Rectores Bergomi Iudices Delegatos à Serenissimo Dominio
publicata sub die 25, maij 1636: qua conuicti fuerunt
Franciscus Seriani q. Dominici et Franciscus Biati quondam
Ioannis de Scano de Omnibus Seruis et Socijs, et etiam de
Sulita Ciuitate Venetiarum & annos 15 - ut in ea
tanquam sententiam male, indebite contra formas Legum
et cum disordine factam, et quia excessa fuit Auctoritas
ordinaria Regiminis, et rationibus et Causis modo dictis
et allegatis incidatur, cassetur, reuocetur et anulletur
ita ut de cetero nullius sit ualoris, roboris, efficaciæ
uel momenti, ac si minime facta fuisset et quod de
presenti incisione scribatur Spp. Rectoribus Bergomi
ad hoc ut dicta sententia pro nulla habeant ac si
minime facta fuisset, et quod presentis Casus denuo
remittatur: Spp. Rectoribus Bergomi ad hoc ut
seruatis seruandis ius et Iustitiam administrari
ualeant.

Quo circa cum prefacto nostro Consilio Vobis mandamus ut
partem captam, et omnia, et singula in ea contenta

obseruari

observari exequi, et adimplere debeatis
Dat. 29: Xbris 1638

Che il Vangelio non sia datto a baciare
ad alcun Capo da Guerra -

Antonius Priolo Dux etc. Sebastiano Foscareno Potestati, et
Capit.° Cremae -

Gli commettemo con deliberatione del Senato di 29: Xbre prossato
che non dobbiate permetter che nell'avenire ad alcuno
delli Governatori Cappi di Guerra e stipendiati nostri
di qual si voglia stato grado e conditione ritrovandosi
in quella Città dottrina sia dato da baciare il Santo
Evangelio, essendo nostra resolutione che per dignità
Publica, e per altri riguardi ancora sia levato l'
abuso, che intorno ciò s'era indebitam.te introdotto.
Die ii Januarij 1639:

1516 = 29: Marzo In Magg.r Conseglio
Stat.° Ven.° C 259 -

Alli absenti non si ricevano giustifficationi ne le loro
condanne ponno esser rimesse, ma vanno per
via di gratia, e di supplica in Collegio -

Armi non ponno portarsi dalli Rettori
Ai Confini, che nell'occasione di loro Caric[a] -
Franciscus Foscareno Dux etc. Jo. Ascanio Donato Potestati
et Capitaneo Cremae etc. Fatto maturo riflesso à
quanto scrivete à Capi del Conseglio di X.ci

Si dicemo con li Capi medemi, che la concessione fatta fin dell'anno 1631: a Coll.ti e Proveditori sopra i Confini fù per l'occorenze dell'Altra hora, ne può intendersi che habbi a continuare la licenza di latata massime in tempo come fù sinodotto. -

Dicemo però che ad essi Coll.ti e Proved.ri solamente nei tempi et occasioni d'impiegarsi per le fontioni dei Confini sia permessa la delatione dell'Archibuggi, ma che niun altro sotto la loro ombra possi portarli senza il precedente pagamento, che resta decretato, e così farete pontualmente esequire -

14: Aprile 1660 -

Che sopra Lettere, ò Scritture senza sottoscritione et Orbe non si formino processi -

Giustino Donato Lottegiani, et Bartholameo Michaeli Capi

Rectoribus Bergomi

La Scrittura che ci havete trasmessa con vostre Lettere di 22 ottobre passato e mancante de necessarij requesiti disposti dalle Leggi, onde in consequenza non poteva esser assonta alcuna depositione de Testimonij, come s'è fatto. Per questo Vi Commettemo coli Capi del Consiglio di X.ci d'haver tutto per nullo mentre sarano da gl'interressati aggravati potesse indoltenze saranno essercitati gl'effetti di Giustitia. -

5. 9bre 1670 -

Che

Che li Beni del Publ.co non siano allienati
senza licenza del Senato –

Vedendosi che dà Generali et altri Rappresentanti nostri vengono molte volte concesse à diversi sotto pretesto de loro meriti à godere beni della Signoria Nostra, Case, Terreni et altro, e tutto che queste concessioni non possino sussistere se non approbate dà questo Cons.o. Gl'investiti però restano col possesso de beni per lungo corso di tempo anco senza il decreto Publico, e senza che sia loro posto alcun impedimento; il che non dovendosi tolerare però.

Anderà parte, che non possa per l'avvenire nè dà Generali nè dà Rettori, nè da qual si voglia publico Rappresentante esser fatte simili concessioni ad alcuno, nè d'esser datto il possesso ne anco sotto il pretesto di fabriche ruinose da restaurar ne de Terreni da migliorar ma ogni uno pretendendo Beni della Sig.ria Nostra debba ricorrere nuovam.te à questo Consiglio passando per via di supplicatione, con le strettezze ordinarie delle leggi, senza di che ogni concessione fatta e da farsi resti nulla e di niun valore e quelli che in altra maniera continuassero à possederli siano tenuti alla restitutione d'ogni utile cavato, e del doppio più per pena e della presente sia mandata copia à tutti

à tutti li Rettori di Terra e da mare, ai Generali et ad ogni altro Publico Rappresentante per l'intelligenza, ad intelligenza di cadauno, e la sua essecutione &

1662: 14: Genaro in Magg. Consiglio

Per levar li disordini, e dilationi introdotte da debitori della Sig.ria Nostra, e per facilitar l'essatione publica fù stabilito nell'anno 1615: 29: Luglio dal Senato che li debitori in alcun offitio, o Magistrato non potessero appellarsi da Sentenze passate et essecutioni de Ill.mi non havessero assicurato in Oro et Argento, et del 1624: 25: Agosto nel Maggior Consiglio fù decretato che non si potesse sospendere la stessa Esatione del Publico danaro, ne darsi suffraggij, e quando ne fussero datti restassero nulli potendo esser rivocati da cadauno dei Colleggi Nrõ. Hora intendendosi da diversi Maggistrati la confusione introdotta dalla malitia de particolari per delluder le sudette parti, e la publica retissima instittutione del Foro, che permette bensì l'uso delle ordinarie raggioni, ma deve anco cancellare e sollecitare la riscossione del Publico danaro che è il vero Patrimonio della Sig.ria Nostra maggiormente necessario nell'urgenze gravissime presenti. Però s'anderà parte che salve, e risservate le sudette parti 1615: et 1634: con

cadaun

Cadaun altra in questa materia di pretese, et
altre pretense non repugnanti, sia per auttorità di
questo Consiglio aggiunto che de gl'atti di qual si
sia Magistrato, ò Reggim.to fattosi da Publici Rap=
presentanti, ò loro Ministri, et ora in avvenire
facessero, come apportatione de Debiti, Intimationi,
Termini, Essecutioni, ò simili senz'ascoltar le parti
non possa ammettersi appellatione se prima da
gl'interessati non sarà fatto nascer giuditio di
1.ma Instanza per quel Maggistrato, ò Reggimento
nel quale saranno stati fatti li atti sudetti
et li Rettori e Magistrati medemi debbano in carico
di non differire gl'effetti di Giustitia et le Appellationi
non possino esser notate, se non nelli Consigli ò
Collegii destinati secondo la materia, e non altrove
sempre però previo deposito di tanto Oro ò
Argento, e nel Magistrato ò Reggimento, nel
quale saranno stati fatti li atti sudetti, e dove
sarà nata la sentenza come sopra sotto pena
non solo al Nodaro ò chi l'annotasse senza
fede del Deposito d'immediata privation della
Carica da essergli levata da ogn'uno de Consiglio
Nostro, mà quelli ancora, che intentassero
la medesima appellatione di 20 per cento di
quanto si trattasse nella materia appellata da
essergli levata come sopra.

Per adempim.to et essecutione della presente sia riservata a Sua Serenità ouero particolar applicatione commetterne l'effetto a gl'Auogadori di Commun, ò à quelli altri Magistrati hauesse alla sua somma prudenza, sotto debito di sacramento, douendo qualunq: Magistrato, ò Regimento che riconoscesse qualche trasgressione alla presente, farne il ricorso, e portarne le notitie a Sua Serenità, e la presente sia aggionta nella Promiss.ne Ducale dipendendo da essa la preserua=
=tione del Publico Patrimonio, e sia publicata e stampata come anco anessa ai Registri dei Consigli e Colleggi nostri, et in tutti li Magistrati ò Reggimenti dello stato & la sua inuiolabile essecutione, et osseruanza.

1623: 20: Giugno in Consiglio di X.ci

Che siano pagate le taglie sud.te de Beni de Rei, se ue ne sono, se non della Cassa deputata alle taglie p. mettori. Che le taglie possano esser date duplicat.te di quello fù disposto, e come parerà conueniente –

Sì come & il Castigo de Rei, e & l'estirpatione de Banditi e & seruitio di Giustitia si deuono prontam.te pagare le taglie alli Captori ò interfettori di detti Banditi, così si deue anco prouedere che si usino le debite e necessarie diligenze contro li beni loro, se ue ne fossero sud.ti che si sicuri à farle pagare dalla Cassa di questo Conseglio, sì come s'è introdotto di

fare

fare à pregiudicio del danaro pu[bli]co con una breve, e succinta depositione de due Testimonij soli, li quali nominati dalli stessi pretendenti si fanno essaminare sopra la povertà de Rei. Però L'anderà parte, che tutti li Rettori, li quali per essecutione delle Leggi non possono dar taglie maggiori delle 300 sino alle 400 lire, e quando spediscono Casi delegati coll'auttorità, e Rito di q[ues]to Consiglio dalle 400, sino alle 600 habbino auttorità nell'avvenire, e possino dar le sod[det]te taglie duplicate di quello è statuito dalle Leggi, e di quella maniera le parerà convenienza; dovendo però dichiarire nelle sentenze, che dette taglie siano intieram[en]te pagate delli Beni de Rei se ne saranno, se non la metà della Cassa di questo Consiglio delli danari deputati alle Taglie.

Et che sia d'eccitam[en]to alli pretendenti le Taglie per haverle intieramente di far fare prima la debita inquisitione contro li Beni de Rei de quali poi se non ve ne fossero resteranno dette Taglie pagate dal Publico per la metà, che verrà ad esser appunto nella quantità statuita dalle Leggi, et s'assicurerà tanto maggiormente la Cassa, et il danaro publico dalle fraudi che sopra ciò possono esser commesse.

Che al Governo de Monasterii non siano admesse che persone del Stato.

Leonardus Donato Dux &c. Joanni de Legge et Antonio Laudo Rectoribus Brixiae, et successoribus.

Essendo rissoluta volontà nostra, che le Leggi le quali prohibiscono che nel Governo delle Provincie o Conventi et Monasterij del Stato Nro non siano admessi altri che persone Italiane et suddite nostre habbiano la sua debita et intiera essecutione et intendendo che in qualche duno de monasterij di quella Città si trovano per Governatori persone estere sotto varij pretesti di Visite o altro – Vi Commettemo con li Capi del Cons.o di X.ci che dobbiate per quelle vie che a Voi pareranno convenienti indagare e con sicuro fondamento intendere se in effetto in alcuno de Monasterij Franciscani di quella Città si trova al Governo sotto qual titolo si voglia Frate, non sia suddito Nostro, e trovandovene alcuno esseguirete le Leggi, e gl'ordini più volte dattevi in tal proposito facendo che il tutto siano quanto prima poste persone Italiane del Stato Nostro, et dell'essecutione ci dovrete avviso –

10 Xbre 1610 –

Che non si

Che non si diano danari à Livello à Monasterij, ò Beni Ecclesiastici senza Licenza 1657: 27: Marzo in Pregadi –

Con motivi di Zello, e con particolar desiderio della Conservatione alle Relligioni de proprij beni resta con specifico Decreto di questo Conseglio 27: Giugno 1620 espressamente prohibito il potersi dare à Livello, ò Censo danari sopra Beni de gl'Ecclesiastici senza special publica permissione. Li Proveditori sopra li Monasterij invigilando con aplicatione comendabile nelle revisioni de maneggi de Monasterij: all'adempimento della Legge, & li riguardi di pietosa Carità che comprende hanno scoperto venire in alcuni trasgredita l'obbedienza, e con pregiuditio evidentissimo de Monasterij stessi praticate forme nel dare e riceuere danari sopra la propria Vita. Altri sotto pretesto di solo imprestito convertono poi à parte le corrispontioni che riescano di danno considerabile alle Religioni, anco con usure dannate, et Enormi come à pieno s'è inteso dalla Scrittura diligentissima hora letta –

Il che douendosi con proprio compenso provedere onde non si avanzino i disordini; ma restino troncati à solievo delle Religioni stesse –

L'Anderà parte che intendendosi all'altre Leggi in questa materia, e particolarmente quella di

di 28: Luglio 1620 che s'intendino tutte nel
Loro esser vigore, et osservanza sia in oltre aggiunto
et espressamente prohibito che non possi alcuno
sia dar danari à Monasterij, ò altri Ecclesiastici
sopra Beni, e frutti ne à Livello Censo, ò sopra la
Vita, ne sotto pretesto d'investitudo, ò altro titolo
ò forma usura eccettuata senza espressa e
particolare licenza di questo Consiglio, con li modi
e forme già prescritte, in pena à quelli che
dassero il danaro della perdita del Capitale
e pro restando parimenti prohibito à Nodari
sotto le pene stabilite dalle Leggi il poter
stipulare Instrumenti ò altre scritture contrarie alle
Pub.^ce deliberationi in questa materia
All'adempimento pronto de quali sia incaricato il Zello dei
Proveditori sopra i Monasterij presenti e successori
di particolarmente invigilare nelle Revisioni che devono
fare de maneggi de Monasterij all'uso, e con le dili=
genze proprie, e trovando transgressioni
doveranno correggerle col fare prontamente
esseguire le pene che sono stabilite. Della
presente ne sia mandata Coppia alli
Rettori di Terra ferma per la sua
inviolabile essecutione

Al Podestà, e Capit.^o di Bressa di 7, Maggio 1642

Che nò siano

Che non siano admessi visitatori
esteri delle Religioni senza la
parente del Prencipe

.8: maggio 1656: in Pregadi –

Che li Superiori delle Religioni douendo spender in
Fabrica più di Ducati 100 – debbino hauer
Licenza dal Magistrato delli Proueditori sopra Monasterij

L'Anderà Parte che per l'auenire resti per auttorità di
questo Consiglio prohibito alli Priori, ò altri Superiori
delle Religioni sotto dello stato nostro di poter dar principio
à Fabrica alcuna, che ecceda la spesa de Ducati
100. se prima oltre li altri requisiti dalle Constitutioni
loro prescritte non haueranno ottenuto licenza dal
Magistrato delli Proueditori sopra li Monasterij
in pena à quei Priori, ò altri Superiori che
trasgredissero al presente Decreto della publica
indignatione.

Che nei Casi Delegati non si
espedischi più auanti

Franciscus Mollino Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Jo: Ciurano
Forestan, et Cap.o Taruisij –

Nel Caso delle Ferrite del Castello non pare che necessario
sia l'uso del Rito del Consiglio di X.ci mentre ben non
liveì, ne dà nostra uiemi, ne dalla nostra Corte saranno
dubio che possa però alcun pregiuditio riceuere
dalla Giustitia dabaui ancor facoltà straordinaria
nella Speditione per adequarsi alla Reità le

le pene, doveresse dunque procedere coll'Auttorità già impartitavi, essendo stato il riguardo nostro nell'avvertenza di non espedirsi più nunc nei Casi delegati non à questa sola occorenza, mà à tutti generalmente.

Die 16: Martij 1646:.

Ciò però in Pratica non si osserva mentre si costuma il prometter non solo nei Casi delegati Senatus servandis, mà anco con il rito del Consiglio di Xci. così io hò veduto praticare in Padova Brescia et altre Città, Oue hò essercitata la Carica di Canceliere.

A' tutti li Rettori 13: Maggio 1634:.

Che non siano esequiti Ordini de Fori Alienj.

Havemo col Senato deliberato altre volte il non permetter che senza nostra espressa licenza siano publicati, ne essequiti Ordini, Constitutioni, et simili che vengano dà Fori allieni, et perche il nostro importante seruitio ci chiama à replicare Commissioni in questo proposito & tutto lo Stato Nostro efficacemente Vi commettemo col medemo Senato di usar tutta la prudenza e Vigillanza & star avertito che non segua nouità in questa materia mà che siano prontamente essequite sempre le nostre deliberationi, et à tall'effetto ne replicarete gl'Ordini à tutti li Capi delle Religioni & avisarci poi quello che occorresse degno di nostra notitia &

1625: 13: Genaro in Pregadi-

Che non si possano esequire le Bolle di Cittatione, Monitorij, ò altra Cosa simile Ecclesiastica se sopra di esse non vi sarà scritto visto, et licenciata ut' infra &.

Io: Cornelius Dux &. Rectoribus Bergami &.

Per provedere all' inconvenienti che succedono intorno all' esecutione in questa Città, e nel Statto Nrõ le bolle di Cittatione Monitorij, ò altra cosa simile Ecclesiastica Habbiamo col Senato deliberato che per l'avenire non si possi esequire le sudette Bolle se sopra di esse non vi sarà scritto visto, et licenciata il tal giorno con la sottoscritione del Segretario, et perciò con l'Auttorità del Senato vi comettemo che non dobbiate dar licenza che sia esequita qual si sia delle sodette Bolle che non habbia il predetto registro facendo registrar le presenti, e dando gl'Ordini Ordinarij per la sua essecutione

Dat: in Nrõ: Ducalli Palatio die 13 Januarij 1625:

Antonius Maria [illegible] Secretarius

1628: 20: giugno in Maggior Consiglio

Che nei Casi col Rito del Cons.o di X.ci non si facino condanne Pecuniarie -

Che in conformità di quanto è stato ultimamente proposto à questo Consiglio dalli Corretori delli Capitolari delli Consigli che dal Consiglio di X.ci non si debba devenire à condanne pecuniarie così è ben necessario, e ragionevole che medemamente si preghi che per consolatione de Buoni perche la Giustitia habbia il suo Dritto termine, e per riputatione del medemo Consiglio di X.ci non possano ne debbano li Rettori, e Rapresentanti Nri di fuori nelli Casi che fossero delegati col Rito, et Auttorità del med.mo Consiglio devenire à Condanne di pena pecuniaria così dovendo fermamente esser esseguito, et nelle dellegationi sia sempre nominata la presente deliberatione accioche à tutti sia notta e debba in tutti i tempi havere la sua debita essecutione.

1639: 2: 8bre in Consiglio di Dieci -

Che nei Casi delegati coll' Auttorità, e Rito del Consiglio di X.ci di proceder con Secretezza debbano scriver li soli Cancellieri -

Fra le Cause principali che muovono questo Consiglio ad' impartire Auttorità à Rettori e Publici Rapresentanti di proceder nei Casi più gravi, et atroci col Rito di Secretezza una è d'assicurare li Testimonij à deponer liberamente il vero senza timore

o rispetto

ò rispetto alcuno, mà essendosi introdotto in alcuni Luochi di far scriuer nei Casi venuti delegati col Ritto, et Auttorità sudetta dà Coadiutori con gran scandalo e mormoratione uniuersale non senza interesse Subb.ti et pregiuditio della Giustitia conueniente cosa è applicare opportuno rimedio à disordine tanto importante, e Però.

L'anderà Parte che in tutti i Casi sin hora dellegati e non espediti, et in quelli che nell' Auenire saranno delegati, et concessa l'auttorità e Ritto di proceder con secretezza à qual si voglia Rettore, et publico Rappresentante debbano scriuer i soli Cancellieri delli Podestà, ò Capitanij del Statto Nostro, ouero hor l'uno hor l'altro secondo l'opportunità, et il bisogno, et nissun altro à modo alcuno in pena à essi Cancellieri di priuatione di Carico, e di non poter più in tempo alcuno essercitar altra Cancellaria ouero Offitio dentro, ò fuori di questa Città e di perder con duplicata pena tutte l'utilità e pagamenti che le fossero statti fatti per occasio... del processo nel quale altri hauessero scritto e sotto la medesima pena debbano gl'istessi Cancelieri Legger à tempo dell'espeditione in Corte li Processi così la parte formata à offesa, come à diffesa eccettuando però dal presente Ordine l'Esame semplice de Testimonij prodotti dalli Rei, à loro diffesa nel quall' Esame possino scriuer li Coadiutori delli Cancellieri, mà in nissun

caso Leggér in Corse, ne sesiuer alcuna pur minima particola nell'offese et acciò sia inviolabilm.te esseguita questa pubblica deliberatione, quando giusta la forma delle Leggi saranno presentate nell'offitio delli Capi li Processi nel Spirano delli Rettori debba esser fatta diligente indagatione & osservare se sarà stato contrafatto et in caso di contrafatione in tutto, ò in parte siano castigati non solo i Cancellieri con la pena medema ma l'istesso Coadiutore con Bando, Prigione, Relegatione ouer Galera come parerà alli Capi di questo Consiglio li quali debbano mandare senza altro Consiglio ad essecutione quanto è predetto. Et la presente parte sia mandata a' quei Rettori doue vi eccita il Bisogno acciò la faccino publicare ad intelligenza di cadauno, et esseguire in ogni tempo inviolabilm.te insieme con la parte di 27: Aprile 1611 in materia delle spese facendo affiger l'una e l'altra nelle Loro Cancellarie & esser presa nelle loro Commissioni

1611, 2: Marzo in Cons.o di X.ci

Sospesa et regolata in questo Capo — Che le Condanne pecuniarie nei Casi delegati col Rito debbano esser contate nella Cassa del Consiglio di Dieci, non ostante Appellatione —

Che de Beni tutti de Rei condannati con l'Auttorità sudetta debba prima esser estratto il terzo inviolabilm.te gl'altri due Terzi applicati, e divisi giusta la forma delle Leggi —

Vedendosi non esser datta la debita essecutione alla

parte

parte di questo Consiglio in materia di Condanne pecuniarie fatte da' Rettori, et altri publici Rappresentanti con l'auttorità, e Rito di questo Consiglio Le quali tutte Condanne devono esser portate interamente nella Cassa di esso Consiglio. Poiche alcuni ciò non ostante si sono fatti lecito ap=plicare et Convertire il danaro in altro uso con gran pregiudizio della Giustitia, et del Publico Servitio e dovendosi provedere ad un tanto disordine, et Levare à fatto ogni abuso, e corruttela.

Landesini Parte che conforme à quanto fu preso sotto li 16 7bre 1515: sia firmamente statuito e deliberato che il danaro di qual si voglia pena pecuniaria nella quale saranno condannati Rei di qualunque delitto & sentenza con l'Auttorità e Rito di questo Consiglio da' Rettori, e publici Rappresentanti debba esser contato nella sudetta Cassa non ostante qual si voglia appellatione, e preventione d'alcuno in contrario nissun eccettuato non potendo i detti Rettori, e publici Rappresentanti andar à Cappello nel loro ritorno senza portarne fede al Camerlengo di detta Cassa d'haver nel tempo del suo reggimento esseguita la presente deliberatione, et in oltre di non poter haver il Bollettino d'andar à Capello siano anco mandati debitori à Palazzo & in summa che non haveranno fatto contare di detta raggione ne se gli possa far gratia, remissione, dispensa, ò altro suffraggio, se non con le nuove balle di Consiglieri, e poi con li cinque notti di questo Consiglio. Et perche è conveniente di trattar con parte Generale quello che si habbia ad osservare intorno Le Confiscationi de beni delli condennati

all'auttorità et ritto sudetto sia pertinente, poiche de
di tutte esse Confiscationi debba prima esser estratto il
terzo interamente senz'alcuna pur minima diminutione
et il danaro mandar alla sudetta Cassa, dovendo gli
altri due terzi esser applicati, divisi e compartiti giusta
la forma delle Leggi sotto l'istessa pena alli Rettori in
tutto & tutto come di sopra è espresso delle Condanne pecuniarie.
Et perche se ben di certo tempo in qua nel conceder
il Ritto medemo con l'auttorità di confiscar Beni è stato &
si và aggionta la Clausola espressa, e chiara che il terzo
fosse portato nella detta Cassa come di sopra, tuttavia alcuni
Rettori non hanno pienamente esseguito l'ordine sud.o: sia anco
dichiarito e fermamente deliberato che le confiscationi
già spedite con l'auttorità et con la Clausola sopradetta venghino
comprese e sottoposte al presente Ordine, e debbano li Cassieri
di esso Consiglio scriver dove ricercarà il bisogno per
l'essatione del sud.o danaro. Ne possano similmente li
Rettori che al presente si ritrovano fuori nelle Città di T...
che hanno corso a Cappello se non porteranno insieme fede d'
haver mandato il danaro del terzo di esse Confiscationi
già spedite sin hora nel tempo del suo Reggimento facendo
ritrattar ogni partita e divisione, che fosse stata fatta sin
hora contra la presente deliberatione copia della quale sia
mandata alli Rettori e Registrata nelle loro Commission ne
possa in alcun tempo esser rivocata la presente, ò alterata
dichiarita ò altramente interpretata se non con le
strettezze sopradette:

Riformata ut in l'anno 1628: 21: 7bre quanto alle Condanne
pecuniarie ~

Cons.ri Cap.i Dec

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobb.
et Sapp.: Viris Octavio Cabrieli de suo mandato
Potestati et Bartholameo Michaeli Capitaneo
Bergomi, et successoribus, fidelibus dilectis salutem, et
dilectionis affectum.

Vi mandiamo nelle presenti Coppia di consenuto in
deliberatione del Senato presa li 14: Marzo passato
che prohibisse a' Rettori di obligar nelle loro sentenze
a' lavorar nella Casa dell' Arsenal a meza o tutta
paga. Commettendovi coll' auttorità del medemo d'
essequirla, e farla registrare in cotesta Cancellaria
a' memoria de successori nostri, dandovi aviso
della riceputa.

Dat: in Nro Ducali Palatio die 4, Aprilis Ind. IX 1671 –

Lodovico Franceschi Secr.

Segue il Decretto.

14: Marzo 1671 –

Rettori Le Sentenze Criminali de Magistrati, o Rettori
con che vengono obligati molti a' lavorar a meza
e tutta paga s'intenda commesso ai medemi di
astenersi nell' avenire dalle Condanne sodette
all' oggetto di sgravar il Publico di quanto più
si possa dal dispendio.

Bonhomo Bonhomi Nod. Ducal.

Rinovatione della Convenzione fra li
Sigri: Venet: et lo Stato di Millano

Publicata

Publicato il giorno 17 Agosto 1590

Essendo sino dell'anno 1571 et poi del 1577 stato trattato et concluso Capitulatione tra il Ser.mo Re Catolico et la Ser.ma Sig.ria di Venetia per mantener la quiete e sicurtà delli Popoli delli Communi Statti e per ovviare alli molti delitti e disordini che ogni giorno si commettono da Banditi ne Confini dell'uno e l'altro Stato et dominio, che non fosse lecito ad alcun bandito per caso atroce o per homicidio commesso con animo deliberato fermarsi in alcun luoco vicino alli Confini per miglia quindeci, et havendosi di nuovo trattato, e concluso a più particolar chiarezza tra li sodetti Ser.mi per maggiormente assicurare la sodetta quiete et sicurtà delli Comuni Stati, e per provveder alli eccessi così importanti, che alla giornata commettono li Scelerati nominati Corronici, et altri Banditi Però.

Li Clarissimi Sig.ri Francesco Longo Podestà et Alvise Corso Capitanio meritissimi Rettori di Brescia e suo distretto fanno publicamente intendere in essecutione di lettere del Ser.mo Dominio per deliberatione dell'Ecc.mo Senato.

Che niun Bandito per li soprascritti delitti non possi in modo alcuno habitare, fermarsi ne passar intorno alli confini per spatio di 15 miglia

sotto pena

sotto pena di poter esser impune offesi et [illegible]

et gl' interfettori conseguiranno tutti li Premii che

conseguiriano se facessero l'effetto nell'istesso Territorio

del quale sono banditi. Con espressa et manifesta

dichiaratione, che quelli che ricettaranno detti Banditi

et gli daranno aiuto e favor saranno castigati delle

medeme pene che incorono quelli, che ricettano, et

favoriscono i Banditi del proprio Stato.

Eccettuando però li Banditi nativi d'ambi essi Stati

che vivono bene nelle Città e Territorij loro, et parimente

li Forastieri, che da tre anni in sù habitano in essi

et fanno qualche essercitio.

Appresso fanno publicamente intendere che i Banditi per

li Casi qui di sotto espressi si daranno reciprocamente

et consegnaranno tutte le volte che per Lettere ò

dalli Ministri saranno da una parte all'altra

ricercati senza difficoltà alcuna et quelli che

dalli Ministri publici saranno ritrovati in

flagranti crimine per li medemi Delitti ponno

esser da detti Ministri perseguitati e presi

reciprocamente ammazzarsi, se però non si potrà

haverli altrimente nelle mani, senza incorrere

in pena alcuna.

Li Casi, et delitti atroci nella detta Capitulatione

espressi sono i seguenti.

Rebellione, Homicidio pensato ò deliberato Homicidio

commesso da chi habbia fatto altri due Homicidij

ancorche per quello non sia stato condennato

Ferita data à tradimento con Archibuggio à rota benche non ne sia seguita la morte. Falsificatione di Moneta, Diminutione di Moneta. La detta robba doppo di mia honesta ancor che senza carnal congiunzione. L'esso con monaca habitante in Monasterio. Sodomia. Ladraria alla Stradda. Falsificatione di Sigello del Prencipe o del Senato. Auelenamento, morte datta ali Officiali Ducale. Seditione ò insurgentie del Popolo contra gl'ordeni del Prencipe ò del Senato. Testimonianza falsa fatta e procurata ad offesa, dove si tratta di morte naturale, prohibitione di essecutione contra Rei dove si tratta di morte, ò di storpiaure.

Die 17. Augusti 1580. publicatum fuit in omnibus ut supra sub Lodia magna Brixiae Loco Solito per Preconem premisso prius sono duarum Tubarum Legente me Gasparo Tonaro Coadiutatore Cancellariae Pretoriae multis astantibus et audientibus.

Banniti e Forenses non comprendantur in Commune Serenissimi Dominij ad Stati Mediolanensi.

Proclama in Materia Banditorum.

Die primi octobris 1580.-

Li Clarissimi Signori Francesco Longo Podestà e Pietro Foscari Capitanio per la Serenissima Signoria di Venetia meritissimi Rettori di Bresia, e suo distretto in essecutione di Lettere del Serenissimo Dominio di 24 del mese passatto et deliberatione dell'Eccellentissimo Senato fanno publicamente sapere, che oltra la Capitulatione e gionta fatta con lo Statto di Millano la Serenissima signoria per meglio essequire la buona intentione dell'uno e l'altro Dominio, hà consentato con il sentimento dell'Illustrissimo Governatore di Milano che sia dichiarito

che siano

siano esclusi, et eccettuati dalla sopradetta Capitulatione et giontta, ne in alcun modo compresi gli Banditi nativi, et habitanti d'ambodoi detti Stati, i quali nelle Città, e Territorij Loro vivono pacificamente e senza offesa, et ingiuria d'altri. Similmente i Forestieri, che da tre anni in qua habitano in essi Stati, e fanno qualch'arte, et essercitio o altramente vivono pacificam.te, e da huomeni da bene; Con questo però che questi tali debbano contenersi e si contenghino al tutto dentro de loro Territorij, sotto pena d'esser privati del detto Commodo, e d'esser ancor Loro Relegati oltra gli 15: miglia statuiti a gl'altri Banditi inquieti se romperanno i Confini et di ciò saranno accusati e si haverà la verità della contrafatione. Et che sia in arbitrio delli Rappresentanti d'uno, e d'altro Dominio far dare un idonea sicurtà de ben vivere a quelli che habiteranno, o haveranno sospetto che facesano altramente

Die sabbati 9.na octobris 1540: publicata

Parte presa nell'Ecc.o Consiglio di X.ci 1625.

Adì 20: settembre

In materia de presentadi, e notadi in Raspa, et condanne pecuniarie.

1625: 20: 7bre in Cons.o di X.ci

Fu giustam.te deliberato e permesso che i presentati li quali trasgredissero li Limiti de Loro confini ad essi assegnati et quelli parimente che x debito di spese, o di condanne da L50: in suso fossero notati in Raspa con. . . .

potessero esser impune offesi, e morti, ma scoprendosi nel corso di tempo, et nell' essecutioni di dette Leggi e consuetudini, qualche corruttella, che merita emendatione per ovviare all' insidie, mal modi et come prohibite e detestate, che s'usano con offesa della Giustitia, e scandolo universale però:

L'anderà parte che qualunque e sia chi esser si voglia che dal giorno della presente deliberatione nel tempo avvenire amazzerà con archibugio, overo altre Arme da fuogo alcun presentado, che si trovarà esser fuori del Confin à lui assegnato non possa ne debba pretender, ne li sia concessa impunità per tall' homicidio, ma sogetto, e punito di tutte le pene, che sono statuite contro i delatori, et essercitatori de Archibuggi, Pistole, Pistoni prohibiti dalle Leggi, sia però lecito, e si possano amazzare detti presentadi, quando si troveranno esser fuori del Confine con Arme da taglio in modo tale, che e la Giustitia habbia suo luogo di contener li presentati in offitio, e di non abusare la publica benignità, et dall' altra che non siano insidiati, et con frande e malitia amazzati.

Et oltre di ciò prohibito del tutto il poter amazzar con Arme tanto da fuogo, quanto di qual si sia

altra sorte

altra sorte niuna eccettuata ne in altra maniera
che imaginar si possa alcuno che sia in Raspa
notato & sotto Causa di spese, ò condanne pecuniarie
ben possano questi tali contumaci della giustitia
esser presi et condenati all'esborso d'altrettanta pena
pecuniaria quanta fosse la quantità del debito
ò della Condanna discritta in essa Raspa la qual
pena duplicata resti irrevocab.te applicata alli
Captori; ne possa il reteno esser rilasciato
di priggione se prima non haverà sodisfatto
irretrattibilmente tanto il p.mo debito della Raspa
quanto il sud.o della pena sodetta, Et la
presente deliberatione sia publicata in questa
Città Terre, et Luoghi del Dominio Nostro
per la sua debita essecutione, et al medemo fine
mandata alli Rettori di Terra, e Magistrati
d'essa Città.

1620: Adi 23: Inditto publicata

Parte, 30: Luglio 1508

In materia di condur Panni di seta, et altra sorte di
mercantie in Venetia

Prohibitione delle Lavorine di Lana Foreshiere 14: 9bre 1667
Altra simile di Lavorine di seta, e Cordelle Foreshiere
30: Giugno 1663
Altra d'ogni sorte ecc. di Lavorare d'oro et contro
cassori ecc. d'..assero 24: 9bre 1666 -

1569: Adì 9: Ottobre Consegl.° di X.ci

Che non s' intenda Banditi di Venetia se non quelli banditi dalli Rettori diffinitive –

Per parte di questo Conseglio di 8, Luglio 1541: fu deliberato che tutti quelli che dall' hora in poi fossero banditi diffinitive, et in perpetuo d'alcun nostro Rettor sì da Terra come da mar & omicidio ouero altro fossero et s' intendessero etiam banditi di questa Città di Venetia, e del ducado con le taglie come in quella et essendo à proposito riformar essa parte & quelli che de cetero fossero banditi diffinitive da mar coll' auttorità ordinaria acciò che non siano privi di poter venir in questa Città, et d' essercitar nelli seruitij dell' Armata nostra.

L' anderà parte, che la sopradetta deliberatione di 8, Luglio 1541, sia refformata siche d° s' intendano esser banditi di questa Città se non quelli che saranno banditi diffinitive dalli Rettori nostri da Terra nelli quali debba hauer la predetta deliberatione la sua debita essecutione, si come fin hora l'è statta data restando reuocata in quella parte et & quelli che giusta la forma d' essa fossero de cetero banditi diffinitive, et coll' auttorità ordinaria delli Rettori da mar, non intendendosi però in questi quelli che fossero Banditi & Casi attroci e di tutte le terre e luochi del Dominio nostro.

Et la presente parte sia mandata à tutti li Rettori da mar, acciò la facciano publicar et la diano la debita essecutione

Intorno quelli

Intorno quelli che s'attrouano
in Seruitio Publico.

1576: 16: Marzo in Pregadi

Occorre spesse uolte, che quelli che uano al Seruitio del Dominio nostro in Regimenti, ò altri Carichi, da poi che sono partiti uengono citati e trauagliati, ò inanzi la Sig.ria Nostra, ò altri Magistrati del Palazzo, si che causa che non possono attender con tutto l'animo et pensier loro al Beneffitio delle Cose nostre si come ricerca il bisogno. Onde non essendo conueniente, che quelli che lassano le Case loro proprie & andar al Seruitio della Sig.ria Nostra siano & dal uia molestati.

L'anderà parte, che quelli che sono, et nell'auenire saranno elletti & andar fuori al Seruitio del Dominio nostro, non possano doppo partiti à modo alcuno esser citati molestati, ò trauagliati da alcun Magistrato, Consiglio, ò Regimento & qual si uoglia cosa, nella quale si tratti d'alcun danno, ò interesse delle cose loro particolar che non fosse principiata inanzi la loro partita à fine, che possano attender con l'Animo più quieto alli nostri Seruitij, ne possano li Consiglieri nostri, ò altro qual si uoglia Magistrato, Cons.o, ò Regimento contrafare alli ordine presente, e tutto quello fosse fatto in contrario sia di niun ualore. &.

C in materia de salui Condotti Conso. di Xci.
1594: Adi 16: Febraro.
L'anderà parte che alcun Rettori Generali così da Terra come da Mar, ne meno altro Capo Reggimento o Publico Rappresentante Nostro non possa senza ordine espresso di questo Conseglio conceder Salui Condotti, ne assicurar per quai si uoglia tempo in voce ne in Scrittura alcun bandito per questo o per altro Consiglio o magistrato di questa città o Rettor di fuori sotto pena contrafacendo di pagar ducati mille da esser applicati all'Arsenale e da quelli tolti immediate per gli Auogadori nostri di Comun, o per i Cappi di questo Conseglio. Essendo obligati al loro ritorno di portar fede autentica fatta da suo Secretario, ouero Cancelliere, et sottoscritta anco da suo successore con giuramento che nel loro tempo non sia stato concesso salvo condotto ad alcun Bandito di qualunque sorte si uoglia. Senza la qual fede non possano esser lassiati andar a Capello per modo alcuno ne esser elletti in alcun Reggimento Magistrato o uero Carico Publico. et li Salui condotti ouero assicurationi de Banditi in qualunque modo fatti da loro siano nulli, et di niun ualore come se fatti non fossero ne li Banditi possano da quelli riceuer alcun pur minimo beneficio o comodo ma siano immediate esseguite contro d'essi le loro Sentenze et la presente parte sia mandata a tutti li Rettori Cappi da mar

et li

et i Regimenti così di Terra come di Mar; la sua inviolabile essecutione, con ord.e che debbano farla publicare, et sia posta nelle Commissioni

Che s'osservi la Bolla di
Clemente Settimo. in Pregadi

Cum a summo Pontifice Clemente 7.mo concessa fuerit bulla dei 11 Februarij 1529: contra Clericos primae Tonsurae, et quattuor ordinum committentes delicta deliberavimus cum Consilio nostro Rogatorum die 12: Aprilis 1530: et ita committimus tibi, quod cum Festo Paschae Resurrectionis Domini semel in anno debeas requirere ordinarium loci tibi commissi vel substitutum eius quod faciat publicare in festo solemni in sua Ecclesia dictam Bullam, quae est registrata in Cancellaria tua et si forte dictus ordinarius aut substitutus non permitteret fieri publicationem ipsam debeas sequestrare introitus illius secundum tenorem Bullae de qua quidem requisitiones tenearis tibi fieri facere fidem adeuntem hoc sumit attentari non enim incipit contumacia sua nec poteris sgravari in maiori Cons.o ad aliquid nisi post quam fidem praedictam praesentaveris.

Segue la Bolla di Clemente 7.mo

Tutti li Chierici siano nel Criminale
sottoposti al Giudice secolare.

Clemens Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam Romanus Pontifex Justitiae Custos et Auctor Privilegium Fori Clericis concessum, ita

sic tuetare et restringi debet ne clericali Privilegio
confidentes aliis confidentius cum Animarum suarum pernicie
in curas faciant ne quod a Romanis Pontificibus in
bonorum favorem est indultum mali et criminosi peccandi
licentiam subministret. Cum Dilecti filii Nob. V. Andreas
Justo et Dominicus Venerio et Dilectus filius Marcus
Pandulfus Doctores et Equites Aloysius Gradonicum
Aloysius Mocenicus Equites et Laurentius Bragadenus
Oratores suos ad obedientiae munus nobis exhibendum
nuper destinatos ad exponi facere precipue eorum
ditionis subditos hoc tempore reperiri qui prima
tonsura ordinibus minoribus ea gratia insignati
student non ut Religiosi inservientes divinis
obsequiis mancipentur sed dumtaxat ut ad
Iudicium iurisdictione praecipue cum aliquo in
Crimine deprehendantur se eripere possint
quo fit ut ad delinquendum longe faciliori produ-
ctione animadvertentes Iudices Ecclesiasticos
delinquentibus non mortis sed carceris poenas
imponere quare Oratores praefati dicti
nominibus nobis humiliter supplicari fecerunt
ut si Clerici praedicti non divinis Amore
cavere saltem formidine poenae quae aliis
que eorum statibus conveniunt obtineant
Ac aliis super premissis opportune de
benignitate

sericquitate Apostolica dignaremur. Nos
itaque huiusmodi supplicationibus inclinati
Auctoritate Apostolica denovo praesentium
statuimus et ordinamus quod de caetero
post trimestre a die publicationis praesen-
tium computandum coniugati quam alij
dicti Dominij Clerici etiam ad minores ordines
promissi non beneficiati nec in sacris
ordinibus constituti cuiusque dignitatis
status gradus ordinis uel conditionis
fuerint privilegio Clericali in Criminalibus
dum taxat gaudere nequeant sed tales
Clericali caractere insigniti ac in minoribus
constituti sed non beneficiati et Alij qui etati
Legitime ad ordines suos suscipiendos in ordines
sacros non susceperint diquenses pro tempore
& iudices seculares capi inquiri et iuxta eorum
demerita omnibus poenis quibus more Laici delin-
quentes de iure puniri deberent libere et licite
puniri possint nec se sub praetextu privilegij Clericales
tueri ac deffendere et ad Curiam Ecclesiasticam
recurrere ualeant et ne Clerici ipsi eo quod sine
admonitione moniti non fuerint aliquam excusationem
praetendere aut alegare ualeant quod Tenentes
iterare singulis annis in aliqua solemni Festivitate
saltem semel dum taxat & locorum ordinariorum
seu ordinarij ipsi absentes fuerint ~

Che non siano Erete Confraternità ò
Redut.^mi Secolari senza licenza del Senato.

Marcus Ant.^o Memo Dux Venetiarum.

Federico de Cabalij Rett.^i et Cap.^o Crema

Volendo Noi proveder, et ouviare alli disordini et inconuenienti che seguono p l'errone Institutioni de Colegi e Confraternità che vengono fatte senza licenza della Signoria Nostra. Vi commettemo coll'Auttorità del Senato, che non dobbiate permettere che siano erreti Collegi confraternità, ne fatte altre redutioni Secolari di qual si voglia sorte senza Licenza del Senato, ma sempre th'occorrerà, che in quella Città e suo Territorio, ò altri luochi à Voi sottoposti si voglia d'alcuno fare qualche erettione ne darete auiso alla Sig.^ria Nostra & aspettare di riceuere l'assenso e beneplacito Publico.

Die 23: 7mbris 1654.

Che li Cavallieri di Malta possino
portare l'Armi in Campagna.

Al Rett.^i e Cap.^o di Crema 25: gen.^o 1661 -
et 16: Marzo 1662 -

Curiali Cancellieri paghino le d.^me di
3: mesi, in 3: mesi -

Molti disordini, e preggiuditij al pub.^co hauemo osseruato andar derriuando dall'essecutioni ritardate, ò da pagam.^ti di ricostati delle d.^me dell' Visitori Ancivese de Cancel.^ri Curiali et altri Ministri de Reggimenti che sono tenuti pagarle, onde uenimo col Senato à decretare che tutti li predetti debbano hauer saldato l'intiero debbito

Loro

-loro per questa Causa per tutto il corrente mese; et de cetero pagarlo di 3. mesi, in 3. mesi, così che non sia alcun lasciato andar in resto, in pena à chi spetta l'essecutione di pagar del proprio, ne possa alcun Ministro passar finito un Carico nell'altro se non haverà da quel Rettore, al quale haverà prima servito fede d'haver sodisfatto integralmente alle Xme come sopra, la qual fede sia mostrata da lui al tempo del giurar la Carica, senza la quale non le possa esser permesso d'accettarla, e doverà la presente esser registrata dove occorerà &c.

[...]ma gbre 1639:

Aviso alle Città d'alcune presese
Pontificie dalla Serma Republica

Sicome la Republica Nra ha con sommo e veramente paterno Amore protetto li suoi sudditi procurando il loro Bene come di Carissimi, e dilettissimi figli così s'è gloriata d'haverli sempre conosciuti in tutte l'occorenze per fedelissimi e sviscerattissimi, ne havendo in alcuna occasione perdonato ad alcuna spesa ne alle Vite de propij Cittadini per conservarli in Stato quieto, e tranquillo.

Onde trattando hora il Pontefice di farne ritrattar quelle Leggi e consuetudini, che li hanno per fine di conservare li Beni, le Vite, et l'honore d'essi sudditi habbiamo giudicato conveniente fare communicare quanto passa, come è solito fare il Padre con li suoi figli.

Noi dunque, hi data di principio della idea Legge dall'infinita Clemenza del Sig.re Dio il Dominio di questo Statto, senza riconoscer altro superiore, che S.D. maestà et in consequenza li fu concesso quello ch'è proprio del Prencipe supremo. cioè il far queste Leggi che sono statte il Beneffitio dello statto e de Sudditi Nostri, et di giudicar gl'Ecclesiastici, massime in così gravi, et atroci, dal che dependendo la tranquillità e sicurezza delli medemi Sudditi, e così per mille, e diversi anni habbiamo mantenuta illesa questa libertà; per la quale quanto sia statto sparso, e da Noi, e da Nostri Cittadini tutte l'Historie ne sono piene.

Hora mò havendo Noi rinouato due Leggi che sono in conformità di quelle che sono statte rettificate da nostri Maggiori l'una che prohibisse il passar dei Beni immobili Laici in persone Ecclesiastiche senza nostra licenza et l'altra che non siano di novo fabricati Monasterij, et altri luochi Pij senza nostro Consenso; et fatto retenere per ordine del Cons.o Nostro di X.ci un Canonico Vicentino et l'Abbate Brandolino imputati di Casi gravissimi et atrocissimi: è venuto in pensiero al medemo Pontefice contro quello che non pensò mai alcuno de suoi Ill.mi Precessori di volere che siano cancellate le dette Leggi da nostri Annali, et che li detti Canonico, et Abbate siano rimessi al Foro Ecclesiastico. Le quali

cose

cose non è possibile che da Noi siano fatte
senza abbandonare la difesa de Beni delle vite
et dell'honore de nostri Sudditi, et Figlioli et senza
distruggere quell'auttorità e potestà, che ci è data da
Dio Benedetto, così nessuna raggione uuole che ci
dobbiamo astenire, perche ogn'uno chiaramente
uede che chi rivocasse dette Leggi e cedesse di
giudicare li Ecclesiastici ni Casi atroci conforme
all'immemorabile consuetudine approbata, et
attestata dai Breui dei Sommi Pontefici, perderia
à fatto quella libertà che habbiamo conseguita dai
nostri maggiori, tanto più che se si lasciasse passar
li Beni Laici ni persone Ecclesiastiche certa cosa è
che in poco corso di tempo passeriano ni esse tutti
li Beni Laici, essendone già peruenuti tanti quanti
ogn'uno sa, et che in occorenze delli bisogni della
Republica le grauezze, et le fattioni sopportate da
Nri Sudditi sopra minor quantità de Beni di
persone, conueriano riuscir loro insopportabili
oltre che il Prencipe uenisia à scemare grandemente
delle Rendite, uero mantenimento delli Statti. et
quanto al non potersi di nuouo fabricar Monasterij
Chiese e simili Edifficij senza nostro Consenso.

Questo ueramente oper molto conueniente al douere
et honesto così, perche non s'introduranno nel nostro
stato persone non conosciute et atte al perturbare
il tranquillo uiuere nelle nostre Città, et per quel

rispetti ch'anco giustamente douémo hauere della sicurezza delle nostre Fortezze, come perche queste noue società de Huomini, non uenghino à leuare li necessarij alimenti alli Vecchi, la santità de qsti già tempo è stata conosciuta, se bene non siamo anco mancati di concederne licenza quando ne siamo stati ricercati anco doppo la publicatione della dta Parte, et ciò il giudicar gl'Ecclesiastici & sicurezza uniuersale, è comprobata da Sommi Pontefici. -

Queste tutte Cose, et ualidissime raggioni uolemo et col Senato ui Commettemo che fatto ridurre quel Mag:co Cons:o debbiate con accomodata forma di parole rappresentar à quei fedelissimi Nri assicurandoli che si come dette leggi sono state fatte e rinouate da Nostri Maggiori & la protettione de Nostri suddití e conseruatione de loro Beni, così non lasciaremo d'osseruare di continuo tutto quel o che portesse riuscire à loro beneficio, sicuri della loro continua diuotiones, e fede. et facendole conoscer quant'indebito, et ingiusto sia il tentatiuo del Pontefice, et quant'habbiamo raggione di ressistere, massime & che non ne habbiamo scrupolo alcuno nella nostra conscienza, restando confirmati dal Conseglio, et parere d'Huomini Ecclesiastici nella Theologia et nella sacra Scrittura che hanno diffusamente scritto à diffesa delle

nostre

nostre raggioni e sustentano ch'ogni escommunicatione et altro che facesse il Papa sia nullo. Stante che dove non è peccato, non vi può esser luoco di censura et perciò siamo certi che ancor essi li . . . maggiori sono sempre stati havuti & perseripsi nelle fortune nostre conservevano la solita fede verso la Rep.ca Nostra, la quale non mancherà in tutti li casi della debita provisione & loro diffesa, et manutentione volendo non di meno che sia noto a ciascuno che sempre vovemo riconoscer nelle cose spirituali la Sede Appostolica, e riverenti ubbedientissimi Figli come habbiamo fatto & tanti secoli, sì come nel Dominio Temporale non volemo havere altro superiore, che Dio, il quale essendo sempre dalla parte della Giustitia speriamo anco, con grand fondamento, che ci haverà nella sua Santma protettione.

Die 20. Aprilis 1606:

Gio: Francesco Marchesini Sec.rio

Segue una delle Parti.

1603: 10: Genaro in Pregadi

Che non si fabrichino Chiese, o altri luochi Pij senza licenza del Senato.

Dalli sapientissimi Progenitori Nostri sono state fatte molte deliberationi, e principalmente 1337: 22: Maggio nel Maggior Cons.o del 1515: 11 Giugno in questo Cons.o, et del 1561 - 27: Nove pure nel magg.r Consiglio

che non si possano in questa Città fabricar Chiese Monasterij, Hospitali, et altri luochi pij senza licenza di questo, e d'esso Maggior Cons.o con le quali hanno regolato in modo questa materia, che in essa non si multiplica più, come si faceua p.ma senza la debita obbedienza e saputa della Sig.ria Nostra -

Et perche da certo tempo in qua pare che nella medema materia lo stesso sia introdotto nelle Città Terre, e Luochi, della Sig.ria N.ra così da parte da Terra come da mare e' conueniente dare il med.o Ordine nelli Luochi soprad.ti Però.

L'andarà Parte, che sia commesso à tutti li Rettori delle Città, Terre e Luochi della Sig.ria Nostra, così terrestri come Marittimi, che non debbano p. l'auenire permettere a' chi si sia Persona Religiosa, come Laica Scuole Confraternità et Altri sotto qual Nome, ò titolo che dir ò imaginar si possa, che fabrichi ò faccia construere Monasterij Chiese, Hospitali, ò altri luochi di Religiosi, ò Secolari nelle Città, Terre, e Territorij sottoposti alla Loro giurisdittione senza licenza di questo Consiglio sotto pena alli Contrafacienti oltre le contenute nelle soprad.te Leggi di bando p. petuo di questa Città di Venetia, e suo distretto, e di tutto il Stato Nostro, et in pena rompendo li Confini di morire in priggione, e la fabrica fatta sia persa, e similmente il fondo da esser diuiso il tutto p. metà trà chi farà l'essecutione, et il

Denunciante

denonsianze la quali essecutione sia comessa a tutti li Rettori Nostri dove fosse fatta la trasgressione et alli Avogadori di Comun sotto debito di Sacramento per in pena de ₤ 500 da esser tolta per cadauno di Coll.o Nro et applicata all'Arsenale. Et la presente parte sia mandata à tutti li Rettori nostri così da Terra, come da Mare presenti, e posta nelle Commissioni delli Successori per la sua debita essecutione ~.

1661: 27 settembre in Pregadi

Circa li suffraggi per essentione de Dacij

Da noi sia preso che resti comesso a Presidenti del Collegio de 20. Savij del Corpo del Senato presenti e successori di non conceder alcuna lettera di suffraggio in proposito d'essentione riguardante materia de Dacij quando nelle concessioni non sia dichiarito essentione etiam de dacij in conformità di quello dispongono le leggi specialmente 13 Genaro 1636: 14 settembre 1599: et 19. pur settembre 1651: che restino col presente Decretto rassignate, intendendosi così ritrattati tutti que. suffraggij che già fossero statti concessi contro la forma delle leggi, così ricercando il Pub.co servitio in tanto importante materia.

Nella stessa materia

1662: 6: maggio in Pregadi

Osservandosi che non ostante il Decretto di questo Cons.o 27: settembre prossimo passato vengono contro il tenore del med.o concesse lettere di suffraggio da Presidenti del Coll.o

de 20: Savij del Corpo del Senato ad instanza de particolari, con espressioni di disobligar li stessi del pagamento de Sanj con quel pregiuditio ben noto alla prudenza di questo Consiglio conoscendosi necessario invigorir li Decreti in questo proposito, et troncar affatto gl'abusi introdotti.

L'anderà parte et riservare tutte le leggi e terminationi fatte da Delegati del Senato in proposito de Priuileggi et essentioni da esiuerssamente dichiarito, che da Presidenti del Coll.o de 20. Savij Sod. non possino esser date lettere di suffraggio ad alcuno, et essentarlo dal pagamento de Sanj quando nelli Priuileggi non ui sarà particolarmente espresso essentiono de Sanj, a nonna di che restà incaricato il Nod. che farà il Registro d'esse lettere includer nelle medesime la Copia de Priuileggij sostantiali de quali si faranno formar le lettere e perche possino esser riconosciute le validità delle medeme essentioni. In pena allo stesso Nodaro che trasgredisse l'ordine sodetto, ò suo Coadiutore de D.ti 200: per cadauna volta da esserle leuata dà uno delli Auogadori di Comun, et applicata all Arsenal Nostro oltre quelle altre pene che fossero conosciute aggiustate alle trasgressioni

Li Rettori tutti a quali capitassero simili lettere mancanti del sodetto Requisito non possano dar l'essentione mà espedir immediate alla Sig.ria Nostra per notitia

di q.to

di questo Consiglio, et acciò possino dal med.mo esser gl'ordini che fossero conosciuti necess.rij a publica Cautella e servitio. Et perche è conveniente mantenere à sudditi quelli Privileggi, che dalla Pub.ca benignità sono stati concessi et confirmati, e ne quali vi fosse la parola d'essentione, così non deve mai rendersi ricluso in essi Datij quelli della Marina, Seda, Ducato per Botta, et imbottadura quali in ordine a Decreti nella loro institutione devono esser pagati da essenti, e non essenti privileggiati, e non privileggiati, et etiam separati come fù sempre di Pub.ca Intentione, et della presente deliberatione ne sia mandata Copia a tutti quelli Rapresentanti, ove s'affittano, et essigono Datij per la sua particolar essentione.

1667: C.cio di X.ci Zonta. in Pregadi

Tutti li Rapresentanti dove è Camera nel termine di giorni otto doppo il suo ingresso sono obligati far cavar notta del tutto il Danaro che dal suo Precessore sarà stato mandato alli Magistrati in Venetia in pena di non poter andar a Capello quando no portano fede d'haver ciò esseguito.

Che non possino li Rettori portar loro il Danaro, ma al saldo d'ogni Cassa quando vi è danaro sufficiente mandarlo, e di là del meno ogni otto mesi –

Che al tempo del terminare la Cassia si trovasse alcuna summa di Danaro nelle mani il Rapresentante doverà esser contato dove s'aspetta in termine di gi.ni tre

doppo il suo arrivo in Venetia sotto pena d'intacco di Cassa; e nelle Commissioni &

Petitione della Quarantia

Che in Caso d'archibugiata in pura rissa s'amettano le Diffese & Latere 1615: 14: Giugno. –

Quod ista opinio Sp: D. Hieronijmi Cornelio olim Potestatis Brixie contenuta in eius literis die 9: Januarij proxime preteriti quod non intendit admittere Joannem Bersatorum ad diffenzione eius filij in Causa in pura rissa seguita ad Scoppi in loco Castri Territorio Brixie, ut in eius tamquam oppinio male et inde bite lata rationibus et Causis huic Cons.o dictis et allegatis eiusdem Consilij authoritate iuridatur, cassetur, revocetur et annulletur, ita ut de cetero sit nullius valoris, efficacie uel momenti, tamquam si minime facta fuisset et de presenti iniunctione iuridatur Sp: D. Pot.a Brixie quod ea pro nulla habeat ac si minime facta fuisset.

Diffe. & Latere

Quando si concedono le diffese & Latere, havemo che si pratica nei Casi puri anco di morte, ov si condana corporalm.te, o bandisse ma seummariam.te

Al Podestà di Bergamo –

Franciscus Ericio Dux Venetiarum.

Significamus Vobis, quod hodie in Consilio nostro de 40 – C.V.

Deputato

Reputatis explicitare V. Nob. Francisci Quirini
Advocatoris Communis Nostri posita et capta fuit pars
tenoris infrascripti Videlicet.

Quod ista sententia Sp. D. Aloysij de Mulla Potestatis
Bergomi qua sub die 5: Xmbris 1641. banivit
Antonium Rubeum dictum Minostum ex Lovere in perpe
tuum, ad alternativam Vitæ tenoris ut in ea, tamquam
sententia male, indebite et ab ordine facta eo
quia ab concesse fuerint diffensiones et Patrem
prædicto Antonio et cum in eis suis diffensionibus
fuit a parte Sp. D. Potestatis expeditus sine aliqua
proclamatione intimatione aut termino deffensionum
ac etiam quia attento actu prædicto de concedendo
diffensiones ut supra et stante fideiussione et ipsum
præstita de solvendo quidquid prædictus Antonius
condemnatus fuisset non poterat eum banire sed
solum pecuniarie condemnare. Auctoritate huius
Consilij rationibus et causis modo dictis deductis et allatis
incidatur cassetur revocetur et annulletur ac si numquam
facta fuisset et quod scribatur Sp. D. Potestati Bergomi quod
sententiam prædictam pro nulla habeat et quod nomen et
bannum suprascripti Antonij Rubei Aboleri, Cassari, et
depennari faciat ex omnibus libris filtijs Raspij et
registris in ea ... quibus descriptum et annotatum repe-
riretur appareret: eiusq. absolutionem publicari faciat in locis
solitis et consuetis illius Regiminis ad clarum omnium intelle-
gentiam, et quod actus Sp. Pot.is suprascripti die 28. ... ann. 164[illegible]

uod cum Curia terminaverit concedendas esse diffensiones
q. Patres supradicto Antonio cu omnibus ab ea deuctis exceptis
Constitutis et depositionibus inidaz: cassentur revocentur et
annullentur ne si minime facta fuisset venientendo denuo
... Domini Bergomi de hoc ... servandis
... et Iustitiae administrare habeantur ... cum
... nostro ... mandamus et ...
Dictas et omnia et singula in ea contenta observare
exequi, adimplere ac ab omnibus executione debita
demandari facere ... in ... parte ...

Die 28: Iunij 1672:

Che non si conceda licenza a Tribunali
Ecclesiastici d'esaminar Testij Secolari se non
con espressione de nomi et ... et occasioni.

Franciscus Contarini Dei Gratia Dux Venetiarum ... Contareno ...
Laniq. Fori Iulij. -

In qualche loco è stato introdotto il darsi licenza a Vescovi e
Tribunali Ecclesiastici, d'esaminare nelli loro Fori Testij.
Secolari generalmente senza espressioni de nomi e prescrit-
tione di tempo il che non essendo conveniente, è contro
à quello che li medemi Ecclesiastici accostumano nel
conceder l'esame de Preti, e Frati et altri à loro
sottoposti. Simili licenze però in avvertenza doveranno
esser concesse non generali mà specificate col nome di
quelli che si riceverà che saranno esaminati, tempo et
occasione del detto Esame, che così vi commettemo
col Senato, et della risolutione delle presenti e la

debita

debita loro essecutione ci darete aviso
Die 13. octobris 1635. –

Che li Vescovi non possino far ritenere
alcun Dicitore o Regolare Ecclesiastico
se non fà ricorso al Foro Seculare et
l'esprimino le Colpe. –

Franciscus Molino Dei gratia Dux Venetiarum &c. Thodero Barbi Pot.
et Io: Grimano Cap.° Verone.

È uso antico e seru e sempre praticato appoggiato à Decreti
et accordati, che nelle retentioni che sogliono fare li
Vescovi di alcun secolare Ecclesiastico il Vescovo fà ricorso
ai Rappresentanti & haver il braccio secolare con dichiaratione
della persona delinquente, e delle Colpe, et all hora se gli
concede l'ordine in scritto perche apparisca che altrimente
il Rettore non commandi à ministri di Giustitia così è
osservato in ogni città et è solito osservarsi in tutte le città
nostre; hora intendemo che in alcuni luoghi ci siano
pervertito questo buon uso non solo, ma sia praticato
farsi una sola licenza generale & tutto il Reggimento se
sarebbe in tutto contrario e pregiudiciale alla giurisdittione
e potestà secolare, Dide perche si camini di & tutto
& le vie praticate hauemo deliberato di commettere
in ogni luoco l'osservatione puntuale di quanto è
predetto, et a voi la commettemo se in alcuna parte costà
fosse alterata, anzi perche ogn'uno n'habbi la regola
Commettemo che sia il presente ord.e registrato in tutte
le Commissioni de Rettori.

Dat: Die 12. Junij 1649 –

Che non s'impegnino robbe Ecclesiastiche

Intendemo che sopra li monti di Pietà seguono pegni de mobili, et altre argentarie di monasterij e Chiese e ciò con abuso insoportabile contro la dispositione delle publiche leggi. Volemo però che resti troncato il corso di questi inconvenienti. Commettemo col Senato dar ne ordine a quei custodi accioche non habbiano più a ricevere in modo alcuno pegno di simile qualità di robbe e se alcuna ve ne fossero dovendo portarne l'aviso al magistrato sopra li monasterij di questa Città, che hà la sopraintendenza di tal materia acciò possino ordinare che restino le medeme disimpegnate et reimpegnate, e servino solo al culto, e decoro del signor Iddio à che sono particolarmente destinate.

Die 20: Aprilis 1659:

1664: 4: Agosto

In Cons.° di X.ci

Viderà parte che salve e riservate l'altre parti in materia de Relegati, et in particolare quella 22 Xbre 1634: e 20. Agosto 1639: sia preso e fermamente statuito, che imposterum se ne quando si condannerà qualche reo alla Relegatione di Candia, se gli ingiongerà obligo di Fabricare una Casa à commodo, e lustro di quell'importantissima Piazza, che di questo modo è stata decorata di molte Fabriche con rilevantissimo profitto hora tralasciata tall'obligatione ne risente la Piazza medema quell'avantaggio che dalla viva voce del General Foscarini ritornato da quella Piazza viene raccordato. Conviene però dal molto prudente con zelo suo sugerito commutarli d.° beneficio con qualchè altro aggravio à Relegati, che ridondar possa in qualsi

servitio

servitio della stessa Fortezza.—

Che però sia preso, che à tutti quelli Rei che de cetero saranno condañati dà questo Consiglio ò dà altro Magistrato, ò Regimento ussin eccettuato alla Relegatione non solo di Palma, ma di qualunq: Luogo dovrà essere nelle loro sentenze, e condañe aggionto l'obligo di qualche esborso di danari conforme dal Giudice & sua prudenza sarà stimato necessario, havendo riguardo alla qualità delle Colpe, e delle persone da esser fatto contar senz' altri aggionti alla Camera di Palma à dirittura et applicato alla Reparatione di quelle Fabriche, et delle Fortificationi come sarà stimato più conferente, et agiustato da chi pronontierà la sentenza. —

Ne possino intendersi principiato à Rei il tempo della Relegatione se prima non sarà per loro parte stato adempito intieramte detto esborso, et della presente sia mandata Copia à tutti li Rettori da Terra, et da mar per nostra, et per sua intiera inviolabile osservanza in ogni tempo.

Che non possano esser fatte Condanne per via di dichiaratione ma per signatura.

Carolus Contareno Dei Gra Dux Venetiarum Nobb. et sapp.ns viris Nicolao Venerio de suo mandto Potestati, et Petro Fraderico Capitno Bergomi fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum

È stata praticata nel Regimento dei Precessori di Vi Capitno un introdutione molto dañata et impropria di segnarsi le sentenze di condañe pecuniarie ..re per signatura altro per dichiaratione, et altre sotto queste

formali parole, sia levata la pena, et con tali nuovi insupitati titoli s'è tralasciato di far capitar le medes.me condanne in Camera Fiscale, e di far contribuir li aggionti destinati al Publico a [illegible] all'Academia et attione quelle & signatura sarebbero valide come permesse dalle Leggi quando venissero publicate in tempo, ma col tralasciarsi questo necessario requisito, si pretende d'esentare dalli aggionti [illegible], che a modo alcuno non deve seguire.

Volendo però Noi apportar rimedio a tali pregiudicialissimi abusi, vi diciamo col Cons.o di X.ci che, ancor che [illegible] stimasse di capitare le sentenze di condanne, remissione & segnatura, queste non habbino ad esser valide, se non saranno publicate in tempo, il che habbia pure a seguire nel tempo statuito dalle Leggi et col [illegible] delle [illegible] in Camera siano anco pagati interamente li aggionti e a tal natura di condanne & dichiarationi e sia levata la pena, come pure sotto qual altro si sia nuovo titolo ò pretesto. Volemo che siano totalmente prohibite in pena alli Rettori, e Cusali che le facessero (quali in ogni caso siano sempre nulle et invalide) di pagar ogn'uno il doppio dell'intiera summa e lo stesso ai Camerl.ghi o a chi notasse l'atto, e la scrittura oltre il restar privi di mai più essercitar carico Publico e li ministri di Camera che ricevessero condanne senza li aggionti di restar pure doppiamente debitori oltre le maggiori pene, à tutti che fosse conosciuto meritare le trasgressioni. Farete registrare la presente nelle nostre Cancellerie, et in Camera & la continuata osservanza et ne renderemo notitia.

Dat. in Nro Ducali Palatio die XVII Xbris Ind. 9. 1655. Ex.us Cons.ii X.m Secret.mi

[illegible] Zuanini

Civran

Circa il modo di concedersi le licenze di esam.^e Testimonij al Foro Ecclesiastico

Franciscus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob.^s et sap.^{tibus} viris Hieronimo Bono de suo mand.^o Pot.^i et Augustino Dano Capitaneo Vincentie fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum.

In qualche luoco è stato introdotto di darsi licenza a Vescovi, e Tribunali Ecclesiastici d'essaminare nelli loro Fori Testij secolari generalmente senza espressione de Nomi, e prefissione di tempo, il che non essendo conveniente, e contrario a quello che li medemi Ecclesiastici acostumano nel conceder l'Esame de Preti, et frati, et altri a loro sottoposti simili licenze. Però in avvenire doveranno esser concesse non generali, ma specificate col Nome di quelli che si ricercherà che siano esaminati, tempo et occasione del detto Esame. Che così vi commettemo col Senato, et della ricevutta delle presenti &c. in uno de fine essecutione et darete aviso.

Dat. in Nro Ducali Palatio die XIV octobrij ind.^e 4.^a 1635.

Marc' Ant.^o Padavin Secr.^{rio}

Contro quelli che comettono delitti nelle Chiese, e Luochi Sacri.

Franciscus Donato Dei Gratia Dux Venet. &c. Nobb. et sap.^{ti} viris Andree Lauretano de suo mand.^o Potestati et Vicecap.^{no} Marcantonio Capit.^o Brixie

Significamus vobis quod die 26: mensis praesentis in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, viz.

L'anderà parte che per auttorità di questo Consiglio sia preso e fermamente deliberato, che li delinquenti che comettessero

e luochi sacri di tutte le Città Terre, e luochi del
Dominio Nostro così da Terra come da mare, mettevano
a tanto delitto, & il quale debbano esser puniti criminaliter,
non possino esser puniti di minor pena che di Bando,
overo di servir alla Gallea alla Catena, & quel tempo
che alli Rettori et Giudici nostri parerà conveniente
alla Giustitia, secondo la qualità del delito et oltre
tutte l'altre pene siano tenuti et astretti alla satisfattione
della spesa che si farà & riconsigliar la Chiesa et luochi
consacrati da loro violati e profanati, come è
conveniente et la presente parte sia mandata alli
Rettori delle Città e luochi nostri sopradetti, e posta
nelle loro Commissioni acciò se li sia data la debita
essecutione & servitio del Sig.r Iddio, consolatione e
beneffitio delli Buoni, et honor del Stato Nostro. Quare
auctoritate suprascripti Consilii mandamus vobis ut
suprascriptam partem observetis, et ab omnibus inviolabiliter
observari, et in actis Cancellariae vestrae ad successorum
memoriam registrari faciatis, nec non in locis solitis
publicari.

Dat: in Nostro D.le Palatio die 8, Augusti Ind. 4: 1547.

Contro li Mascherati

Franciscus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum Nobb. et Sapp.bus
Viris Jo Aloysio Valerio de suo mand. Potestati et Gabrieli
Mauroceno Capit.o Brixiae Fidelibus dilectis salutem et dilectionis
affectum. Havendo havuto aviso de mascherati armati che vanno p.
li Territorij nostri con spade, et arme diverse, e far inconvenienti-

et conservatione del quieto vivere di quelli fidelissimi nostri havemo deliberato con il Consiglio di Dieci et Zonta provederli che tanta licenza non procedi, però con l'auttorità di esso Consiglio vi Commettemo che dobbiate far proclamar nelli luoghi che vi parerà che se sarà trovato alcuno di detti malfattori in quello territorio giorni quattro dapoi il proclama possa esser amazzato da cadauno impune, et che li huomini ogni fiata che si vedino li detti malfattori siano obligati dar Campana a martello e prenderli, et amazzarli, et l'Armi con Cavalli danari et ogni altra Cosa che se gli trovassero siano di quelli che gli prenderanno o amazzeranno.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 8: Julij Ind. 7.ma 1549.

Circa il modo che devono tenere i
Publici Rappresentanti nel
conceder a Vescovi Ministri &
la retentione d'Ecclesiastici.

Franciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum Nobb. et Sapp. Viris Angelo Corraro Equiti de suo Mand. Potestati et Joanni Marino Capit.o Brixiae Fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

È uso antico, e sempre pratticato appoggiato a decreti et accordati che nelle retentioni che vogliono far i Vescovi d'alcun secolare, ò Regolare Ecclesiastico il Vescovo fa ricorso al rappresentante & haver il Braccio secolare con dichiaratione della persona delinquente,

e delle Colpe et all' hora se gli concede l'ordine in scritto
senza apparenza che altri che il Rettore non commandi à
ministri et Giustitia così è osservato in questa Città et
è solito osservarsi in tutte Città nostre. Hora intendemo
che in alcuni Luochi venga preuertito questo buon uso
non solo, ma praticato farsi una sola licenza generale
per tutto un Reggimento, che sarebbe in tutto contrario e
preggiuditiale alla Giurisdittione, e potestà Rettorale, onde
perche si camini di ... uso ... uso praticare hauemo
deliberato di commetter in ogni luogo l'osseruanza puntuale
di quanto è predetto et à voi lo commettemo se in alcuna
parte costà fosse alterato anzi perche ogn'uno ne habbi
la regola Commettemo che sia il presente ordine registrato
in tutte le Commissioni de Rettori –

Pregadi: in Nostro Ducali Palatio die 12 Iunij Ind. 2da. 1649: -

Che li Rettori di Terra Ferma non
possino condanar li Rei nelle Prigg.ni
di Venetia senza licenza –

1610: à 16: Febraro in Consiglio di Dieci –

L' Anderà parte che quando occoresse alli Rettori nostri di Terra
Ferma con loro conscienza di condanar li Rei à Priggionia
et doppo fatta la sentenza gli parresse per qualche imputatione
e degno rispetto che li condanati douessero star in alcuna
priggione di questa Città debbano essi Rettori rappresentar con loro
lettere à questo Consiglio la qualità del Caso con addur

li rispetti

li rispetti che li muovono à dimandar la licenza dal qual Consiglio gli habbi ad'esser concessa con li 4/5 delle Ballotte, di che sia datto avviso à tutti li Rettori che hanno Corte per loro notitia, et la debita osservanza del presente Ordine, e posta la presente Parte nelle Commissioni di tutti essi Rettori etc.

Che ne Casi dellegati coll'Auttorità, e Rito dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci non si possi condannar pecuniariamente.

In conformità di quanto è stato ultimamente proposto à questo Consiglio dalli Correttori delli Capitolari delli Consigli, che dal Consiglio di X.ci non si debba devenire à condanne pecuniarie, così è ben neccessario e raggionevole che medesimam.te sia vieto, et per consolatione de Buoni perche la Giustitia habbi il debito termine, et riputatione del med.o Consiglio di X.ci, non possano nè debbano li Rettori, e Rappresentanti nostri di fuori nelli Casi dellegati col rito, et Auttorità del medemo Consig.o devenire à Condanna pecuniaria così dovendo esser fermamente osservato, e nelle dellegationi sia sempre nominata la presente deliberatione acciò à tutti sia manifesta, ma nominata ò non debba in tutti i tempi haver la sua debita essecutione, e perciò mandata nei luoghi ove ricercasse il bisogno. etc.

Caso seguito

Che li Rei godino l'immunità della Chiesa & dilatione d'Armi di Fuoco -

Franciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili et Sapienti Viro Iacobo Superantio de suo mandato Podestà et Capp.o Rodigij fideli dilecto salutem &c.

Nel Caso della Rissa seguita costì tra Antonio Soriano e Franc.o Bonetti con cooperatione e spalleggio resservatione di Pietro Paolo Giovannino di Paolo Bosio et Alessandro Spada con sparo d'Archibuggiate, e con ferite mortali datte da Franc.o Cavazzina Barbiere e Pietro in Terra morti a Paolo Bosio sudetto, e rappresentato dalle lettere vostre di 5 del corrente si commettemo col Consiglio di X.ci di continuar la formatione del Processo servati servandis devenendo poi con la nostra Corte all'espeditione di esso di quel modo che vi parerà di Giustitia, e all'Auttorità che amplissima vi è impartita dalle leggi in materia d'Archibuggi ma dirvi osserviamo dalla nostra informatione che Alessandro Spada non è Reo d'altre Colpe che di dilatione d'Armi da fuoco, ed'esser intervenuto allo spalleggio di Franc.o Bonetti sopradetto mentre fu assalito dal Soriano col Bastone, colpe che non escludono dal godere l'immunità del Luoco Sacro stimemo che essendo detto Spada stato levato dal Cemitterio di Sant Antonio come scrivete lo faciate restituire procedendo poi contro di lui nel resto in Conformità della Delegatione predetta. -

Dat: in Nro Ducali Palatio die 6 marzij ind. 5.a 1652:

Excelsi Consilij X.m Secr.io
Alvise Bono

in materia

In materia di Sanità

C. Antonius Priolo Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, et Sapienti Viro Laurentio Lusiano de suo mandato Potestati et Cap.° Rodigij, et successoribus.

C. Sempre vedemo da più mani di nostre Lettere, ne sieno che fatte di saper qual sia la nostra volontà nelle Cose spettanti alla Sanità, & le pretensioni auanzate di quelli Proveditori alla Sanità & le pretensioni stimiamo conveniente significarvi Col Senato nostra intentione esser che detti Proveditori consiglino queste materie siano del Loro Cancelliere con nostra deliberatione formar li processi espediscano, et interuenghino all'espeditione dicendo la Loro oppinione che però habbiate voi il voto deliberativo, et la sopraintendenza di tutte le Cose di Sanità, come viene osservato nelle altre Città del Nostro Dominio et è di dovere.

Dat. in Nro Ducali Palatio die ij Februarij Ind. 9.ª 1671.

Parte presa nell'Ecc.° Cons.° di X: 1625
22: Otto in materia de Presentati
Rettori e Dellegati.

C. Non essendo conveniente che nei Casi Criminali delegati da questo Consiglio a Rettori, e magistrati di qta Città con l'Auttorità sua et Rito di secretezza come nella Clausola servatis servandis li Rei Retenti, o presentati stiano fuori di priggione, L'and.ª che seguita la loro espeditione

andarà Parte che in tutti li Casi sin hora delleggati
ò che nell'avenire saranno delleggati da questo Conseglio à
Rettori Publici rappresentanti e Magistrati nissuno eccettuato
debbano li Rei presentati over retenti star et essere tenuti
serati in priggione nel modo stesso che s'osserva nei Rei
di questo Conseglio dal quale solo e non da altri sia chi si
voglia con precedente informatione di quei Rettori, ò
Magistrati alli quali sarà stata fatta la delegatione
possa esser concessa licenza di star fuori ò per sola causa
urgente, et necessaria, à qual licenza non s'intendi
presa se non con li tre quarti delle Ballotte del detto
Conseglio, nel modo, et con le Conditioni che saranno
giudicate giuste, e convenienti che ogni ordine, ogni
licenza, ogni assenso tacito, over espresso che fosse
datto in Contrario resti nullo, e di niun valore come
se fatto non fosse, ne possano li Rettori nel loro
ritorno, ne li Magistrati nell'uscir del Carico andar à
Capello se non portaranno fede al Secretario deputato
alle voci d'haver inviolabilmente osservato, et fatto osservare
la presente deliberatione.

i Curiali, li Cancellieri, et Nodari in pena di privatione
del Carico, e di non potersi più essercitare in altre
simili fontioni, ò altro Carico publico debbano
nelle sentenze che noteranno far specifica mentione
d'esser stata esseguita la presente deliberatione della

quale

quale sia mandata Coppia alli Rettori delle Città et altri li quali hanno Corte, et altri Magistrati di questa Città dove sarà bisogno, et il sud.° seg.rio alle voci & la sua debita essecutione. Dovendo esser registrata nelle Cancellarie de Magistrati, e Consigli dove occoresse con espressa dichiaratione che quelli, in hora presentati e venturi in Casi delegati come di sopra, o che nell'avenire saranno venturi o si presentaranno li quali senza licenza di questo Consiglio andassero con qual si voglia permissione o licenza ottenuta o che da qui inanzi le fosse datta contro la presente deliberatione stan fuori di Priggion servata possano esser impune offesi, et li denoncianti overo Captori conseguiscano ducati due cento delli Beni del Trasgressore se ne saranno ..... delli danari di questo Consiglio deputati alle taglie. Aggiongendo l'Ill.mi Sig.ri Giorgio Emo Pod.a, e Nicolo Foscarin Capit.° & la Ser.ma Sig.ria di Venetia Rettori di Vicenza e suo distretto che nel termine di giorni tre prossimi debba ogn'uno che s'attrovasse fuori delle Priggioni & qual si voglia Causa o pretesto mentre presentato o venturo sia obligato alla Giustitia & caso dellegato dall'Eccl.° Consiglio di X.ci come nella sud.a parte esser ritornati all'obbedienza e sotto chiave altrim.ti sincori nella pena di sopra statuita, oltre che si procederà contro di lui nel modo che si conveniva alla Raggione.

1625: 3.zo Pubblicata.

In Proposito de Monasterij, e Cose simili Ecclesiastici.

Joannes Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum Nobb. et Sapp. Viris Giorgio Emo de suo mand. Podestati, et Hieronymo Delphino Capitaneo Vicentiae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Per provedere a gl'inconvenienti che succedono intorno all'esequirsi in questa Città, e nel stato Nostro le Bolle de Cittationi, monitorij o altra cosa simile Ecclesiastica Habbiamo col Senato deliberato, che senza licenza non si possi esequire le sud. Bolle se sopra di esse non vi sarà registro. Vista, e licentiata in tal giorno con del Secretario, et perciò coll'Autorità del Senato vi commettemo che non dobbiate dar licenza che sia esequita qualsisia delle sud. bolle che non habbi il predetto registro. Facendo registrar la presente, e dando gl'ordini necessarij per la sua essecutione.

Dat. in Nro Ducali Pal. die 13: Januarij ind. 9: 1625.

Antonius Maria Vincenti Seg.rius

1627: Adì: 17: Giugno.

Parse presa nell'Ecc.mo Consiglio di Pregadi in materia di non douersi dalle Città, Comuni, o Territorij pigliar danari à Livello à Censo ò in altro modo ad interesse.

Perche sia levata la tanta facilità che sino ad hora hanno havuto le Città, Comuni, e Territorij di pigliar sotto varij pretesti à Livello Censo, ò sotto altro titolo

danari

dannari ad interesse conviene alla Prudenza, e Carità publica versi i sudditti trovar ripiego che questa maniera d'aggravio segua così facilmente, e massime ne presenti tempi che gl'affari sono ridotti alla quiete, e si può sperare in consequenza una publica sicura tranquilità onde con essa habbino a ponere li sudditi nostri à sollevarsi più tosto da debiti contratti che addossarsene de nuovi & esser più pronti ne più urgenti bisogni della Sig.ria Nostra à concorrer nelle medesime spese potessero occorer

Però.

L'Andarà Parte che intervenendo ad altre deliberationi in questa materia prese de cetero qual si voglia Città Territorio Commune, ò Villaggio particolare non possa pigliar denaro à Livello Censo ò Altri[menti] ad interesse sotto qual si voglia Diretto, ò indiretto pretesto senza [...]usa notitia di questo Consiglio et senza l'assenso coll'Autorità del Collegio Nro il quale habbi à riconoscer l'urgenza del Bisogno di quella Città Territorio, ò Commune che voran pigliare danaro à Livello Censo, ò altrimenti ad interesse, et contrafacendo alla presente nostra rissoluta volontà Cadino la Città, Territorio ò Commune che contrafacesse à quelle pene che pareran ad esso Collegg.o e

e quello, ò quelli che daranno il danaro, s'intendanò
l'abbino à perder quanto haueranno esborsato che
douerà esser applicato come confiscato alla Sig.ria Nostra
et in oltre siano sottoposti al Coll.o Nro. della maggior
parte del quale quanto resterà terminato & in Castigo
di quelli che contrafaranno sia così fermo & valido come
se fosse fatto da questo Consiglio - douendo anco li
Nodari che formassero tali Instrumenti di Censo liuello
d'altro restar dell'istessa maniera sottoposti à quelle
pene e Castighi che pareranno, sogetti al detto Coll.o
come fattori del presente ordine, et risolutione
nostra, e della presente deliberatione sia datta notitia
à tutti li principali Rettori Nostri di Terra Ferma, e
doue occorresse, & la sua inuiolabile essecutione
douendo la medema esser stampata e publicata in
questa Città, e fuori da & tutto nelle Città, Territorij,
e Comuni perche sia nota ad'ogn'uno, et sia
anco registrata nelle Cancellarie, et posta nelle
Comissioni de medemi Rettori Nostri di Terra Ferma.

1627: 23: Giugno

Publicata sopra le Scalle di San Marco, e Rialto. -

Circa il modo d'elleggere et di
espedire Ambasciatori della Città

Receptae die 23: Julij 1657: -

Bertutius Valerio Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et
Sappienti Viro Francisco Grimano de suo Mandato

Rettori

Potestati, et Consiliario Subsituano Capitaneo Veronæ et Successoribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Tenemo notitia che in alcune Città dello Stato nostro sia stato introdotto d'elleggere Ambasciatori alla Signoria nostra anticipatamente al Bisogno, & esser espediti, quando e con quelle Commissioni che parevano a' deputati delle medeme, o' pure ad un piccolo Consiglio formato de pochi sogetti, forma, et prattica non solo nuova, ma pregiuditiale a' gl' interessi delle Città stesse alle quali riesce indecoroso che gl' Ambasciatori che vestano eletti dalli Consigli maggiori si muovano poi senza saputa di essi, et senza che habbino lume delle Cause della sua messa, che dovendosi saper poi [illegible] marcare [illegible] Venemo in risolutione co[illegible] di [illegible] che dobbiate osservare se venga ciò [illegible], nel qual Caso, e non altrimenti Farete sapere ai deputati esser publica costante [illegible] che li Ambasciatori delle Città, e [illegible] Luochi nostri siano spediti, et riceuano le Commissioni dalli Consigli maggiori, senza i quali requisiti non saranno accettati, et ammessi ne' vi le doverete conceder le solite [illegible].

[illegible] Commissioni nostri quando vengano [illegible] [illegible] maniera d'[illegible] in ogni tempo benignamente, e costantemente ascoltati con [illegible] essaudirli & quanto si possa, e lo permetti

la Conueniensa le persone doueranno esser registrate nelle nostre Cancellarie & notitia de successi mentre attendiamo auiso della riceuuta et essecutione &

Dat. in Nrõ Ducali Palatio die 14: Julij Ind. X. 1657: -

– Contro li Cingani –

Franciscus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum & Nobb. et sapp. Viris Joanni Mocenico de suo mand. Potestati, et Christophoro Mauroceno Capit.o Brixiae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Significamus Vobis quatenus sub die … Nobis presentis captum fuit Pars in Consilio Nrõ. Rogatorum tenoris infrascripti Vz.

Essendo la pratica de Cingani errante che uano alloggiando in Campagna et nelle Ville del Stato Nostro di molto danno alli luochi doue capitano & giornalmente di non poco dispiacere alli Nostri Sudditi, li quali si dolerono che siano admessi così facilmente nelli Nostri Territorij con licenze per loro Andar. L'anse che con le auttorità di questo Consiglio sia commesso à tutti li Rettori Nostri di Terra Ferma che nell' auenire per modo alcuno non debbano far più Patenti, ne in uoce dar licenza ad alcun Cingano, uagabondo di poter uenir à starsi nel Dominio Nostro; Ma che in termine di giorni dieci debbano ad tutto mandarli fuori delli Territorij à loro commessi ne per l'auenire le possa per alcun modo dar Licenza se non per deliberatione di questo Consiglio Quare auctoritate Vobis mandamus &.

Dat: in Nrõ Ducali Palatio die 28: Xbris Ind. 8. 1549:

In materia de Cingani

In materia de Scritture de Nod.i morti.

Marcus Antonius Memo Dei gratia Dux Venetiarum
Nobb.s et Sapp.tes Viris Leno Baduario de suo mand.o
Locumtenenti et Stephano Viaro Capit.o Fori Iulii
Fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Li anni passati essendo Noi informati che le Scritture che
concerneuano materie de Confini erano tenute
confuse et con molto disordine, dassimo commissione che
fossero tutte riposte in Luogo separato, e custodite da
persone à ciò specialm.te deputate, e n'è seguito secondo
intendemo l'effetto con molto seruitio, e sodisfattione
nostra Hora considerando Noi gl'inconuenienti
che nascono dal non ui esser nelle Città Principali
dello Stato Nostro un'Archiuio com'è in q.sta Città
doue si ripongono i Protocolli delli Nodari morti
rimanendo queste scritture che tanto importano
all'interesse priuato in mano dell'Heredi et il
più Donne, e Pupilli che non ne tengono conto
che conuiene, e molte uolte se ne seruono à benef.o
priuato con detrimento, e graue ingiuria di terze
persone Stimiamo conueniente cosa prouedere
à questo disordine.

Et però ui commettemo col Senato che hauuta considerat.e
à questa materia dobbiate terminare ciò che conuenga
per assicurarui che tutti li Protocolli de Nodari morti
nella Patria del Friul à Voi soggetta Testamenti, et
altre importanti Scritture siano riposte in Luogo
separato in questa Città non intendendo qualche prescritto

e tener esistenze in essa Stanza Fruttificatione. Sono per maggior commodo e sodisfatione de particolari rimane bene conservarne qualche parte dell'utile si potesse cavare dalle copie alli heredi, e per qualche tempo limitato senza che si sia certi che le scritture siano fedelmente custodite a beneficio di chi aspetta.

Nelli altri particolari si riportiamo alla discretione di

Nostri prudenti rappresentanti che inteso il nostro concorso siamo certi che risolveranno ciò che sia a proposito per il publico servitio et con ragionevol sodisfatione delli heredi de morti deputando luogo e persona che ne habbi cura, e statuendo quegli ordini che stimaranno necessarij, et di quanto havaranno operato ne daranno aviso.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 24: giugno Ind. XI: 1612:

Marco Ottobon Segretario

Che li Cancellieri habbino obligo d'incontrar l'inventario de processi delligati col Spazzo et espediti che consegnaranno alli Eccelso Consiglio di X.

1655: XI: Xbre in Consiglio di X.

Presentano li Rappresentanti Publici al loro ritorno in questa Città tutti li processi da loro espediti nel tempo del suo Reggimento col Spazzo, e secretezza et essendo a proposito che l'inventario di detti processi solito mettersi nella Cancellaria che li Cancellieri o suoi Inserventi presentano alli Capi sia incontrato si che non vi possa esser alcun

errord

errore, ò mancamento alcuno delli detti Processi

L'Andarà Parte che sia commesso al Segretario di questo Conseglio che si troverà esser di mezo al tempo della Presentatione de Processi che debba immediate insieme col Cancelliere, ò altro suo interveniente incontrar l'inventario i processi e farne nota di sua mano così sotto l'inventario, come sopra il Libro deputato nell'officio de Cassi d'esser stato così esequito, dovendo il Cancellier notar nell'inventario il giorno et il millesimo che fu fatta la Dellegatione vien datta l'auttorità dal Consiglio di X.ci et ne rimanenti siano fermi et in suo vigor tutti l'altri Ordini soliti et esequiti sin qui & il governo, et sicura Custodia delli detti Processi et ne sia datta notitia à tutti li Regimenti che hanno Corte perche la facino esequire da loro Cancellieri in quello che gl'aspetta.

Circa il Cassar Soldati dell'ordinanze

1635: 22: Otobre in Pregadi -

Dispone la parte di questo Consiglio 1593: 15: maggio che li Descritti nell'ordinanze, che havendo servito anni 14: ò che saranno Cappi di Casa possano esser Cassi, ma non però farsi essa Cassatione salvo che alle mostre delli Rettori principali delle Città con l'intervento de Collonelli, ò de Governatori, ò con la reppositione d'altro in luoco di quello che sarà stato Casso, prohibendo alli V. Contestabili il scriverli sopra i Rolli in altro tempo sotto pena della privatione del Carico. Et essendosi introdotto di ... tempo in qua

contro la forma della predetta deliberatione che li Cl.mi del
ordinanze con Lettere mandate fondate sopra fedi portate
da interessati ordinano esse Cassationi le quali esequendole
senza esser alle mostre, e senza la remissione d'altri in
luoco di quello che fosse stato casso portariano la
diminutione notabile di questa Militia, e quelli pregiuditij
molto ben noti à questo Consiglio Però.

L'anderà Parte che in conformità della med. deliberatione
15: Maggio 1593: et di quanto raccorda il presente Savio di
Terra Ferma sopra l'ordinanze non possi esser casso alcuno che
sarà descritto nell'ordinanze, salvo che alle mostre, et in conformità
delle Leggi non dovendosi dar da Collaterali esser obbedito
ordine alcuno contro la forma della presente parte ne sia
datta notitia à Rettori, e Vice Collaterali, et la sua intiera
essecutione, e perche li Rettori se gli capitassero Lettere contro
la publica notitia ne debbano dar Parte à q.o Consiglio et
le proprie deliberationi etc.

In proposito d'Assessori, e Cancellieri

Marinus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum. Nobb. et Sapp.
Viris Petro Mauroceno de suo Mandato Potestati et Io:
Paulo Gradenico Capitaneo Brixie, et successoribus suis
Fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Habbiamo nel Consiglio Nostro di X.ci à 14. del presente deli-
berato in materia delli Assessori e Cancellieri quanto
vederete dalla presente che con l'Auttorità del detto

Consiglio

Consiglio vi Commettemo che la facciate imediate intimare a' chi s'attrova al servitio del vostro Reggimento, e registrare dove è necessario osservandola, e facendola osservare inviolabilmente, e dandoci del riceuere, et essecutione auiso ...

Excelsi Consilii X.mi secretarius
Bartholameus Cominus.

Parte presa nell'Eccelso Cons.º di X.ci
1605. Adi 14 zugno, in materia de
Curiali de Rettori di terra e di mar.

Lassano li Rettori delle Città nostre dalla mutatione de Curiali nel Corso del Reggimento riceuer col precedente anno del seruitio debito nella administratione della Giustitia incomodo molto importante oltre che è cosa grandemente disdicevole e di mal essempio che quelli che abbracciano simili carichi tiranno ai loro benefficii senza alcun riguardo all'obligo, in che deuono esser di continuar tutto il tempo del Reggimento il detto seruitio leuandosi dal Carico, & conducendosi massimamente ad altro simile seruitio con altri Rettori si come ne è anco da tollerare che possa una sol persona in un istesso tempo servir più d'una, ancorchè delli Rettori nostri poiche ricercando questo Carico assistenza personale, e non potendo l'huomo in un istesso tempo ritrouarsi in più d'un luogo conuien necessariamente doue l'istesso Curiale non può esser supplirsi al bisogno da persone sostituite con pericolo molto facile di perniciose consequenze, però non douendosi permettere quai che prouision sufficiente à' rimediare à' disordini

et à conservar nell'offitio debito li Carichi vacati –

Anderà parte che salve, et risservate le altre deliberationi alla presente non repugnanti sia, et s'intenda essequentemente ordinato che nell'avenire sia chi si voglia che haverà accettato alcun Carico di Vicario, Giudice, ò Cancelliere con alcun de Rettori Nostri non possa doppo che haverà prestato il solito Giuramento inanzi li Capi di questo Conseglio lassiar il Carico predetto in modo alcuno, ne sotto alcun pretesto massimamente per condursi à servir altro Reggimento ne li Cancellieri possono accettar più di questa Cancellaria sotto per occasion della quale haveranno hauto il giuramento predetto conforme alle Leggi ma debba ogn'uno continuar il servitio al quale prima si sarà obligato per tutto il tempo del Reggimento non puotendo esser valido alcun atto che fosse fatto di loro in altra Cancellaria, ma restar debba nullo e di niun valore non potendo in altra maniera alcuno esser liberato dalla sudetta raggionevole Conditione eccetto che per parte di questo Conseglio, al quale per honeste et necessarie cause sia prestato il dalli Capi di questo in ordinatione giusta le Leggi dal Rettor il quale venisse sarà parere di esaudirlo con li tre quarti però delle Ballote di questo Consiglio sotto pena à chi contrafacesse di non poter per anni dieci immediate susseguenti essercitarsi come Vicario Giudice, ò Cancelliere con alcun rappresentante Nostro così in Terra come da Mare et di pagar duccati ducento da esser divisi per terzo, una parte al denonciante, una alla Casa nova dell'Arsenale et della Terza possa esser disposto secondo che parerà al Magistrato che farà l'essecutione la quale s'intendi commessa così alli Capi di questo Consiglio come alli Avogadori di Comun dove prima haverà nottitia della traggressione –

Et la presente parte sia mandata alli Rettori nostri da Terra come da Mar et sia registrata nelle loro Commissioni –

In materia de

In Materia de Relegati

Leonardus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sapp. Viris Ioanni de Legge de suo mand. Potestati, et Ant.o Lando Capit.o Brixiæ et successoribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Quello che andiamo presentendo d'alcuni Relegati dal Conseglio nostro di X.ci et d'altri Consigli, et Rappresentanti nostri con sprezzo della publica Auttorità offesa della Giustitia, e di scandaloso essempio contro gl'oblighi ad essi dalle Leggi e sententie loro imposti uscir dai Confini che li sono loro prescritti, et praticar in diverse parti dello stato nostro ci muove ad aggiongere espresso ordine a Voi, et ad altri nostri Rettori et Rappresentanti che siano, o potranno anco nell'avenire essere Relegati, et haver d'ogni successo in loro proposito particolar aviso. Vi commettemo però col Cons.o nostro di Dieci che oltre quanto è disposto dalle Leggi dobbiate non solo immediate con lettere nostre sottoscritte di mano propria e con giuram.to avisare essi Capi di esso Cons.o se chi fosse Relegato nella Città a Voi Commessa si trovi in effetto personalm.te al suo Confine, ma successivamente d'ogni mese, e di mese in mese continuam.te dar il med.o aviso con lettere pariment.e sottoscritte con giuramento.

Avertendovi che al nostro ritorno in questa Città non potrete andar à Capello se non portarete al Secretario deputato alle Voci un Bollettino d'uno delli Secretarij di detto Conseglio d'haver esequito quanto è sopradetto.

Dat. in Nro Ducali Pal.o die 20. Julij ind.e 8.a 1610.

Excell.i Consilij X.m Secretarius
Bartholameus Cominus

Parte Presa nell'Eccelso Cons.o di X.ci

Adi 9 Febr.o 1604.

In materia de Bravi, e Vagabondi

Essendo commessi da qualche tempo in qua con offesa del s.r Dio, e de Buoni et in sprezzo delle Leggi nostre varij, e diversi omicidij, assassinamenti, et altri eccessi nel Stato nostro il che caggionando il più da huomini [illegible] facinorosi, o sicarij che si conducono a servir particolari persone per Bravi, et da altri ancora, che senza professione, o essercitio d'alcuna sorte attendono solo a commetter de simili eccessi, e mancamenti, da quali ragiono [illegible] loro, et altre commodità ancora con danno et travaglio de nostri, e proprio officio di questo Consiglio di provedere a simili disordini in modo tale che siano quanto prima levati a sostentatione della Giustitia, e per quiete de buoni sudditi nostri.

L'Anderà Parte che regolando a essa parte in questo proposito sia hora per la presente preso e fermamente statuito che sia fatto publicare in questa nostra Città sopra le Scale di San Marco, e di Rialto, et in tutte le altre Città Terre, e Luoghi del Stato nostro da Terra che in termine di 24 hore immediate susseguenti al Proclama tutti li Forestieri d'alliena Giurisditione che servono a particolari per Bravi, et quelli che vivono senza essercitio arte, o proffessione alcuna fuori che de Bravi debbano esser usciti fuori delle Città Terre, e Castelli dove si trovassero, e dentro il

termine

termine d'altri giorni due usciti di tutto il Stato Nostro sotto pena essendo presi, e consegnati alle Forze della Giustitia d'esser immediate, e senza remissione sopra alcuna mandati a servire sopra le Gallere dell'Armata nostra per anni cinque con Ferri ai piedi, & Huomini di Remo, et non essendo buoni da Gallera se li taglia la man più valida, et restino poi banditi in perpetuo di tutto lo Stato Nostro nel quale ritornando et essendo presi siano condotti fra le due Colonne di San Marco dove sopra un paro d'eminenti Forche siano per il Ministro di Giustitia impiccati per la Gola sicchè morino con taglia a chi prendesse uno di loro di Lire mille cento delli suoi Beni se ne saranno se non delli danari della Cassa di questo Consiglio deputati alle taglie, et la stessa taglia conseguirà quello che denontiarà o accuserà alcuno dei sudetti Bravi e Vagabondi Forestieri, sì che per la sua denontia d'accusa si habbia nelle Forze, et sia castigato il Delinquente et in oltre conseguirà così quello che accuserà, o denontierà come chi prenderà alcuno delli sopradetti Bravi facoltà di liberar un Bandito di Bando perpetuo di qualsi voglia Reggimento Magistrato, over Consiglio purchè non sia bandito da questo Consiglio, o con l'Auttorità, o dellegatione d'esso.

Et se questi Tali che servissero per Bravi, o ricercassero il loro vivere dalla Spada nel modo sopradetto saranno sudditi Nostri debbano nell'istesso termine di 24: hore d'esser usciti dalla Città Terra, o Castello nel qua.

si trovassero, e dentro d'altri giorni due dello Stato Nostro in pena essendo presi di servir in Galea per anni cinque con i ferri a' piedi per huomini da remo, e non essendo buoni da Galera star debbano in Priggion serrata per anni dieci, dalla qual fuggendo et essendo presi siano banditi in perpetuo di questa Città Nostra e di tutte l'altre Città Terre e luoghi dello Stato nostro da terra, e da mar nei quali tornando, et essendo presi siano condannati tornar in vita in una Priggion serrata con taglia alli Captori de lire sei cento come è sopradetto. — Quelli che si serviranno di tai sorte d'huomini così forestieri, come sudditi tanto con sallario, quanto senza, tanto tenendoli in casa sua quanto fuori di Casa castigan: se saranno i bravi essendo sudditi nostri s'intendano Banditi per anni 20 continui da questa Città nostra di Venetia, et del Territorio dove fossero et essendo forestieri d'alcuna Giurisditione siano per l'istesso tempo d'anni venti banditi di tutto il Stato nostro, nel qual ritornando, et essendo presi se saranno sudditi della Republica Nostra star debbano anni cinque in Priggion serrata, et non essendo sudditi anni dieci in priggione come è predetto, et habbino li Captori, o interfettori dentro li confini fatta seguita la retentione dell'interfettione la taglia di lire 600: come è predetto.

Li ministri veramente che prenderanno alcuno che

contrafacesse

contrafacesse al presente Ordine nostro incorrano tutte le sue Armi da offesa, e difesa ... e possa alli Rettori esser fatta gratia d'alcuna sorte, oltre le taglie, e Beneffitij predetti –

Et la presente parte publicata sopra le Scalle di San Marco e di Rialto, e stampata, e mandata a tutti li Rettori da Terra, e registrata nelle Loro Cancellerie, e posta nell'archivio nelle Commissioni di essi Rettori per la Sua debita essecutione.

Publicata sopra le Scalle di San Marco, e Rialto a ii Xmbre 1604: –

Che dalli Rettori non possi esser liberato alcun condannato in Priggione

1611: Adì 13: Febraro in Consiglio di Xci

S'è introdotto da certo tempo in qua un abuso molto grande che i Rettori nel partir dai Loro Regimenti, overo quando entrano al governo delle Città e Terre Nostre per acquistarsi la gratia di tutti liberano li Carcerati in priggione in vita, et a tempo, tanto quelli che sono stati dalla Loro ordinaria auttorità condannati, quanto con maggior auttorità de Consigli della Republica Nostra quali solamente hanno la potestà di liberarli –

Questo effetto indebito, et contrario alle Leggi nostre offende la Giustitia non solo, ma partorisse diversi mali in pregiuditio de particolari, et del publico ancora, et perciò convenendo al Commune servitio, e riputatione

publica, et al buon governo dello statto nostro, si ricederan
delli accenti.

L'anderà Parte che non possa de cetero nessun Rettore
nè Ritornati da Governo delle Città Terre e luoghi
nostri andar à Capello, nè esser provato ad alcun
officio Consiglio Magistrato ò Reggimento se non portarà
con le altre fedi et ordini ordinarij una fede con
giuramento di man propria del Rettore suo Collega et del
suo successore et dell'Eccellentissimo Nostro Flaminio Barbaro
Secretario deputato alle voci di non haver liberato
alcun confinato in preggione così in vista come è tenuto
nel tempo della sua Condanna espresso e dichiarato. che
Non possano li Consiglieri, e Cappi sotto debito di sagramento
concedere ad alcuno che non portasse la predetta fede
licenza d'andar à Cappello nè esser provato come di
sopra sotto nessun Color ò pretesto nè in uno nè li
suoi consigli e sotto pena al Secretario deputato alle
voci di perder il suo salario di anno uno sempre
che assentisse contra il presente Ordine nostro, Nè
possa la presente Parte esser sospesa interpretata
alterata, nè fatto di essa gratia ad alcuno se non con
li cinque sesti di questo Consiglio. Et la presente Parte
sia mandata à tutti li Rettori nostri da Terra, acciò
la faccino registrare nelle Loro Cancellarie, e da
qui addietro sia posta nelle Commissioni di tutti
li Rettori da Terra predetti per la sua debita essecutione

Che non

Che non possino esser offesi impune
quelli che non pagassero l'aggionti
alle Condanne.

Receptæ die 30. 8bris 1660.

Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb. et Sapp.[bus] viris Bernardo Giustiniano de suo mand.to
Potestati, et Bernardo Bernardo Capit.o Veronæ fidelibus dilectis
salutem et dilectionis affectum. Portataci nelle vostre lettere
di 23: del caduto con li Capitoli stabiliti per il Dacio de
soldi due per lira delle condanne conoscemo necessaria l'
approbatione delli stessi onde con facilità possi esser
abbracciato il Dacio stesso, overo correndo per simil risposto
venemmo però col Senato alla confirmatione de medemi
et alla sua sollecita essecutione escluso però la Parte
nell'ultimo che dice, che non sodisfacendosi li soldi due
per lira delle Condanne de condennati possino esser
che liberati e depennati di passar impune offesi
... rigore, e che molte volte potrebbero
partorire inconvenienti considerabili – in loco di che
sia aggionto che non possa mai esser sottoscritto alcun
rilassamento, o depennatione da' Rapresentanti né dal
Ministro che formasse il mand.o non sarà riceuuta la
fede di detto pagamento sotto pena di pagar del proprio
il Dacio, et altro ad arbitrio conoscendosi assai valevole
oltre le Conditioni espresse nelli Capitoli per cavarne da med.mi
con tutta la Reale... sodisfatta
Dat. in Nostro Ducali Palatio die 23: 8bris Ind. 14: 1660.

Ottavio ... Segretario

Che non si possi lassiar beni stabili
ad Pias Causas –

1605: 26: Marzo in Pregadi.

Essendo stato altre volte provisto intorno alle alienationi de Beni Laici alli Ecclesiastici overo ad Pias Causas che sono lasciati in questa Città di Venetia, e Dogado e convenendo per li rispetti molto ben noti a questo Consiglio che la medesima provisione sia fatta anco per tutto lo Stato nostro –

L'Anderà Parte che senza derogare alle Parti, e lege in questa materia alla Presente non repugnanti la provisione e deliberatione del 1536: nella quale è dichiarito che nissuno possi lasciar, ananzar, et obligar Beni in perpetuo come è espresso in detta Parte, ma che passati li due anni debbano essi Beni esser venduti et il tratto dato a chi di raggion aspetta, con li Ordini e Regole contenute in essa deliberatione, debba haver Luogo, et esser inviolabilmente essequita et osservata anco in tutto lo Stato nostro, et di più sia aggionto et fermamente deliberato che alcuno così in questa Città come nello Stato Nostro, non possa sotto qual si sia color, o pretesto vender donar, o quovismodo alienar alcuna sorte de stabili possessioni, o altri simili beni a Persone Ecclesiastiche se non con licenza di questo Consiglio proposta per la maggior parte di tutti li Ordini, e presa con la medesima strettezza de voti

che si ricerca

che si servon quando si vogliono allienar Beni della Sig.ria Nostra et ogni vendita ò allienatione che per l'avenir si voglia modo fosse fatta contro il Ordine sopradetto si intendi nulla e di niun vallore, douendo essi Beni esser venduti et il terzo del tratto sia della Sig.ria Nostra, un terzo del Magistrato che farà l'essecutione da esser diviso conforme l'ordinario con li ministri loro e l'altro terzo del denontianse se vi sarà e non vi essendo vadi alla medema Sig.ria Nostra con la medesima pena delli Nodari di i spressa nella sud.ta Parte del 1536. et l'essecutione della presente quello tocca alli Beni di questa Città e Dogado sia comessa alli X.ci Savij di Rialto, e per li Beni di tutto il nostro Stato sia comessa à quelli Rapresentanti nostri nella Giurisditione de quali saranno fatte le dispositioni.

— Parte nel Cons.o di Pregadi —

Non è da permettere che tutti li stabili di questa Città vadino in Ecclesiastici per uia di Legati ò donation
(. 107. (. 200 che si fanno ad Pias causas, come in buona parte sono andati, et però li ben prudenti ai maggiori nostri statuendo che non si potesse lassiar overo disponer altramente d'alcun stabile di questa Città ad Pias causas in perpetuo overo per più tempo che per anni dieci. ma non essendo tal ordine statuito serviato, ne è che è proceduto per il termine troppo lungo che si haveva di vender detti Stabili, et essendo però

dai proveder di rimedio come richiede una cosi importante materia cosi p. l'interesse publico come p. il privato.

L'Andera Parte che senza derogatione delle altre Parti poeste in questa materia p. quanto aspetta alle cose sin hora concesse contra la forma di quelle le quali etiam siano confirmate in cadauna sua parte alla presente non repugnanti sia di nuovo preso e statuito che non si possa p. alcuno lassiar annuo p. donation inter vivos alcun suo stabile posto in questa Città overo nel Dogado overo in piu tempo di due anni essendo obligati li Nodari che saranno rogati d'alcun Testamento o'altro instrumento che lassi o che obblighi alcun di detti stabili a' dette pie cause p. piu di detto tempo sotto pena di perpetua privatione dell'essercitio di Nodaro in questa Città andar a dar in nota il punto di tal testamento vinticinque giorni doppo havutta la nottitia di quelli et similiter de gl'instrumenti 15 giorni doppo quelli rogati all'offitio di X.ti savij sopra le X.me dove siano tali punti notati sopra un Libro a parte, e passati li detti anni due li detti X.ti Savij siano tenuti sotto debito di sagramento far vender al publico incanto detti stabili ut supra lassiati, donati overo obligati ad Pias causas, et il tratto di essi sia mandato alle Procuratie con l'intervento delli Comissarij di dette Ordinationi se ne saranno, li detto tratto habbino ad esseguir l'

ordinario

ordine di quello haverà, ò sia donato overo altramente obligato detto stabile ad Pias causas, dechiarando tutto il tratto di quello, se il stabile sarà liberamente lassado overo per donation inter vivos a chi lo doveva havere, ordinando dispensando di quello alli tempi et in le quantità di danaro et altre cose doveranno esser distribuite, giusta il ordination sopra ciò fatte.

Et se per via di Cedule Testamentarie, overo altramente che per man di Nodaro sarà ordinato che detti stabili ad Pias causas per più delli due anni, non possino però dette ordinationi haver luoco, se non servado l'ordine sopraseritto, dichiarando che li detti Pregadi haver debbino delle vendite che farranno un soldo per cento da l'incantador, et esser divisi tra loro, e Nodari, et altri suoi ministri, come si fa de tutti li utili de lo suo officio per mador, et in tutte dette vendite s'intende sempre risservata raggione di prelatione alli propinqui et alli Collaterali giusta la forma delle Leze nostre. Et sia mandata la copia della presente parte ad detto offitio de Signori Savii, e notata sopra il Capitolar di quelli.

In Maggior Consiglio 1536 ult.° Xbre Stat.° Ven.°

C. 215

Che siano fatte essequire le sentenze
de Bandi da quei Rettori sotto le
Giurisditioni de quali saranno Rettenti.

1603 - 15 - 8bre in Consiglio di X.ci

Perchè apportarebbe troppo disordine, spesa Publica, e
pregiuditio al servitio della S.ta quando havesse
à continuare l'essecutione di quant'è stato preso
che siano mandati et essequiti, dove saranno stati
colligati li Rei le sentenze loro, quando siano
presi in altra Giurisditione e si come è particularm.te
raccordato dalle Lettere del Podestà nostro di
Padova, et potendo occorrere che siano fatti fuggire
nel condurli per la lontananza del Luogo à
luogo oltre si instesse del danaro Publico
per li pagamenti che si doverebbero fare à
Ministri, che vi spettassero, e considerassero.
Però per maggior dichiaratione del Capitolo 17
contenuto nella Parte in materia de Banditi
del 1597: et 1602: va preso che le sentenze
de tutti i Rei che per li avenire saranno presi
in qualsi si voglia giurisdittione siano condotti
in quella Città, o Terra di Giurisdittione, et
siano ivi, per li Rettori, o Rettor di quella fatte

essequir

essequir esse sentenze siano ò Capitali, ò di Prigione ò di Galea, ò dell'altra natura come se fossero state fatte da quei medesimi Rettore —

Et della presente deliberatione ne sia datta notitia à tutti li Rettori delle Città e Castelli nostri, e sia debita essecutione et posta nelle Commissioni de Rettori ::

Che s'osservi la Bolla di Clemente 7.mo In Pregadi —

Cum à Summo Pontifice Clemente 7° concessa fuerit Bulla dei ii Februarij 1529: contra Clericos primæ Tonsuræ et quattuor ordinum committentes delicta deliberaverimus cum Consilio nostro Rogatorum die 12: Aprilis 1580: ex ea conditione tibi quod cum Festa Paschæ Resurrectionis Domini singulis in anno debeas requirere ordinarium tibi subiecti nel substitutum eius quod faciat publicare in Festo solemni in sua Ecclesia dictam Bullam quæ est registrata in Cancellaria tua, et si forte dictus Ordinarius nel substitutus non permitteret fieri publicationem ipsam debeat sequestrare introitus illius secundum tenorem Bullæ, de qua quidem requisitione teneris tibi fieri facere, tibe adueniri ne hunc autenticam ut enim incipiet Cammeraria, nec poteris probare in maiori Consilio ad aliquid nisi postquam fidem produceris, sottenuram

Segue la Bolla di Clemente 7°

— Chierici siano nel Criminale sottoposti al giuditio del Comune —

Clemens Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam

rec. memorie Romanus Pontifex, iustitie Cultor et
Auctor Privilegium Fori Clerici concessum in limitem
et restringi debet ne Clerici tali privilegio confidentes
aliis confidentibus ad humanam manum pernicior in
Curiam faciunt ne quod a Romanis Pontificibus in honorem
[illegible] est inductum malis et criminosis [illegible]
licentia [illegible] tamen dilecti filii [illegible]
Andree Gritti Dux et Dominium Venetorum dilectos
filios nostros Marcum Contarenum Doctorem et Equitem, Aloysium
Pisanum Aloysium Mocenigo Equitem et Laurentium
Bragadenum Oratores suos ad obedientiam [illegible]
nobis exhibendam nuper destinatos ad exponi
facere [illegible] eorum Dominiis [illegible] hoc tempore
reperiri qui prima Tonsura ordinibus minoribus
et gratia insigniti [illegible] non ut Religiosi
inserviant [illegible] [illegible] sed ut
tantum ut ad [illegible] iurisdictione possint
ut aliquo in crimine deprehendantur [illegible]
eripere possint quo fit ad delinquendum
longe faciunt proditiones animadversiones [illegible]
Ecclesiasticos delinquentibus non mortis sed carceris
penam imponere. Quare Oratores prefati dicti
nominibus nobis humiliter supplicari fecerunt
ut si Clerici predicti non aliter ancore cavere
satis formidasse pene ab eis que eorum statutis

committunt

convenientius obtineant ac alias sibi praemissis opportune
de benignitate Apostolica providere dignaremur. Nos itaque huiusmodi
supplicationibus inclinati Auctoritate Apostolica tenore
praesentium statuimus et ordinamus quod de caetero post
bimestre a die publicationis praesentium computandum
ubi contingat quod Alij dicti dominij clerici etiam ad
minores ordines tantum vel beneficiati [illegible] in sacris
ordinibus constituti cuiuscumque dignitatis status gradus
ordinis vel conditionis fuerint privilegio clericali in
criminalibus dumtaxat gaudere nequeant, sed talis
clericalis caractere insigniti, ac in minoribus constituti:
sed nec beneficiati et alij qui aetatis legitime ad
ordines suos suscipiendos in ordine sacro non
susceperint delinquentes pro tempore per iudices
saeculares capi inquiri et iuxta eorum demerita
omnibus poenis quibus more laici delinquentes
de iure puniri deberent libere et licite
puniri possint nec se sub praetextu privilegij
clericalis tueri et defendere, et ad curiam
ecclesiasticam revertere valeant, et ne clerici
ipsi eo quod huiusmodi admonitionem minime, non
fuerint aliquam excusationem praetendere [illegible]
allegare valeant, quod praesentes litterae singulis
annis in aliqua solemni festivitate saltem
semel dumtaxat per locorum ordinarios, etiam
si ordinarij ipsi absentes fuerint —

Parte presa nell'Ecc.mo Cons.o di Pregadi
in materia de Condannati criminalmente
con conditione di non poter più
essercitare Carico Publico.—

1634. Adì 8 X.bre in Pregadi.—

È sempre stà publica prudenza à provedere con li
sequenti proprij, et adequati al bisogno alle
fraudi et mancamenti commessi con pregiuditio
della Giustitia e della publica dignità con cattivo
et mall'essempio di quelli che dopo ò esser stati
criminalmente condannati con conditione anco espressa
nelle loro sentenze di non poter più essercitare
carico publico ciò non di meno ben spesso non
riceveno il debito effetto ne dovendosi lasciare
di avantaggio progredire disordini così rilevanti
è da trovar modo che le sentenze habbino
la sua debita et sincera essecutione,

L'anderà parte che li Nodari et altri Ministri di
qualsi voglia Consiglio, magistrato ò Colleggio
ne' sarà eccettuato debbano far capitare Copia
autentica alli Nodari Ordinarij dell'Avogaria
di Comun delle sentenze sin hora seguite contro
quelli che condannati restano anco privi d'essercitare
altro Carico Publico tanto come principale quanto
come sostituto e lo stesso debbano esseguire di detti

Ministri

ministri delle sentenze che seguiranno et s'auerà
auisar delle medeme qualità le quali tutte siano
seruate li detti Primarij di sumariamente registrare
... un libro alfabetario che resti deputato à
questo solo effetto. Et quando alcuno non concorrere
à qualche offitio tanto di questa città quanto di
fuori non possi esser ballotato se non portarà fede
delli detti Nodari Primarij di non esser descritto
nel libro di essa dichiaratto come parimente non
possi alcuno esser destinato ad altro offitio senza
la fede sopradetta et ogni ballottatione et
elettione che seguisse senza la fede sodetta sia
et s'intenda nulla et di niun valore come se
fatta non fosse —

... soldati parimente non siano admessi à seruire
in alcun Carico senza la medesima fede et così
li principali come li soldati che esercitasse...
contro la presente deliberatione offitio o Carico
alcuno et che la presentatione d'essi restino anco
condannati nel pregione serrata alla luce per anni
cinque continui et anco in D. cinquanta
da esser applicati à l'Accusante che de...
tenirà secreto ... alcuno delli sodetti
ministri et Consigli Collegij o magistrati
di qual conditione come essa alli Nodari Primarij
predetti le sentenze fin hora seguite come

...ne sopra et quelle che saranno per l'avvenire nel
seminise le gratie ora dal giorno che saranno esequise
[illegible] ri[illegible] de[illegible] [illegible] [illegible] da [illegible]
[illegible] et [illegible] del [illegible] Avogadori di Comun così [illegible]
com[illegible] separati senza [illegible] [illegible] [illegible] quali [illegible]
[illegible] la metà all'infermaria de priggioni, et
l'altra metà ai [illegible] che sarà pure tenuto
servito. et in [illegible] di [illegible] del [illegible] in
perpetuo et sì come quanto è di sopra si [illegible]
doverà seruire per quelli che fossero stati [illegible]
condannati in questa città, così ancora [illegible] [illegible]
esser eseguito [illegible] [illegible] stato nostro così da terra
[illegible] da mar, dovendo a quelli Rettori per [illegible]
di tor mandar Copia autentica dalli Cancellieri
[illegible] di tutte le sentenze [illegible]
et il tempo [illegible] [illegible] espresso, et così di volta in
volta alli Avogadori di Comun, perche dalli loro
[illegible] ne siano fatte le note necessarie della
maniera di sopra dichiarita, a fine che alcuno
non possa concorrere a Carichi et Uffici senza
fede de detti [illegible], che [illegible] sia il suo nome
descritto nel predetto libro, dove [illegible] havranno regiistrate
le sentenze [illegible] [illegible] [illegible]
Et li Rettori siano espressamente tenuti al loro ritorno di
portar nota distinta, e particolare di tutte le
sentenze

e [illegible] che saranno [illegible], et haueranno fatto detta medesima qualità come di sopra; et incontrarsi [illegible] quelle che dalli Cancellieri e Nodari saranno [illegible] et assicurarsi li Primarij che [illegible] [illegible], et ciò [illegible] espressamente dalli med.mi [illegible] in pena de ₤ 500 applicati alla Cassa [illegible], et esserli [illegible] da cadaun delli Avogadori di Comun senza altro Consiglio come pure incorrino nelle pene espresse nella regolatione in questa Città li Cancellieri e Nodari che contrauenissero alla presente deliberatione, et anco quelli che concorressero ad Officij di fuori senza la Fede de Primarij. Et li Cancellieri che sono elletti da Rettori non possino presentar [illegible] il solito giuramento [illegible] la Fede sodetta ancora et in riguardo alla [illegible] & le Cariche et Officij che occoresse di conferirsi dal Senato [illegible] sia preso che cadauno possa concorrer et esser elletti senza senza la Fede sod.ta dell'Avogaria, douendo però nel termine d'anno uno susseguente hauerla presentata a quelli Rettori doue saranno state fatte l'elletioni, altrimenti decadino dell'officio e carico che hauessero hauuto, et sia fatta nuoua elletione in luoco loro con ordine quanto alla Fede predetta ~~di sopra [illegible]~~

Dechiarandosi che non si possa riceuer per mercede di detta Fede se non soldi otto per cadauna, sotto priuatione di carico quando diuersamente si operasse.

L'essecutione della presente deliberatione per quello riguarda in questa Città commessa alli Avogadori di Comun, così uniti come separati sia publicata ad intelligenza di cadauno, e ne siano mandate copie alli Consigli, Magistrati, e Collegi che sarà neccessario, et fuori di questa inviata alli Rettori di Terra, e da Mar con ordine di farla publicare à notitia di cadauno, e registrare nelle loro Cancellarie à fine che riceva la sua debita, et intiera essecutione.

1684. Adì 14: Xbre

Publicata sopra le scalle di San Marco, e di Rialto

Che nei Casi Criminali possino
esser essaminati li Preti et altri Religiosi

Franciscus Erizzo Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nob. et Sapienti Viro Dominico Theupulo de suo mand.to Potestati Veronæ fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Così sopra scattva hauemo col Consiglio med.o à dirvi che non vediamo cosa in contrario perche non possiate coll' Auttorità vostra Ordinaria prender gl' Esami dell' Arcipprete di San Bonifacio, e del Prette Angeli suo Fratello conoscendo noi che possano valere à lume maggiore della Giustitia nel fatto della Violenza al Matrimonio d'Anto. Boldrin con la merenica del Negri, come rappresentano le Lettere vostre predette.

Dat. in n.ro Duc. Palatio die 17 Xbris Ind.e 6ª - 1637 -

Exc.i Consilij X. Secret.us
Hieronymus Cavazza

Nella stessa

Della stessa materia

Franciscus Erizzo Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nob. et sap. viro Andreae Vendrameno de mandato Prov.

Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Et perche intendemo esser necessario l'Esame de l'Pre.te

Pierosemo Cappo di Villa a dilucidatione maggiore del

fatto, al quale e' stato presente faverete però che

segua, in che non vi è bisogno dell'Auttorità del

Senato bastando quella del Regimento.

Dat. in nostro Ducali Palatio die X. Februarij Ind. 4. 1636

Che le Preti non s'ingerischino

in Scolle Laiche.

Franciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nobili et sapienti Viro Francisco Civitio Locotenenti

Patriae Foriulij, fideli dilecto salutem et dilectionis

affectum etc.

Fu sempre di publica assoluta volontà che le Scuole Laiche fossero

governate, e dirette da' loro proprij aministratori senza

che i Parrochi delle Chiese vi se havessero in minima

parte ad ingerire; così in più occasioni è stato decretato

così è necessario anco praticarsi nel caso delle Preten-

tioni del Piovan di Gemona, che vi vienè rappresentato

in nostre Lettere di 20. del passato nelle quali vi è

anco scrittura dei Confratelli della Scola di San

Gio. Battista della predetta Terra. Volemo per tanto

col Senato che facciate chiamare a voi il medemo Piovano

le commettiate in efficace seriosa forma et in pena

della indignatione publica che nella Scola [illegible]ale eretta
nella sua Chiesa non debba ingerirsi in cosa imaginabile,
tanto contra Legati, entrate, e maneggi de Beni d'essa
Scola, quanto contra esso voler dire, ò tardi e contro
la Volontà de Contraenti e Spese & essecutione
de Legati pertinenti alla Scola stessa, et in caso che
si mostrasse renitente, ò vi fosse fondatamente riferto
che egli contravenisse a questo precetto Publico le
commetterete di passarà immediate di quà alle Porte
del Collegio & ricever quelli Ordini che stimeremo
bene impartirli.

Et quello vi diciamo del Piovan di Semonzo intendessi ancor di
tutti li altri Casi di simil natura che potesse succeder
nella nostra giurisditione.

In tanto vi farete dar Coppia dal Piovan medemo del Mand.to
impetrato dalla Corte Patriarcale, et ce lo trasmetterete
subito con li convenienti riflessi.

Dat. in Nro Duc. Palatio die 7: 7bris 1652

In materia de Nodari falliti.

Parte Presa nell' Ecc.mo Senato 6 Xmbre 1656, in materia
de Nodari Fuggitivi —

Et perche è necessario aggionger pene, perche oltra l'altre sin
hora prescritte ai Nodari falliti si raffrenar in avenire
simil fughe sia fermamente preso, e stabilito che
quelli Nodari, che in avenire falliranno siano et
s'intendano in perpetuo banditi, e Contumaci

possano

possano e debbano in ogni Città Terra e Luogo di qual si sia Ministro, e da cadaun altro esser retenuti et impune offesi e morti, et per ogni uno di essi che fosse preso e consegnato nelle Forze guadagnino li Capitori duccati 20 - da esserli esborsati in questa Città dalli Cassieri dell'Armar, e fuori dalli Rappresentanti d'ogni danaro delle Camere doue fossero presentati et retenuti, quali doueranno esser posti, e condenati à seruire in Gallera al Remo con i Ferri à Piedi giusto l'ordine della Camera dell'Armamento per anni tre continui, de quali non gli possi esser fatta gratia remissione ò permutatione alcuna per qual si voglia Causa niuna eccettuata, et siano tenuti ancora à scontar il danaro che sarà stato esborsato per la loro retentione, et se uno de simili falliti denontierà un altro, et operarà in maniera che quello capiti nelle Forze della Giustitia intendendosi con li Offitiali, ò Ministri, ò in altra maniera seguito che ciò sia oltre li duccati 20 - da esserli dati à lui, ò ad altri che lo prendessero, e consegnassero guadagni egli l'assolutione, et liberatione del suo proprio fallimento, e d'ogni pena, e Contumacia che per esso si trouasse sottoposto, et la presente sia stampata et inuiata à tutti li Rettori da Terra e da Mar per la sua inuiolabile essecutione.

1656: 12: Xmbre

Publicata sopra le Scale di San Marco, e di Rialto in giorno di Sabbato -

Che non siano accompagnati
li Rettori con Stendardi insoliti, e
non ne possino esser loro donati.

1569: 23: giugno in Cons.º di X.ci con la Zonta.

Introdotto da certo tempo in qua, che da qualche Comunità et altre delle Città, e Luochi nostri sono presentati alli Rettori che vi sono stati Bandiere da riponer nelle Chiese à loro memoria, et anco che all'intrare, ò partire d'essi Rettori li vano ad incontrare, et accompagnar con Bandiere, e strepiti al che dovendosi proveder per molti rispetti.

L'Andarà Parte, che nell'avenire non si possi per alcuna Comunità nostra, ò d'altre ne per qual Luoghi persona particolare presentar alli Rettori Bandiere, ne altro, ne al loro entrare, ò partir andarle incontro, ò accompagnarli con Bandiere eccetto però l'ordinarie Bandiere, ò Stendardi Publici soliti portarsi in tali occasione sotto pena alli Contrafacienti di ducati dusento, quali siano dati all'Avogator da esser senato l'errore, et quelli che portassero tal Bandiera essendo persona che per la sua Conditione se li convenga pena di Gallera, sia posto in Gallera per mesi disdotto, et non essendo atto, ò bon da Gallera sia bandito per anni cinque dalla Città, ò Terra over haverà fatto la Contrafatione, e del Luoco ove el Fosse, et li Rettori che accettassero tal Bandiere siano per anni cinque

privi

primi del Maggior Consiglio, et l'essecutione della presente Parte sia publicata e mandata a tutti li Rettori che la faciano publicare, et registrare nelle loro Cancellarie, e sia posta nelle Commissioni de successori

1569: Adi. 24: 9bre Publicata sopra le Scale di San Marco per Domenico de Marco Comandador, et a Rialto per Anibal de Ventura Comandador.

Che non si possa condenar alcuno in Gallera per Heresia —

Aloysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb. et Sapp. Viris Dominico Bollano Equiti de suo mand. Potestati et Petro Mamoreno Capitaneo Brixiæ et successoribus suis fidelibus dilectis salutem etc.

Havemo deliberato col Consiglio Nostro di Diece e Zonta che de cætero non si possa metter più sopra le Galere nostre de condannati alcuno che sia condannato per Heretico il che con li Cappi del pred. Consiglio vi denotemo per intelligenza e perche lo faciate intendere a chi ciò appartiene in quella Città facendo registrar la presente in quella Cancellaria a memoria de successori —

Capitolo esistente nella Parte dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci 1590: in materia de Banditi Seleg.ti del [illegible].

XI. Non possino quelli che si liberavano dal Bando andar nella Giurisditione di quel Rettore che l'haverà bandito se non doppo finito il Reggimento d'esso Rettor, ne possino in alcun tempo andar nella Città Castello o luogo, ove haveranno commesso il delitto, se non haveranno la pace

da' essi medesimi offesi, overo dalli loro heredi o successori, o che passati anni due doppo la relegatione loro predetta non potendo ottenere da essi offesi li predetti offesi davanti li Rettori nostri si haveranno fatto habilitar, et admetter nella Città o luogo predetto la qual admissione sia in tutto e per tutto rimessa all'arbitrio et conscientia d'essi Rettori.

Circa il dellegar casi col Rito

1598. adì 26 ottobre in Cons.o di X.ci

Seguendo molti inconvenienti a grave offesa della Giustitia e della dignità di questo Consiglio nel communicar alli Rettori l'Auttorità e licenza di formar li Processi col Rito e nel modo che si osserva nel Coll.o Crimin. del d.o Consiglio e dovendosi provedere a così fatto disordine anderà parte che per assicurarsi in quanto sia possibile di non dellegar e conferir l'Auttorità e Rito di q.to Consiglio se non per li Casi veramente gravissimi et importantissimi, si che ricerchino veramente una tanta auttorità non possa esser nell'avenire proposto nel detto Consiglio di conferir la sudetta Auttorità e Rito se prima il Rettor over Rettori del Luogo ben informati non daranno particolar informatione del Caso, e se le lettere non saranno sottoscritte da essi Rettori con giuramento e di mano propria et la presente sia mandata alli Rettori nostri perche sia registrata nelle loro Cancellarie per la sua essecutione.

Nel mor

Del modo che si deva usare
nel rispondere alle supliche

1560 : 2 : magg.o fra gl' Ill.mi Sig.ri Consiglieri

Essendo necessario dar alcun ordine e Regola sopra le lettere di Risposta et altre informationi che vengono mandate à Sua Serenità così dalli Rettori di fuori come dalli magistrati di questa Città, Gl' Ill.mi Sig.ri Consiglieri infrascritti hanno terminato et ordinato che per l'avvenire sia esseguito et osservato quanto segue cioè —.

Che sia commesso à tutti li Publici Rappresentanti così da Terra come da Mar et magistrati di q.ta Città che quando manderanno le risposte che per l'avvenire saranno fatte da loro sopra supplicationi de particolari persone con giuramento e sottoscritte di mano propria debbano sopra la mansione di quella scriver il luoco ove officino et chi saranno date et ad istanza di chi dovendo essi Rettori doppo fatte le mansioni e soprascritte come di sopra far fare ancho sopra coperta sopra la quale sia scritto solamente il Nome del Ser.mo Prencipe nostro e niente altro, acciò che per viaggio non si scoprà che la lettera sia data ad instanza de particolari persone per li rispetti che possano esser considerati à tutte esse risposte così sigillate levata la sopracoperta dalli Segretarij deputati al Ricever esse lettere sia riposte al luoco suo secondo l'ordinario dal qual luoco non possino così queste come quelle de magistrati esser levate se non da quel Segretario che haverà carico della Sig.ria Nostra di ... che

alla Banca nel tempo dell'espeditione della supplicatione
ò sia con contraditione, ò senza, et in caso che all'hora
non si devenisse all'espeditione di quella che si
trattasse siano subito tornate à sigillare e riposte
al suo luoco come di sopra dalli detti sia riconosciuto
il Bollo Ducale, se sia apperta cadauna, acciò dopo
anco li Rapresentanti Publici possano di più
liberamente à loro oppinione sopra quello che si
trattava; Et perche la presente deliberatione habbi
la compita sua essecutione, non solo sia mandata
coppia ovunque farà bisogno, ma debbano ancora
li secretarij deputati alla Signoria Nostra nel far la
... della Commissione alli sopradetti Rettori
o magistrati nel fine di essa dire che li Cancellieri
ò Nodari nel far della Risposta debbano osservar
tutti li Requisiti contenuti nella presente terminatione
e quella mandar alla Signoria Nostra per Cavallaro
ò altra persona Publica —

Circa il publicar delle Sentenze.

1596: 8: Luglio in Consilio de' Dieci

Per levar molti inconvenienti che seguono d'intorno
alle Publicationi delle sentenze che vengono fatte
dalli Rettori nostri così da Terra come da Mar. —
L'anderà Parte, che nel avvenire non possa alcuno
delli Rettori Nostri da Terra e da Mar publicar

sentenze

sentenze nelle Camere come si è costumato di far sin hora; ma tutte esse sentenze siano publicate alli luoghi publici, ne esse sentenze s'intendano valide, se non saranno fatte publicate come è predetto dovendosi mandar la coppia della presente à tutti essi Rettori & sia sua inviolabile essecutione et registrata nelle sue Commissioni. -

Che li Nodari siano obligati
Registrar li loro Rogiti nei Protocolli.

C. Aloysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum &c.
Nobb. et sapp. viris Marino Grimano de suo mand. Potestati, et Gabrieli Emo Cap. Brix. &c.

Vi mandiamo coppia della parte presa nel Senato Nro̅ per regolatione delle Parti in proposito dell' instrumenti, e testamenti, la qual vi commettemo che faciate publicar in quella Città in giorno di mercato et in tutti li Vicariati e Castelli della Giurisditione à voi commessa, facendola anco registrare in quella Cancellaria à memoria de successori

Dat: in Nro̅ Ducali Palatio die 3 8bris Ind. I.ma 1572: -

1572: 29: 7mbre in Pregadi -

L'andarà parte che oltre quanto è dichiarito per le parti prese in questo Consiglio li 16 Agosto et 10 Febraro passato l'instrumenti che saranno fatti in tutte le Città, e Luoghi nostri in dette parti

di salario da ducati 3, in giù non debbano pagar cosa
alcuna e similmente li Instrumenti d'affitti da ducati
uno all'ingiù non debbano pagar cosa alcuna e
similmente sia etiam preso che se alcun suddito nostro
partendosi dalla città ò luogo oue habita andarà à
stipular Instrumenti di qual si uoglia natura, in
giurisditione aliena ò in altri luoghi per sottrahersi
à tal pagamento, essi Instrumenti siano, et s'intendano
inualidi e nulli, et di essi non possi d'alcun giudice
ò Rappresentante nostro, ne meno dalli giudici Loro
esser reso raggione, ne possa Nod.o alcuno in alcuna
Città Terra, ò Luogo nostro esseritar la Nodaria
se prima non hauerà fatto riconoscer il suo
Priuileggio di Nodaria dalli Rettori Nostri, della
qual ricognitione sia tenuta notta nelle Cancellarie
di essi Rettori sopra un Libro à ciò deputato nottando
tanto la forma del Priuileggio quanto il Nome di
chi gli haueranno concesso, et alfabettando il Nome
di tutti li Nodari acciò sempre si possa saper
il Nome Loro et quali siano li Nodari Leggitimi
non pottendo però essi Nodari per questa notta
esser astretti a spesa alcuna, siano obligati
tutti essi Nodari tenir li suoi Prottocoli delli
Atti Ciuili separati da gli Instrumenti, e
Testamenti, e nottar li Instrumenti e Testamenti

sopra

sopra li Protocolli, e non sopra li squarzafogli sotto
pena a' quelli che non osservaranno l'ordine presente
di privatione della Nodaria, Et perche quelli Nodari
che vanno Cancellieri con Rettori Nostri non habbino
a continuar di portar via li Protocoli al paese
loro, et subterfugger di far il pagamento predetto
sia etiam preso che non possi alcun Nodaro andar per
Cancelliero con alcun Rettore, o' Rapresentante
Nostro, se quando andarà a' prestar il giuramento
alli Capi del Consiglio Nro di Xci non portarà
una fede di haver pagato in tutte le Camere
delle Città, e Terre nostre prefatte dove sarà
stato Nodaro tutto il danaro per tal conto di
instrumenti, e Testamenti sinceramente della
qual fede sarà fatta notta dal Segretario
che haverà carico di notar il suo giuramento
e la presente parte sia mandata a' tutti li Rettori
Nostri sopradetti acciò la facino publicare, registrare,
et esequire inviolabilmente. &

Contro Bestemiatori.

1566: adi 12: 9bre in Consig.o di Xci

L'andarà parte che sia datta libertà alli essecutori
nostri contro la Biastema de cettero quando haveranno
alcuno convinto di tal delitto di Bestemia di poterlo
condenare o in Bando per anni cinque secondo
la forma delle Leggi, o in Galleia al Remo con li

con li ferri ai piedi, et mesi disdotto, et di via in suso se li paresse considerata la qualità del delitto, e con lire quattrocento de piccoli da esser dati ali Accusator, le quali se il delinquente non haveran da pagar debbi star tanto di più in Gallera quanto importerà le predette lire quattrocento le quali in tal caso siano et li Beneditori, o pagadori all'Armamento fatte contar nell'officio delli essecutori sopradetti da esser dati all'Accusator, et questo accrescendo il delinquente le havera contate in Galea Restando le parti nel resto in materia di Bestemma nel suo rigore, e robore, et alla predetta pena di mesi disdotto et sup. di Gallera possano due delli detti Essecutori mandar il delinquente, ma volendo ampliarla debbano esser tutti tre concordi, et sia publicata.

Et da mò sia preso che la presente parte s'intenda anco per quelli che fossero de cetero commessi et li Rettori di fuori alli quali sia mandata la presente per esser essequita, et publicata, et sia posta nelle Commissioni etc.

Forma Iuramenti Iudeorum

Iuro Ego N. Iudeus per Dominum Omnipotentem Sabaoth et per Deum qui apparuit Moysi in Rubo, et per Deum Adonaim Saves et per Deum Eloim

quod

quod si Culpabilis sumus et perimus cum dispersas

inter gentes inimicorum, et maneant in terra suar Brochas

et Alios, et aprendat me Lepra sicut marmi sijn ut pat

abiratis meam desertum ut videat super caput meum omnia

peccata mea, et parentum meorum, et omnes maleditiones

quae in legge mansijn, et prophetarum scripta sunt, et super

me maneant, et deus det me in maleditione, et in

exemplum pendorum populo suo :-

Ex Libro di officij Aduocarie Comunij fol: 12: 16: -

Che li Heretici possano esser condenati

in Gallera -

1568: alli 5, di giugno in Cons.° di X.ci con la Zonta

Essendo sotto li 13, Febraro 1558: fu prohibito che non potessero esser

posti in Gallera li condanati per heresia, a ciò non sono

condañati in Priggione, ove hanno più comodità di

spargere il suo veneno che non haverebbero in Gallera -

L'andera parte che non ostante la sopradetta deliberatione possino

li predetti condenati per heresia esser posti in Gallera

acciò che con tal mezo patiscano la pena delli demeriti

loro, et siano liberate le priggioni da simil sorte

d'huomini, et della presente parte sia data notitia

alli Rettori delle Città dove sono Tribunali d'Inquisitione

Che si debbi tenir un Libro per

il Registro delle Lettere Secrette

1578: a 4: mazo in Cons.° di X.ci con la Zonta

Ci vede che ben spesso dalli Cancellieri delli Rettori nostri

di fuori sono date Coppie di Lettere in materia secreta.

così di quelle che essi scrivono alli Ecc.mi nostri, come alli Cappi di questo Conseglio, al che dovendosi far provisione –

L'anderà Parte che sia scritto a tutti li Rettori nostri così da Terra come da Mar, che debbano nell'avenire far tenir à parte tutte quelle Littere et Commissioni che le saranno date in materia secreta così da questo Conseglio come da Cappi di esso, come dal Senato, e Ser.ma Signoria: facino registrar à parte quelle Lettere che essi Rettori scriveranno qui in d.ta materia secreta scritte al Ser.mo Prencipe nostro quanto alli Cappi di q.to nostro Conseglio quali registri, e Littere sopradette siano obligati quando ritorneranno dalli Reggimenti presentar alli Ecc.mi Cappi eccetto però quelle che dovessero esser esseguite dalli successori, le quali siano consegnate de successori in successori, et doppo finito il Reggimento siano poste, e sì come è predetto né di tal Lettere così scritte di qui come di Loro ricevute non si possa dar Coppia ad'alcuno sotto pena al Rettor che le facesse fare di ducati cento da esser di essi mandato debitor à palazzo, et al Cancelliero, ò altro che la facesse di privatione dell'off.o suo, e di non poter più servir per Cancelliero in alcun luogo –

E sia posta la presente parte nelle Commissioni delli sudetti Rettori –

Sopra le informationi

Sopra le informationi che si devono
dare a gl'Ill.mi S.ri Cappi con la
trasmissione di Scritture.

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobb. et Sapp. Viris Marci Ant.o Pisani de suo mandato
Cap.o Vice Podestan Brixiae Fidelibus dilectis

Fino che restrictamente sia stato dal Consiglio nostro di Dieci
deliberato sin l'anno 1599: à 6. di Maggio, et poi li 27: Marzo
1626, che presentandosi da indolenti à Rettori scritture,
ò querelle Criminalli dovessero essi accompagnarle al
Tribunal de Cappi con informatione sottoscritte di mano
propria con giuramento, se veramente esse scritture, ò querelle
contenessero verità vesta ad ogni modo dimessa à fatto la
essecutione dell'ordine, con pregiuditio ben grande alla
Giustitia e ben spesso con fondamento falso alle Calumnie
ed artifficij soliti prouarsi in insidiose et vendicarsi
de loro priuate passioni con il Braccio della Giustitia
stesso Essendo però che non sin'avenire data più mai
essecutione alli Decreti sopradetti inherendo ad essi
et in particolare à quello di 27: Marzo 1626: che
vi mandiamo ingionto Vi commettemo espressamente
che sempre che vi venga presentata alcuna scrittura
ò querella criminale contra chi si sia & rimettendo
al Tribunal de Cappi doverete fare voi, et
successori Vostri con le forme & appunto disposte
dalle medesime Leggi che e' di informarvi prima se il
contenuto di quelle contenghino la verità de fatti

rappresentati sottoscrivendo sempre le informationi di mano propria con giuramento e di più con lettere d'aviso come si prattica ultimamente. —

Di queste nostre ordinationi portiamo l'ordine stesso à tutti li Altri Rettori in Terra ferma onde d'un istesso modo osservandosi sia tutto sia sodisfatto à questo termine molto essentiale et è l'essecutione particolare fare registrar le presenti in Cancellaria et Dat. in Nostro Ducali Palatio die 29: Junij Ind: 13: 1660

Excelsi Consilij X.mi Secretarius
Ottavius Vendispari.

1626: 17: Mazo Nell'istessa materia
Alli Rettori di Pad.a e successori —

Deliberò il Consiglio nostro di X.ci fin l'anno 1599: à 6: di maggio, che quando si volesse informatione d'alcun caso di fuori successo nelle Città dove non vi è Corte forestiera in luogo che si mandasse il processo fosse concesso alli Rettori di dar informationi sottoscritte di proprio pugno e con giuramento de medemi Rettori si possa prender quell'espeditioni che saria giudicato conferire al servitio della Giustitia. Quest'ordine è buona regola è stato sempre essequito et è ferma nostra ressolutione che debba in

ogni tempo

ogni tempo et in qual si voglia caso, esser sinio l'abitm.te osservata ma' perche in anno che alcuni procurano & via indiretta inserirono et questo necessario et utilissimo sytituto col presentar' à Voi Rettori le loro semplici indolenze in scrittura, con istanza che le mandaste alli Capi di questo Consiglio & conseguir l'auttorità c' itto di esso, over & altri privati, et appassionati fini, le quali scritture vengono accompagnate alcuna volta da Voi con sole lettere d'avviso della missione semplicemente senza punto alcuna minima informatione della verità del fatto, et senza i debiti requisiti del giuramento e della sottoscrittione.

l'i Commettemo col medemo Consiglio che in conformità di quanto è predetto sempre che da chi si voglia vi sarà presentata alcuna scrittura d'denontia querella, ò altro concernente materia Criminale con instanza d'inviarla di qui dobbiate in ogni maniera esseguir la deliberatione sudetta cioè di non mandar le scritture, ò querelle senza la nostra instruttione, e nel modo e servati gl'ordini di sopra espressi, della quale nostra intentione darete in conformità notitia à tutti gl'altri Rettori delle Città nostre di Terra Ferma affinche uni-formemente da per tutto sia osservato un'istesso stile, e la regola med.a et s'havesse regi...

la presente nelle nostre Commissioni per la debita
essecutione —

Simile Vicenza Verona Bressia Bergamo Crema Rovigo,
Salò, Treviso Feltre, Belluni et Udine —

Dal Libro de Registri delle Ducali N. in
Bressia a c. 208. —

1607: 29: 8bre in Cons.o di X.ci

In materia de Relegati, e confinati in Priggione

Non essendo conveniente che li Rellegati et confinati in Priggione
tanto in vita, quanto à tempo possano assolversi et
liberarsi così facilmente, come hanno fatto fin hora mi
ssano alla medema condit., e Banditi,

L'Anderà Parte che salue et riseruate tutte l'altre
Parti in proposito dè Banditi, Relegati confinati
con condanna di tempo sia à quella aggionto che
tutti li Rellegati, e confinati in Priggion non
possano nell'auenire assolversi, ò liberarsi dalla
Rellegatione, ò priggionia loro per Voce, ò facoltà
che alcun hauesse, ò fosse per hauere d'assolver et
liberar Banditi, ne meno per uia di raccordo, come
nel modo qui sotto dichiarat. cioè

Li Rellegati, e confinati in Vita, in prigg ione non possano
liberarsi nell'auenire, se non saranno passati
prima anni quattro della sua priggionia et li
relegati sempre che saranno liberati doppo li 4

Anni

anni sopradetti debbano portar fede autentica
e con giuramento delli Rettori che saranno stati
d'esser stati tempo al Confin. —

Quelli che veramente saranno confinati in priggione o
Relegati anni X.ci, e d'anni X.ci in su debbano
star anni tre prima che possano liberarsi et di
X.ci anni in giù il terzo del tempo —

Et la presente Parte non possa esser sospesa, mutata,
alterata, dispensata o interpretata se non con
li cinque sesti delle Ballotte di questo Conseglio &.

Sopra l'impositione delli 8 Grossi
a' Rei che uno non sia tenuto
per l'altro. —

Adi 13 7mbre 1659: nell'Eccelso Conseglio

Quanto ad altri punti espressi in detta scrittura presen-
tata nel Collegio sopra quello che conviene gli
otto grossi nei Casi ordinarii, cinque ducati in
quelli Servatis servandis col Rito che furono già
imposti et confirmati con molte deliberationi,
et in particolare a 28. 7mbre 1654: e 22 detto
passato resti meglio dichiarita la publica
volontà, et sia preso che un Reo che si
presenti non possi esser sottoposto al pagamento
della detta impositione, che per la sua persona, et gl'absenti
al tempo della sua deliberatione similmente non siano
tenuti che sollo per se stessi, come è giusto, e conveniente;

Parte presa nell'Ecc.^mo Cons.^o di X.^ci
1617: 27: Genaro –
In materia di sentenze che fanno li Rettori
col Ritto da mandarsi a Venetia –

L'è bene quando ne Casi gravi, et importanti è da quest Consiglio a Rappresentanti e Rettori nostri impartita la sua Auttorità viene ordinariamente a loro commesso di mandare alli Cappi di detto Consiglio le sentenze doppo fatta l'espeditione non resta di questo intieramente sodisfatta all'attentione con la quale vien data l'ordine predetto, ritardandosi anco & di più la sua essecutione fino al Ritorno dalli Reggimenti con la presentatione de Processi però –

L'andarà parte che de tutte l'espeditioni che in qual si voglia modo saranno da Rettori, et altri publici Rappresentanti fatte nell'avenire de casi ne quali habbino havuto auttorità di procieder col Ritto di q(ues)to Consiglio, debbano imediate di tempo in tempo, e di volta in volta oltre il mandar le sentenze intiere dar con loro lettere di tali espeditioni notitia destinta, e particolare alli Cappi di questo Consiglio perche habbi esso Consiglio a restare oppportunamente informato. –

Et la presente parte sia mandata a tutti li Rettori et altri publici Rappresentanti con Lettere, e posta nelle Commissioni de successori & che habbia in ogni tempo la debita essec(utio)ne

1598:

1594: in Consiglio di X.

In materia di publicar le sentenze in Arengo.

Per levar molti inconvenienti che seguono d'intorno alle Publicationi delle sentenze che vengono fatte dalli Rettori nostri così da Terra come da Mar.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire non possa alcuno delli Rettori Nostri da Terra e da Mar publicar le sue sentenze nelle Camere come si è costumato di far fin hora, ma tutte esse sentenze siano publicate nelli Luochi Publici, ne s'intendino esser valide se non saranno state publicate come è predetto dovendosi mandar la Coppia della presente parte a tutti essi Rettori per la sua inviolabile essecutione, e da' quì inpoi registrata nelle sue Commissioni.

Che tutti li Banditi da Verona e Vicenza siano Banditi da Cologna et quelli Banditi da Collogna siano banditi da Verona e Vicenza

1406: 12: maij Dno Potestati Coloniæ.

Michiel Steno Dei Gratia Dux Venetiarum &.
Nobili, et Sap.ti Viro Joanni Navagerio de suo mandato Potestati Colloniæ, fideli dilecto salutem &.

Receptis, et intellectis Litteris vestris, quibus petitis declarari a nobis si homicidæ per Homicidijs commissis in Verona et Veronensi, et in Vincentia et Vicentino districtu possunt se reducere in Collonia, et eius districtu tute, postquam

dicus locus Collonie est subiectus a' Suis locis Veronę et Vincentię et est Regimen de se, et quid agere debeant si casus occurreret Homicidij in Collonia et eius districti Vobis Respondemus: Quod volumus quod servetur illud quod antiquitus servabatur videlicet, - Quod Banniti de Verona et Veronensi Vincentia, et Vicentino districti sint Banniti etiā de Collonia et eius districtu, et Banniti de Collonia sint Banniti de Verona et Veronensi et de Vincentia et Vicentino districtu, et sic facere et observare debeatis in casibus occurrentibus in futurum. -

Dat. in Nrō Ducali Palatio die 12 mensis Maij Indne. Decima 1406. - -

Che non si admettano Visitatorij -
Esteri delle Religioni senza
espressa licenza del Senato mā
solamente quelli dello stato.

Alli Rettori delle Città di Terra Ferma. -

1641: 14: settbre in Senato.

Vi scrivessimo a' 6 Genaro passato che dovessi far sapere a' nuo li Capi delli monasterij de Regolari che sono sotto la Giurisditione di cotesto Reggimto di non admetter Visitatorij Commissarij, o' altri ministri mandati da' loro superiori & visitare

esti

esi Monasterij, quando nelle patenti delli
e.... editioni non consti nella solita forma la licenza
nostra & l'essecutione. Hora ui aggionge
col Senato non esser stata nostra intentione di
comprender in essa deliberatione li Visitatori
Commissarij nostri sudditi, che uengono creati da' superiori
ò Capitoli nel nostro stato esistenti, mà di quelli
solamente che sono mandati da' esteri, et così col
Senato ui Comettemo d'osseruare, e far che dà
tutti sia intieramente osseruata —

Parte presa nell'Ecc.mo Cons.o di X.ci
contro Biastematori —

Fù diamente prouisto & questo Consiglio del 1523: à
7. Genaro che non sia alcuna persona in questa
Città, e distretto sia di che grado, stato condicione
esser si uoglia, che ardisca Biastemar ne maledir
il SS.mo Nome di Dio Sig.r N.ro Giesù Christo
e la sua Gloriosa Madre Vergine Maria, ne
ui Villipendio loro dir parole Vituperose, ne
particolarm.te ne in genere sotto nome della
Corte Celestiale, ne espressam.te, ne & alcun
Collor, ò forma di parole, & alcun modo
ouer ingegno. —

E poi del 1537: adì 20. X.bre furono creati tre
Essecutori a' quali fù commessa la sopradetta

parse, e per la loro diligenza si vede hormai quasi esser estirpato così detestando peccato il che è stato et è di gran honore alla Republica nostra.

È vero che li tristi e scelerati huomini quali non per amor della virtù, ma per timor della pena si astengono dalle Biasteme espresse, et nondimeno ad ogni anno hanno trovato nuovi modi che biastemano il Sig.r Dio con parole scandolose et che tendono in villipendio di sua Maestà, com'è che alcuni non possendo dir à despetto dicono al Cospetto, et al Cospettasso de Dio se romperò i Brazzi, se cavarò il Cuor, parola che è indubitata Biastema, oltre che la Causa si come da predetti essecutori n'è stato esposto che molti quali dicono al despetto si coprono col dir che hanno detto al Cospetto, et ancora i Testimonij hanno Campo di metter in dubio il Giudice dicendo non posso giurar che si habbi più detto al dispetto, che al Cospetto, et così molti subterfugono la meritata pena, al che essendo necessario proveder à laude della Maestà Divina, et per dignità della nostra Republica.

L'anderà parte che tutti quelli che de cetero usciranno questa parola al cospetto ò Cospettasso che per le

parole

parole antedette i susseguenti cedessero in Villipendio della Maestà Divina e Beatissima Vergine Maria saranno puniti da essi Essecutori nostri contro la Biastema di quelle pene estraordinarie oltre pene ordinarie che parerà alla Coscienza di tutti ne' loro Concordi meritar il delitto commesso come possono di quelli che commettono tumulti in Chiesa et altri luochi sacri per Legge di questo Consiglio del 1546: adì 16 Febraro rimanendo però tutte le parti di Biastema nel pristino suo rigor, et inviolabil essecutione et la presente parte sia publicata sopra le Scale di S. Marco et di Rialto con intelligenza d'ogni uno p

Che li Superiori de Conventi non possano far visite senza l'Assistenti ne spogli de Frati Morti

Franciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum

Nobb. et sapp. Viris Giorgio Contareno de suo mandato Loco[tenen]ti et Io: Aloysio Vallerio Capit.o Utini fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Comprobati abbastanza li pregiuditij sofferti da Conventi di Santa Maria del Carmine nel nostro stato esistenti da Superiori sempre estrani e ricercati Noi di assistenza, e di protettione per il loro solievo, et per l'essecutione delle loro Constitutioni, e decreti Publici Vi commettemo col Senato che per far che segua come si doveva la restitutione delle scritture asportate in cotesto Convento ne più restituite sia da Voi con ordini

e Comandamenti rigorosi precedenti à publico Nome fatto intimare à L.L. Bernardino, Ascanio e Lodovico Landini che nel termine che parerà proprio alla Vostra via ni debbano operar che le dette Scritture siano restituite sotto pena della Publica Indignatione, e di quelle maggiori che ui parerà, et al Vicario Generale, mentre ui fosse seguito l'effetto non admettere le Visite, ne l'Essercitio dello sua Carica, se non hauerà effettuato restituite le Scritture med.e. Per rimediar allo spoglio, che usano li Superiori esteri impatronirsi de L.L. defonti ordinando che sia conseruato sino che uadino, ò mandino à pigliarlo. Volemo che seguita la morte d'alcuno sia delli suppellettili et altri hauerì fatto dal Rend. Priore di Istituto inuentario di nuouo con la presenza de L.L. di quel conuento, & douer poi il tutto in conformità delle Publiche deliberationi in questo proposito, esser à Monasterij applicato senza la minima parte ne sia trasportata fuori dello stato. –

Alli Priori che in auenire fossero elletti non douersi prestarsi obbedienza se l'elletione non sarà stata fatta dal Capo del suo Monasterio, & sia delle Regole e constitutioni del medesimo, et con l'assenso nella conferma del Procurator deputato nei Conuenti, su tanto insistendo il Senato continuo nella Carica –

Quanto al disordine che di tant'anni camina che i Vostri Monasterij non habbino potuto ottener Capitolo, et che pure sono anni cinquanta il Vicario Generale mai

sia stato

sia statto Nationale del nostro Statto da che poi provengono varij disordini. Risolvemo di prohibire che il Vicario Generale non sia più per talle ricognitione obbedito, ne possa caspirare alle Visite, se prima non si sarà presentato a Noi per riceuer il Publico Assenso, et per ouviare a' sconcerti, e scandali che nascono in dette Visite de Conuenti e di Monache doveranno essi Visitatori esser sempre assistiti da alcun Padre deputato dai Rettori di quel Conuento –

Di questa deliberatione farrete consapeuole e dimmandarete le necessarie informationi a' Conesti Monasterij di maniera che sapino i Padri come in auenire detti regolarsi –

Daz: in nro Ducali Palatio die 12 Maij Inditione 14: 1646:

In materia de Cingani.
1558: 15: Luglio in Pregadi

Considerando la malla qualità delli Cingani et la molestia danni, e molti disturbi che riceuono li fedeli nostri dalla loro prattica fu preso in questo Consiglio a 21: 7bre 1549: che fossero mandati fuori delli Territorij nostri et che nell' auenire non se gli potesse dar licenza di uenir nello Statto nostro senza deliberatione di esso Consiglio, il qual ordine così buono e lodeuole al presente non si osserua essendo introdotto de li detti Cingani col mezo di lettere patenti da' loro

imperare d'alcuni Rettori Nostri di poter habitar
p tre giorni sotto la sua Giurisditione vano vagando p
li Luochi nostri, contro la forma del decreto predetto
con danno de Nostri, et universal mormoratione, Alche
dovendosi provedere, p sodisfattione, e beneffitio de
Popoli Nostri -

Anderà Parte che le predette Lettere Patenti siano
revocate, et annullate come fatte contro l'ordini nostri
ne de cettero possano esser più fatte sotto pena alli Cancellieri
ò altri Ministri che le facessero de imediate privatione
della Cancellaria, ò altro offitio che havessero et di non
poter più essercitar alcun offitio nel Dominio Nostro,
et sia commesso à tutti li Rettori nostri di Terra Ferma
che debbano far uscir detti Cingani subbito, et
imediate delli Luoghi Nostri, li quali non possino più esser
admessi, ne p tre giorni, ne altrimenti à modo alcuno
senza licenza di questo Conseglio, e se contro la forma dell'
ordine presente nell'avenire si conferiranno in
altro Luogo nostro, così con Patenti delli Rettori, come
senza siano, et esser s'intendano incorsi nella pena
d'esser posti al Remo nelle Gallere Nostre de condennati
ove habbino à servire alla Catena p anni dieci
continui, Havere debbano quelli che prenderanno
alcuno d'essi Cingani contrafacenti ut supra, et
consegneranno nelle Forze della Giustitia da esser
mandati in questa Città p l'effetto predetto ducati

dieci

dici delli dannari delle Taglie. Potendo etiam li detti Cingani così huomini come femine che saranno ritrovati nelli Territorij nostri esser impune amazzati che li interfettori & talli homicidij non habbino ad incorrer in alcuna pena, et la presente parte sia fatta publicare dalli Rettori nelli luochi soliti & intelligenza d'ogn'uno, et registrar nelli atti delle loro Cancellarie a memoria de successori et sia posta nelle Commissioni d'essi Rettori –

Contro Cingani –

1588: Adì 24: Settembre in Pregadi

Se bene per parte di questo Consiglio di 21: Settembre 1549: et 15: Luglio 1558: è stato provisto che li Cingani per li molti danni e disturbi che inferiscano alli Territorij dello Stato nostro non puotessero haver ricetto in alcun luoco sotto pena di Bando Gallera et ancora di potter esser impune amazzati. Non dimeno si vede che tutta via vi stanno in molto numero con danno grandissimo di detti Territorij a' quali viene ancora dato recapito da molti che tengono poco conto della Giustitia et che parteciparo delli loro latrocinij con nulla sodisfatione delli poveri Contadini, et altri che riceuono da loro molti danni, al che dovendosi provedere

L'anderà parte che salue e risseruate le sopradette leggi sia a' quelle aggionto che tutti li Rettori nostri da Terra Ferma debbano una uolta all'anno far publicare tutte le sopradette Parti, et oltre di ciò facino proclamare ...

che se alcuno darà recapito ò allogiarà li sopradetti
Cingani incorrerà in pena di servir per anni tre in
Gallera alla Cattena ò altra pena che parerà alli Rettori
secondo la qualità della persona, et subito che detti
Cingani capiteranno in alcuna Terra siano obligati
li Merighi delle Ville sotto le medesime andar à dar in nota
alli Rettori più vicini acciò possano esser scacciati
del tutto dallo Stato nostro, et castigati quelli che gli
havessero datto recapito Non potendo li Rettori predetti
conceder à detti Cingani à modo alcuno ne in voce ne con
Lettere pattenti ò passaporti d'alcuna sorte, ne per hausito
ne altramente di poter star ò passar per lo stato nostro senza
licenza di questo Consiglio, et le sia medemamente, et sopra
tutto prohibito di poter venire in questa Città Nostra

Et la presente Parte sia registrata nelle Cancellarie de
Rettori di Terra Ferma et posta nelle Commissioni loro per
la sua debita essecutione.

Dominicus Contarenus Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb. et Sapp. Viris Paulo Nani de suo mandato Potestati, et
Hieronimo Corraro Capitaneo Brixiae fidel. dilecto salutem,
et dilectionis affectum

Con l'ordine maturo decretto del Consiglio di X.ci sin dell'anno
1626: 23. Maggio fu positivamente prescritto che non possa
alcun Rettore trasmetter à Capi del detto Consiglio scrittura
alcuna di denontia Querella ò altro concernenti materia
Criminale senza giurata informatione della continenza
delle dette scritture ò delle cose che sopra esse fossero
rillevate, acciò ogni delliberatione fosse più fondata

alli intiero.

all'intiero servitio della Giustitia col castigo de' rei, et con solievo e consolatione ben giusta de gl'oppressi –

Hora si osserva inserota l'essecutione del detto decreto venendo accompagnare le semplici indolenze senza alcuna informatione della verità del fatto, e con derogatione del sud. necessario utilissimo Constit. onde con tale pratica facilit.te si può dare ansa alle calunnie et alle imposture con pregiuditio della Giustitia oppressione de gl'innocenti et contro la vera mente del Precipe. Dissoluemo però col Consiglio di X.ci commettervi di dover osservare in avenire con tutta pontualità il decreto predetto che ad ogni buon fine haueremo unito in copia incaricandovi di doverlo far esstgigiér nella Cancellaria con quell'ordine che la nostra prudenza stimarete proprio, onde resti a notitia de successori, et sia in ogni tempo intiera et inviolabil.te esseguito sotto pena a' Cancellieri o altri che rimettessero le lettere sud.e senza il predetto necessario requisito di giustificatione delli Consiglio che esercitassero, et di non poter per anni cinque essercitar più Cancellaria alcuna della qual pena non li possa esser fatta gratia alcuna se non con le nuove Balle de Consiglieri e Capi, et poi con li 5/6 del d.o Consiglio ridotto al suo pieno numero di 17. attendendo dalla vostra prudenza notitia della ricevuta et dell'essecutione di questa. –

Rg.: in Rüo Duc: Palatio die 28 Maij Ind. 13.a 1660.

Excelsi Consilii X.m Secret.s
Alemanus Angelus Donini

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobb: et sapp: V.V. Gianni ... Ro Podestà et Cap.no

Dilettissimo Capit.o Padua Fidelibus dilectis.

Vedemo dalle vostre lettere di 31: del passato, che con occasione di essersi portati li ministri di Campagna nella Villa di ...

& s'avvederono che anco loro e' rilevato di Gio: Batta Bolo, reo come mandante dell'archibuggiata d'Antonio Gallo & che vi fu hora già delle gratione col Rito ne rimaneva hora che aggiongenti habbino havuto incontro di fermar ancora Pietro Frigolin, e di fugar Lorenzo Collegato Rei della morte di Cesare ... parimente delle gatori col Rito, osservamo che per all'incontro era esso Frigolin stato publicato bandito poche hore avanti la sua retentione, e non solo per questo delitto, e per altro ancora di gravissime fraudi ne dazi oltre il ... caso pure di che si nota in signatura fattosi però da Noi a tutto il convenienze riflesso, e considerato il tenor d.ta Leggi che risservano tempo congruo ai Banditi di portarsi fuori del Stato, Vi diciamo col Consiglio di Dieci che habbiate per ben retenuto esso Fregolin non come Bandito, ma come proclamato, e uscito di termine obligandolo a render conto di tutti li sudetti delitti, e devenendo a nuova sentenza come stimarete per Giustitia coll'auttorità già impartitavi, e che vi confermiamo per tutti li sopradetti casi, et per che nell'atto medemo della retentione, e concorso in nuovo eccesso con opponersi alli ministri della Giustitia, et sbarrarli contro Armi

Retenti poco dopo la pub.ne de Bandi, e posti in torg. s'habbino da rilevar come proclami, e non di retenzione annellando i Bandi e rigrattive.

di fuoco

di Fuoco da' che è restato colpito nell' Abito, et nell' Archibuggio un officiale, Volemo pure che ancora sopra questo fatto l'obblighiate à render conto e lo sottoponiate alle pene che conveniessero al qual effetto vi ampliamo parimente la delegatione col Spirito e voi la estenderete uno contro gl' altri che fossero intervenuti nel fatto onde la Giustitia riporti intieramente i suoi effetti. –

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 20a Junij 1666

Excelsi Consilij Decem Secretarius
Hieronymus Zanardin.

Franciscus Molino Dei Gratia dux Venetiarum &.

Nob. et Sapientibus Viris Francisco Grimano de suo mandato Potestati et Nob. Antonio Zeno Capitaneo Vincentie Fidelibus dilectis salutem.

Intendessimo per le vostre lettere di 14. passato la remontione seguita nei Baghi di cotesta Città da Ministri di Giustitia con tre Pistole, et la pretensione de Nodari di formar il Processo per esser seguita ne Baghi à remontione stessa, onde considerato che le Leggi mettono in libertà li Capitani di passar le denontie sue le piace conoscemo noi Conveniente, che il negotio resti alla nostra Cancellaria, ove è capitata la denontia onde procederete con la Corte all' espeditione di questo affare con l'auttorità che vi concedano le Leggi nel Cappo de gl' Archibuggi.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 7. Martij 1650 -

Excelsi Consilij X.mi Secretarius
Petrus Antonius Zon

Matrimonij Clandestini

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum etc.

Nobb.s et Sapp.s Viris Mario Savorgnano de suo mandato Potestati, et Almoro Delphino Cap.o Vicentiæ Fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Comprendendo che corrano in cotesta Città e Territorio gravi disordini circa la forma de contrahersi li matrimonij sopra di che intendemo si pratichino modi violenti, e finalmente insieme con scandolo, e spesso de sacri spiritualità essendo però ciò contra la Pia vera intentione del Senato dal quale restò dichiarito in simile affare & questa Città col decreto di 28 Febraro 1662: col Senato stesso vi trasmettemo la medesima deliberatione in copia incaricando la nostra diligenza a disponere e stabilir gl'ordini proprij onde resti la publica volontà sinceram.te esseguita, e siano dalla nostra auttorità divertiti, e corretti i disordini che in talle relligiosa materia sono importantissimi ben intendendoci con cotesto Mons.r Reverendissimo Vescovo per quello occorese all'oggetto stesso della Sua esecutione.

Dat. in Nostro ducali Pallatio die 2: Septembris indictione 13.a 1675: —

Agostin Bianchi Secretario

Nobb.s et Sapp.s

Nobb: et Sapp: Viri Mario Lauregnano Procurat: et Ermolao Delphino Capit. Viuentis

Copia tratta dal Capitolar del Mag.^to Cons.^o contro la Biastema 1662: ultimo Febraro in Avogar.

L'istessa

Degni di publico riflesso sono i disordini che rappresenta Mons.^r Rev.^mo Patriarca nella cellebratione de Matrimonij d'ogni cond.^ne di persone non venendo non solo osservarsi con quella puntualità che è dovuta le circonstanze prescritte da Sacri Concilij; da questo perciò derivando infiniti mali a pregiuditio della libertà, e quiete universale La prudenza del Senato retribuendo comendatione pienissime al zelo Religioso, e pio di Benemerito Pastore deve accorrere con pronti, e validi Remedij a toglier il corso a si gravi inconvenienti et inconformità de decreti conciliarij, prestando il Braccio secolare procurare con ogni modo di levare gl'abusi introdotti, onde a l'avenire si camini da chi si sia con le forme, et regole ottimamente prescritte a comune beneffitio e però

L'andarà Parte, che in quello riguarda le persone Nobili restino strettam.^te incaricati sotto debito di Sacramento gl'Avogadori di Comun a no permetter che venghi descritto ne libri del loro offitio alcuno Sposalitio, se prima no saranno loro presentate Fedi autentiche da chi spetta che tutto sia seguito con le facoltà necessarie; et di altre persone di condition inferiore siano parimenti

sotto lo stesso debito di Giuramento incaricati l'Essecutori
contro la Biastema ad' invigilarve ancor & via d'Inquisitione:
acciò tutti li Matrimonij siano cellebrate con l'Intiera
solennità comandate com' è predetto, e perciò resti
adesso impartita facoltà di deuenire à quelle
pene, e Castighi tanto contro li principali trasgressori
quanto contro li Testimonij, che stimerano & propria
conscienza.

Et la presente sia mandata a' gli Auogadori di Comun
et a' gli essecutori contro la Biastema con ordine di
farla registrare ne loro capitulari ad' intelligenza
de successori, onde habbia in' ogni tempo da' esser
da' predetti due Magistrati & quello spetta respettiue
ad' ogn' uno demandata inuiolabilmente ad' essequire.

Gio. Paolo Bononio Secretario

Passaporti de Prencipi Esteri & l'uso dell'Armi non siano admessi.

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c.
Nobb. et Sapp. Viris Mario Sauorgnano de suo mand.
Potestati, et Jo: Carolo Firmano Capit.o Vincentiæ
et successoribus, Fidelibus dilectis salutem, et dilectionis
affectum.

Peruenuta a' nostra Notitia, che molti sudditi nostri
& valersi dell' uso dell' Armi da' fuoco senza le solite
licenze, in' spregio delle Leggi procurano Passaporti
da' Prencipi Confinanti & esimersi da' rigori
(all' occorenze) comminati dalle deliberationi nostri
proposito; et conoscendoci necessario ouiare a' un

tanto

tanto disordine. Col Senato ci commettemo di ordinar à Ministri, e Compagnuoli, che in ogni nostra che rinouassero specialmente Sudditi Nostri armati con Armi da Fuoco, senza le stabilite, e consuete licenze, ma' solo muniti di Passaporti d'alcun Prencipe Estero debbano fermarli e condurli priggione; et noi poi essercitando gl'effetti di Giustitia contro li medemi li castigaressimo nella forma prescritta dalle Leggi col riguardo alli Trasgressori. onde l'essempio vaglia à rimouer simil abuso pregiuditiale che mira ad'allienar l'Animo de Popoli verso il suo Prencipe naturale. et la presente farete registrar oue potesse occorrere per la sua puntual osseruanza.

Dat: in Nro Ducali Palatio die 31: 8bris ind. 13: 1614. -

Ottauio Neri Segretario

1616: Adì 19: Aplo Receptæ,

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobb. et Sapp.bus Viris Mario Saluagnano de suo mandato Potestati et Hermolao Delphino Capitanio Vincentiæ, fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum.

Habbiamo qualche notitia, che li Casi dell'immunità Ecclesiastica venghino contro la Publica Volontà assunti da' Consolati, ò Giudici

i Giudici particolari della Città, essendo quest. materia di molto delicata importanza soggetta solamente à Rappresentanti Nostri, Volemo che venendo casi simili ni impediate il progresso portandone notitia al Consiglio di X.ci in conformità delle Leggi.

Ben certi che sarà da Voi effettuata questa Publica Volontà, con il solito della vostra Ponctualità —

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 19: Aprilis Indictione Decima quarta 1626: —

Fr.co Francesco Marchesini
Secretario

Receptum die 29: Aprilis 1625.

Nicolaus Sagredo Dei Gratia Dux Venetiarum; Nobb. et Sapp. Viris Paolo Leono de suo mand. Potestati et Vice Capitaneo Brixie fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Sopra il memoriale presentato già al Tribunal de Capi dl Cons.o Nro di X.ci a nome di Oratio Avanzi retenuto in Chiesa in contraffatione di Bando viste le vostre giurate informationi ni lettere dei 21 dl corrente et osservando che il Bando suo non è diffinitivo, ne di terre, e Luoghi, mà semplicemente x anni quindeci e da Bressa o Bresciano x leggiere cause, vedemo che egli si renda capace dell'immunità Ecclesiastica e perciò vi commettemo col Consiglio di X.ci di farlo restituire al Luoco sacro dove fu retento.

Dat: in Nro Ducali Palatio die 26: Aprilis ind.e X3.a 1625.

Ex.mi Consilij X.m Secr.s
Angelus Nicolosi

Nicolaus

Nicolaus Sagredo Dei gratia Dux Venetiarum etc.
Nobilibus et Sapientibus Viris Mario Savorgnano, de
suo mandato Potestati, et Nicolao Delphino Cap.°
Vincentiae, et successoribus Fidelibus dilectis salutem
et dilectionis affectum.
Resta con il Decreto 9. Agosto 1670. stabilito che le
lettere di suffraggio comesse da' Presidenti
dell'Collegio de XX.ti Savij Ordinarij, et altri Magistrati
a' particolari per occasione d'essecutioni non debbano
esser esseguite, quando nelle stesse non si
includa la Coppia del Privileggio, et questo a' sollo
oggetto che trasmesse sotto li riflessi di Signori
Nostri si possa nel tempo stesso risolvere quello
che fosse conosciuto di convenienza, et Giustitia.
Rapresentando però li Sindici, et Inquisitori
in Terra Ferma esser per il più mancanti li
Suffraggi sudetti del Requisito della Coppia del
Privileggio che è il principal fondamento deli
essecutioni stesse, et pure vengono molte volte
esseguite con Publico pregiuditio. Col Senato
intendendosi al Decreto sudetto Vi commettemo
che de cetero ogni volta vi sarano presentate
Lettere di qual si sia Magistrato Consiglio o
Colleggio concernenti Suffraggio per essecutioni
mancanti della Coppia inserta del Privileggio
dobbiate tener in sospeso l'essecutione delle
medeme, rescrivendo a' chi le haveranno [illegible]

& la mancanza della Coppia sudetta acciò possi
esser inuiata, o riuocare le lettere, Copia delle
quali nel tempo stesso come anco se in esse ui
fosse la Coppia del Priuileggio douerete subito
inuiarci, perche con li rifflessi proprij del Senato
si possa rissoluere il conueniente, et aggiustato con
la mira non meno del Publico seruitio che della
Conseruatione nella loro essenza de Priuileggi
de particolari, et la presente con quel di più che
ui restasse commesso da' Sindici et Inquisitori sudetti
in questo proposito fauete registrar oue occoresse
per la sua inuiolabile osseruanza in auenire
mentre anco sarano in auenire aggionte
alle Commissioni de Rapresentanti medemi
per il stesso Lume, et à l'essecutione ancora,
di che sia datta notitia al Segretario depu:
:tato alle Voci &.

Dat. in Nrō Ducali Palatio Die 26: Martij Ind:
decima quarta 1676:

Ottauio Negri Segretario

Tergo. H.bb. et Sapp.ti V.V. Mario Sauorgnano Podestati et
Hermolao Delphino Capitanio Vincentie et
Successoribus &..

Parte presa

Parte Presa nell'Ecc.mo Cons.o di X.ci

Adì 30: Zugno 1664:

(In materia della Prohibitione delle Balleshine

{Locus sancti marci}

Stampata p. Gio: Piero Pinelli Stampator ducale

1664: 30: Zugno in Cons.o di X.ci

Essendosi in gran maniera avanzato l'uso perissimo et empio delle Balleshine Arma insidiosa, et assai più detestabile della stessa Pistola ne dovendosi diffe: rire quel provedimento al quale da' gl'accidenti seguiti è chiamata la maturità di questo Cons.o disposta non meno à punire che à divertire i delitti à che pure invigilò la Prudenza de nostri Progenitori con varie deliberationi; Però

L'anderà Parte che inherendo à quanto fù proveduto da' questo Consiglio li 22 9bre 1545: et 19: Febraro 1561, et à quello aggiongendo sia preso che non solo l'uso, e la dillatione di dette Balleshine, ma' la fabrica delle medeme s'intenda del tutto prohibite sotto tutte le pene rigori, e conditioni con le quali restano prohibite le dillationi, e li Scavi delle stesse Pistolle così che la loro dilation non che l'uso porti seco le pene alle Pistolle destinate: dovendo in oltre così da'

così da' Coppi per questa Città, come dalli Rettori da Terra, e da' mar, e successori far ogni diligenza et inquisitione per rinvenire da' quali Artefici siano fabricate Armi tanto abborite che non possono esser impiegate che a' distrugger i Sudditi, per punir li Fabricatori delle medesime con pena irremissibile della Vita acciò introdutione anche tanto pessima, quanto per ogni rispetto indegna resti del tutto distrutta, douendo, à Captori di simili Rei esser applicati li beneficij tutti dalle Leggi prescritti alli Captori di quelli che portassero, e respettiuamente stampassero le Sudette così in questa Città come in ogni Luogo della Terra Ferma et sia stampata, et publicata.

1664: Adì 3: Luglio

Publicata sopra le Scalle di San Marco, e Rialto.

Adì 6: Luglio 1664:

Publicata per Gasparo Molinari Trombetta premesso il suono di due Trombe in frequenza di

1671: 16: Marzo

1677: 16: Marzo Recepte

Aloijsius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus Viris Nicolao Balbi de suo mandato Locotenenti et Fabricio Georgio Capitaneo Vincentiæ Fidelibus dilectis salutem et dilectionis Affectum.

Mossi dal Proprio zello i Savij et Essecutori all'Aque che sono attenti al miglior servitio della Laguna di questa Città ci insinuano in loro Scrittura che riuscendo al presente molto proffittevole l'introdotta pratica di questi Conseglj Criminali e maggiori di far applicatione di condanne à Beneffitio d'essa Laguna fosse proprio ed utile che pur da voi nell'occasion di condanne si havesse riguardo à così importante occorenza.

Tanto dunque vi consideriamo nelle presenti eccitandovi col Senato stesso a' pratticar le medeme di quel modo che vi parerà proprio, nel qual caso obligarete ad esborsar il danaro effettivo in Cassa di detto Magistrato, dando di tempo in tempo notitia di quelle che applicarete come sopra.

Dat: in Nro Ducali Palatio die 11 Martij indictione Decima quinta 1677:

Lodovico Franceschi Segretario

Tergo

Nobb.li et sapp.ti Viris Nicolao Balbi Locot.e et Fabricio Georgio Cap.o Vincentiæ.

Dal Libro de Registri delle Ducali in Cancelleria Pretoria di Vicenza à c. 191. t.o

Federicus Zoven Not. Coad. Pret. Pret. Vincentiæ

1693: 6: Decembre

Alli Rettori delle Città di Terra Ferma.

Dalla Scrittura che haverete aggionta in Coppia prenderà norma il Vostro Zelo per levare quei gravissimi scandali, e pregiudizij, che di gente ottiosa con nome et habito mentito di Religione vengono pur troppo inferiti con sprezzo della dignità Ecclesiastica, e con danno delle Religioni più osservanti.

Vi commettemo espressamente di praticar tutte le più accurate diligenze per venir in cognitione di persone così triste, e ritrovandole passar contro d'esse à quelli essemplari Castighi che conoscerete aggiustati ad un delito si grave, La nostra mira da un simil essercitio di Giustitia e pietà riceve li eccitamenti più vigorosi onde superfluo conoscemo l'incalorirne di avantaggio

Da mò sia preso, che resti trasmessa in Coppia al Magistrato de gl'Essecutori contro la Bestemia la Scrittura hora letta e sia caricata la Loro virgilanza, e dà gl'ordini proprij, per quelli che si trovassero in questa Città &.

Gio: Batta Rotta Nod: Ducale -

Seg.mo Dreuniza

Serenissimo Prencipe.

Quasi per tutto il felicissimo Dominio della Serenità Vostra si trovano alcuni otiosi vagabondi, et altri facinorosi etiam di stato alieno, li quali usurpandosi l'habito di quelle religioni che vegono per le ellemosine, et tall' hora per commetter e tentar delitti, et fini, altra via difficili e inaccessibili, con denegratione di Religiosi legitimi, con defraudatione della Pietà de Fedeli, et con altri scandali e mali inevedibili; però tanto le Religioni qui presenti tra l'altre humilissimamente prostrate a Piedi della Ser.tà Vostra supplicano dell'unico rimedio in diffetto d'ogn'altro sperimentato già poco fruttuoso, cioè d'espressa legge e pena universale d'esser essequita ex officio da ogni suo rappresentante contr'ogn'uno di questi che sia trovato senza dipendenza overo obbedienza, ò forma d'alcuna delle Religioni vere, et approvate, li quali con nome d'Heremita, ò d'altro porti habito, ò in tutto ò in parte simile che sia atto à far credere quello che non è, et à ingannare particolarmente il volgo più incauto, ò vendersi le med.e Religioni di pregar anche per quest'obligo speciale perpetuamente la Maestà di Dio per ogni maggior prosperità della Ser.tà Vostra e di questa Ser.ma Republica –

Le Religioni mendicanti qui presenti

1653: 2: Xbre

Che sia rimessa à Savij dell'una, e l'altra mano

Consiglieri

Fran.co Pisani	Lorenzo Marcello
Ant.o Lipomano	Alvise Giusto
Ant.o Giustiniano	Domenico Tiadenigo C. 40 V. C.

Parte Presa nell'Ecc.mo Senato Stampata per ordine
del medemo, e trasmessa à cadaun Rettore della
T. F. dall'Ecc.mi Sig.ri M. Ant.o Zen, And.a Dolfin e
Gerolamo Querini Deputati.

Proved.ri Sop.a Le Fortezze -

1674: 7: Novembre in Pregadi

Rappresentano in loro espressissima Scrittura li Proveditori alle Fortezze hora seco gravissimi disordini, e pregiudicij inferiti al publico per l'innosservanza delle Leggi in torno le spese nelle Publiche Fabriche nella T. F. et obligatione à Rappresentanti di portar nota al Mag.to stesso al ritorno dalle Cariche della distributione, et impiego del danaro di tre ottavi delle Condanne destinato all'accomodamento de Publici Palazzi de Rappresentanti, e Rettori, di che ne deriva, che nella frequenza dell'instanze di molti Rettori delle Terre, e Castelle per Conzieri nelli Palazzi stessi convieni impiegarsi del danaro più vivo della Publica Cassa, e conoscendosi necessario rimediare al desordine, e che tutto l'affare passi sempre per la via e mezo del Mag.to come si practicava negl'anni precedenti.

L'anderà Parte, che salve, e riservate tutte le Leggi, e deliberationi in questo proposito siano li Rappresentanti delle Città principali al loro ritorno obligati portar al magistrato una nota distinta di tutto il dannaro che si sarà riscosso per raggion di tre ottavi delle condanne che si saranno fatte nel corso del suo Regim.to come di quelle summe che fossero state esborsate

Da' Rettori

da' Rettori delle Terre, e Castelle et q[ua]li qualli occorenze
anno impiegato, acciò possano osservare quei Rnnediti.
se sarà stato speso conforme dispongono le Leggi, e
perché all'occorenze de bisogni, che da' Rettori delle
stesse Terre, e Castelle le fossero rappresentati possano
essere fatte le essecutioni necessarie di quanto tempo
non speso in quel passaggio, ove fosse il bisogno et in
somma poner regola alle tanto frequenti instanze da'
pochi anni introdotte, facendo però à tal effetto tenir
conto distinto delle note stesse, e spese insieme, à publ.
vantaggio, e servitio è risoluto volontà publica
essendo che tutto l'affare di Fabriche publiche e
Palazzi passi per la via del Mag.to come si praticava
con buon ordine nell'anni già trascorsi.

Considerato pure riesce altro punto, che al
terminar delle Cariche da' Rettori delle Terre, e Castelle
non viene fatta consegna dal Rettore che termina
la Carica à quello che subintra del Palazzo con
una nota distinta delle cose, che si trovano in
essere, e de quali mancanza; sia però preso,
e fermamente statuito, che de cetero tutti li Rettori
al partir del Reggimento di qualunque loco, cioè
Terre e Castelle debbano far consegna del Palazzo
con notta distinta del stato delle Fabriche
Porte, Balconi, Muri, Fenestre de Vetri, di Tella
Serrature, Cadenazzi, et ogni altra qualità di cose

della qual nota ne siano fatte due Coppie, una per consignar al Magistrato alle Fortezze nel ritorno della Carica senza che, non possi andar à Capello se non la presentarà, et altra à restar nelle mani di chi succederà il Palazzo in consegna, il che valerà di lume al Magistrato stesso di volta in volta, con gl'incontri se saran stati fatti danni & refferirlo nel Collegio ad oggetto delle deliberationi & gli risarcimenti necessarij, e à norma alle spese che occorressero in avenire, farsi con l'impiego del danaro sudetto de ne [illegible] à questo destinato.

Sarà pur cura nel tempo stesso d'osservare in caso de bisogni, che si rappresentassero l'obligationi d'alcune Terre e Castelle, come delle Città e Fortezze in occasione di restauri, ò accommodamenti, acciò non fosse aggravata la Cassa Publica à spese, che alle medeme spettassero mentre di queste tenendone gli registri ad oggetto del publico Risparmio. E perche di riflesso si comprende in fine il tanto fatto che sotto titolo di mercedi ad osservanij & funtioni momentanee in Fortezze, ò Città possino essersi ridotti in sallarij, e Cariche con tanto publico discapito, e contro gl'usi di qualch' anno, e precedenti all'ultima passata Guerra, ben conviene che passino sotto l'occhio del Magistrato li fondamenti di tali riscossioni

& impieghi.

per impieghi, e lavori in Publiche Fabriche nelle Città, e Fortezze stesse della T. F., tanto sotto nome d'Appalti, che sotto qual si sia altro titolo: Che però si dà ordine alli Rettori delle Città stesse et à quelli delle Fortezze di farsi presentar le scritture de loro accordi, ò sia appalti, come collettione di carrette, con salarij, ò contributioni per tenir in acconcio qual si sia Fabrica publica et ciò senza spesa nessuna de gl'Appaltadori ò altri & trasmetter Coppia al Magistrato acciò col riflesso alle stesse reiterate dalla ordini de Proveditori possino rappresentare li loro sensi nel Collegio in Scrittura per le proprie necessarie deliberationi con il Riguardo del Publico Servitio -

Stampata, & Gio: Pietro Pinelli
Stampator Ducale.-

1676 = 27: Febraro Recepte &c.

C Aloijsius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c.
Nobb: et Sapientibus Viris Nicolao Balbi de suo
mandato Potestati, et Gabriel Georgio Capitanio
Vincentiae Fidelibus dilectis salutem, et dilectionis
Affectum. -

Vi mandiamo inclusa nelle presenti Una deliberatione in
Stampa del Consiglio di X.ci con la quale viene espressamente
commandata l'essecutione puntuale d'altre due precedenti
29: Xmbre 1654: et 20: Luglio 1656 - circa il Pagamento
da ogni Reo seguita l'espeditione, ò espositione del suo
processo, con qual Atto, ò con qual forma d'espressione
si voglia di Reo nume, Reponatur, ò altro imaginabile
di Ducati li Assolti grossi otto, ne Casi ordinarij,
Ducati cinque in quelli Secretarij Servandi, e
Dieci Ducatti in quelli coll' Auttorità, e Ritto
del medemo Consiglio, et in tutto come praticavan
avanti il decretto 16. maggio 1670: doveranno perciò
li Cancelieri in Conformità delle predette deli-
berationi 1654: e 1656: essiger il danaro così di Rei,
e Processi espediti nelle loro Cancellarie, come da quei
Cancelieri, Nodari, ò altri Ministri di Malleficio Corpo
Lato, ò altro Giudice Criminale che lo haveranno esatto
& li processi loro toccanti. doveranno parimenti
descriver sopra il Libro Bollato, loro consignato

al Tribunal

al Tribunal de Cappi nell'atto di prestare il solito Giuramento tutte le Condanne fatti, et espeditione de Precetti, et anco d'assolutione che nel corso del loro Reggimento saranno seguite nelle proprie Cancellarie, et in tutte l'altre precedenze col nome de Rei espediti, et con le note necessarie del danaro esatto onde possa vedersi il netto et sempre tutto di lume, e riscontro nelle Riunioni che in questa materia accadesse ordinarsi, dovendo previo come dispongono le predette deliberationi 1654; e 1656: restituir al ritorno doppo contato il danaro alla Cassa lo stesso Libro Bollato al Tribunal de Cappi in mano del Segretario di Mese insieme colla fede del Sconto alla Cassa d'haver intieramente con effettivo esborso adempito e saldato il debito, et dover conservarsi detti Libri dal Mag. ato dell'offitio in luogo a por tata, et haverli in ogni occasione sotto tutte le pene a gl'innobedienti che vengono da' predetti Decreti cominate, et in oltre il Cancelier non possi più nel corso di sua vita esercitar Cariche publiche -

Vedersi dallo stesso decreto in stampa la remission comessa tanto in questa Città quanto nelle Terre e Castelle sogette alla nostra giurisditione da cinque anni in qua di tutto il danaro che

che sarà stato esatto da ogni Cancellier, Nodaro di Malleffitio, di Consolato, et d'ogni altro Giudice Criminale deputandovi persona Idonea, e Fidele con l'assignamento in essa Parte decrettato, & diffalcandosi quello che fosse stato rapito alla Publica Cassa.

Dovrete però prestare in questa Parte chiamando imme=diata essecutione al Decretto stesso facendolo da per tutto registrare per la sua puntuale, esatta, e rigorosa obbedienza.

Dat: in Nostro Ducali Palatio die 23: Februarij Indictione prima 1677.

Excelsi Consilij Decem Secretarius
Allexander Busenellus -

Tergo

Nobb. et Sapp. Viris Nicolao Balbi Potestati et Gabrieli Georgio Capitaneo Vincentiæ -

Cavata dal Libro de Registri delle Ducali essistenti in Cancellaria Pretoria di Vicenza a carte 254: t.° questo giorno di primo marzo 1678.

Segue la Parte sudetta

Parte Presa

Parte Presa nell' Eccelso Consiglio di X.ci
Adi 15: Febraro 1677

In materia del Danaro spettante alla Cassa del medemo Ecc.mo Consiglio —

Consy Dini Marci

Stampata Per Gio: Pietro Pinelli Stampator Ducale
1677: 15: Febraro in Cons.o di X.ci —

Non ostante che il decreto di questo Cons.o 1670: 16: Maggio habbia unicamente mirato à toglier gl' abusi che all' hora si trovavano malitiosamente introdotti nella espeditione de Processi Criminali à pregiuditio della Giustitia, e delle rendite di questo stesso Consiglio, L'esperienza tutta uia fà conoscere come chiaramente dimostrano le zellanti lettere de Rettori di Bressia, e l'informationi copiose prudentissime del Camerlengo alla Cassa che in uece di Beneffitio riesulta à danno della Sig.ria Nostra con le spese di Caualcata, e particolarmente à detrimento notabile della Cassa di questo Consiglio nella più florida entrata sua delli otto grossi, Cinque e Dieci Ducati, e ciò per uenir sinistram.te interpretato esso decreto 1670:, et per apertam.te contrauenirsi alle due deliberationi di questo Consiglio 1654: 29: Ottobre 1656: 20: Luglio hora dette.;

A che douendosi porgere opportuno rimedio:

L'anderà

L'Andera Parte che li due Decreti predetti 1654: e 1656 debbano esser esequiti in tutte le sue parti interamente come stanno e giaciono non essendo stata intentione di questo Conseglio nel Decreto 1670: - sè non di migliorarli circa nell'espeditioni de Processi, e nelle spese à quali devono restar sottoposti li Rei habbi & appunto à prattica: circa ciò che prattica [illegible] avanti il sudetto Decreto 1670. Dovendo da ogni atto restar effettuato, e con qualunque forma di parola espresso sia di Proclama, de Deponatur ò altro imaginabile, esclusi li soli aggionti da Cancellieri in conformità di detti Decreti li otto grossi, cinque, e dieci Ducatti con gl'ordini e regole medesime et sotto tutte le pene in essi statuite. Restando sotto le stesse pene prohibito à Cancellieri Nodari di Malleff.o et altri di riponer alcun processo sia con qualunque atto, ò forma si voglia senza il pagamento predetto; Dovendo il Conditor ordinario ò altri à chi spetta nottar sopra un Libro à quest'effetto tenuto tutti li Processi espediti, e riposti col nome de Rei, e con la notta del Taddo seguito & doverne render conto à Cancellieri quali doveranno riscuoter, e far capitare di tempo in tempo il Denaro nella Cassa di questo Conseglio

conforme

conforme viene disposto dalli due Decreti antedetti. Ponendo nel resto in tutte le sue parti alla presente non repugnanti restar pontualmente esequito detto Decreto 1670: 26: Maggio.

Sia pure in Conformità di quanto raccorda la maturità del Camerlengo sudetto, Commesso à tutti li Rappresentanti principali una revisione da' Cinque anni in qua, di tutti li Processi, e di tutto il danaro che sarà stato riscosso, e non riscosso di detta Raggione delli detti 18: Grossi, cinque e dieci Ducati da' Cancellieri Nod.ri di Malleff.ci et altri così nelle Città come nelle Castelle e Terre soggette. Deputando à q.ta funtione persona Idonea, e fedele con utile di Cinque per cento di tutto il danaro che si ritrovasse ministri di detta Revisione esborso, e trattenuto in mano d'alcuno, e facesse capitare in Cassa Publica.

La stessa Revisione, et assegnatione doverà praticarsi dal Camerlengo per tutti li Magistrati di q.ta Città, dove si espediscono Processi Criminali.

Debbano pure da' Capi con l'auttorità di q.to Consiglio esser in efficace, e rigorosa maniera scritto à tutti li Rappresentanti publici, e specialmente à Generali di Dalmatia, che in essecutione delle Leggi di questo Consiglio, e del Senato ancora non debbano impiegar sotto qualunque pretesto il

il dannaro spettante alla Cassa di questo Conseglio
ma' trasmettendo di tempo in tempo al Camerlengo
di essa & supplire à cause importanti occorenze à
quali è destinato –

E sia la presente stampata e mandata con Lettere de
Cassi à tutti li Rappresentanti dello Stato Nostro
et à tutti i Magistrati di questa Città douendo
restare essa aggionta nel Libro Bollato che con li
Decreti 1654: 29: Xmbre et 1656: 20: Luglio si dà
à tutti li Publici Rapresentanti quando capitano
à prestar il solito giuramento al Tribunal d'essi
Cassi per la sua inuiolabile essecutione –

Dal Libro de Registri delle Ducali esistente in
Cancellaria Prettoria di Vicenza a c. 256: –
questo giorno di 20: Marzo 1676 –

Hierol.mo Zorzi Nod.o et Coad.
ordinario Pret.o ecc. –

Franciscus Cizzo

Franciscus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb. et sapientibus viris Filippo Capello de suo mand. Potestati, et Zaccaria Mocenico Capitaneo Vincentiae, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Essendo venuta in cognitione che la deliberatione di 1605: 26: marzo che si riferisce all'altra particolarmente de 22: Ottobre 1536: patiscono qualche alteratione non essendo puntualmente esequita la publica volontà molto ben espressa nelle stesse deliberationi intorno l'allienatione de Beni Laici alli Ecclesiastici ouero ad pias causas, ma che da Ecclesiastici sono goduti Beni de Laici sotto varij pretesti sia di assegnamenti per crediti, ò d'altra raggione sia sotto altro titolo senza osseruarsi quello che espressamente viene comandato dalle dette Publiche deliberationi (che è che la uendita ne segui passati li quattro anni del possesso: Onde per por freno all'abuso risoluimo col Senato inuiandoui aggionta Coppia delle predette doi deliberationi di commetterui come facemo con esso, che dobbiate con ogni più destro termine et ogni più prudente cautione far intimar, o rinouar a quei Cappi de Nodari l'ordine et la publica commissione di dar in nota li punti de Testamenti, instromenti, o altri rogiti, con quali il Bene de Laici capita in Ecclesiastici facendo

ovvero lo stesso proceeste alli Nodari Coadiutori ò

altri che notassero sentenze de Giudici, per le quali fossero

assegnati beni per sodisfatione e pagamento de crediti di

essi Ecclesiastici ò in altro modo. Et perche il negotio camini

con buona regola, et la S. N. s'assicuri della sua puntual

essecutione. Vi comettemo con il stesso Senato che dobbiate

ordinare che in conformità di quello si accostuma

in questa Città nel Mag.to Nostro delli X.ci Savij sopra le

X.me sia tenuto un Libro in quella Cancellaria Prettoria

sopra il quale dal Cancelliere Prett.rio siano notati li

Punti de Testamenti, Instrumenti, et altri simili atti

fatti dalli Nodari della Città e Territorio, come anco

delle Sentenze de Giudici in simil materia de Beni

Laici, che come è pred.o fossero notate da Nodari

Coadiutori, ò altri che capitano al possesso di

Ecclesiastici, che doveranno dalli primi, et dalli altri esser

dati in nota sotto le pene in mancamento contenute

nella parte 1536; acciò finiti li quattro anni disposti

dalle Leggi siano in conformità delle med.me venduti

li Beni, nel qual Libro come doveva esser in obligo

al Cancelliere di Voi Podestà tener senza aggiustar

colle note sodette, così doverà esser da voi consegnato

a' vostri Successori con fede delli stessi di havervelo

havuto in consegna, senza qual fede che doverà

esser presentata al Secretario deputato alle Voci

non sarebbe lasciato andar a Capello. Et quanto

ai Beni

à Beni che doppo l'anno 1605: sin quà sono passati nel possesso de Ecclesiastici, volemo che facciate che le Leggi rimangono esseguite con quella destrezza però che è propria della vostra Prudenza principiando da quelli di quest'ultimi anni, dovendo rimaner liberi dalle pene nelle quali fossero incorsi.

Et attenderemo quello che intorno materia di tanto rilievo vi sarà venuto fatto di cavare et effettuare à sodisfattione della Publica volontà. Volendo vi appresso che la nostra auttorità s'estenda sopra tutte le terre et castelle della nostra Giurisditione. Onde tutti li Nodari, ministri, et altri à chi spetta à chi fosse intimare come di sopra habbino ad haver il ricorso delle note sopra il med:mo libro in corrispondenza Cancellaria Prettoria, et così doverete far che rimanga esseguita tale essendo la Publica assoluta volontà.

Dat: in nostro Ducali Palatio die 14: Xbris Ind. prima 1632

Christofolo Suriano secretario

Franciscus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum et

Nobb. et sapp. Viris Gaspari Zane de suo mandato Potestati, et Laurentio Barbo Capitanio Vicentiae Fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Varie deliberationi furono in diversi tempi stabilite dalla Publica Prudenza, et in particolare gl'anni 1536: et 1605 espressamente prohibita la Allienatione de Beni Laici à gl'Ecclesiastici come dannosissima

a gl'interessi della S. N. Tuttavia non ostante tanti Decretti sinor .... da molto tempo l'osservanza, et l'essecutione totalmente disposta, tramandata nell'Ecclesiastico per via di permute, vendite donationi, et ordinationi testamentarie gran quantità de Beni, li quali con l'abuso della prescrittione de gl'anni doi assignati, e le vendite sono al presente liberamente goduti dai predetti Ecclesiastici e di questa maniera non sottoposti alle contributioni Laicali, con singolare essentione e con grave evidentissimo Publico pregiuditio, mentre nello stato presente giunte vedonsi le trasgressioni a segno non tollerabile, da che ben può argomentarsi non potter senza il proprio rimedio che ridursi in poco tempo quest'affare importantissimo a tutta destinatione. Risolviamo col Senato comettervi, che applicati gl'usi di nostra visione inherendo a tutti li Decreti fatti in questo proposito debbiate im:mediate alla Publicatione di Proclama in essi esprimendo in buona maniera esser risoluta volontà del Senato che siano con ogni puntualità essequite tutte le Leggi sia comminato ad ogni Ecclesiastico possessore del 1605: in qua per permute o per compreda, per donationi, o per Testamentarie dispositioni etiam per vie giudiciarie, o per qual si voglia altro modo de Beni Laicali non denonciati al Publico nel

termine

termine di mesi tre doppo la publicatione dare gl'acquisti, et la quantità de Beni con ogni particolarità in nota nella Cancellaria, onde pervenuti tutti à publica cognitione si possa esequire il tenor delle Leggi, e senza ritardo devenire alla vendita loro nella forma appunto espressa dalle medesime. La stessa publicatione facendo seguire così nella Città, come nelle Castelle, e territorio à Voi sottoposti in giorno festivo nelle Chiese principali à chiara et universal intelligenza –

Passato il termine di mesi tre pred. doverete con tutti i mezi possibili, e per via di denontie secrete et d'altro più efficace modo inquerir contro quelli, che renitenti si havessero dimostrato ad'esequire quanto di sopra è espresso; Tutti li Beni de quali, che della preacennata raggione si ritrovassero, non notifficati doveranno immediate intendersi senza remissione confiscati et divisi con la Forma stessa delle confirmationi pur contenuta nelle predette Leggi 1536 e 1605: le quali con tutte l'altre sop.ª ciò disponenti debbano ancora innanzi in tutte le parti sue con ogni puntualità esequiti, con le comminationi di pene à Feudari giusto la forma delle medesime per il sicuro effetto di che se ben suponemo registrate nelle Comiss.ni nostre, tuttavia le dette due come Posteriori volemo alligare alle presenti inviarvi acciò in ogni caso si registrino tutte et siano inviolabilm.te in tutti i tempi osservate –

Dat. in nro D. Pal.o die 17 sett.is 1644.

Franc.o Verdizoti Secr.io

Adì 16: Maggio 1670

Che il Contrascritto Zuanne Ferrarin sia mandato à servire sopra le Gallere de Condenati & Huomo da Remo con Ferri à Piedi & anni dieci continui, et in caso d'inhabilità sia condotto al luoco solito della Giustitia dove & il Ministro di quella sopra un'eminente Forca sia impiccato & la Gola si che muora & omicidio con sbarro d'archibuggiata contro le parti le mandate et assistenza d'altri come in Processo et indicij, e nelle spese

Innanzi però d'esser mandato all'essecutione della sentenza debba esser tormentato col precetto spacifico della sopradetta Condanna sopra il mandato, e complici del medesimo fatto, lasciando & hora in sospeso l'espeditione detti Atti.

Pietro Badoer Podestà V. Capit.o Giudice delegato.

Adì Zobbia 22: Maggio 1670.

In essecutione della sentenza sopradetta fatto condurre nel luoco de Tormenti l'antedetto Zuane Ferrarin et ivi constituito alla presenza dell'Illmo et Ecc. Sig.r Podestà V. Capit.o Giudice delegato et Eccmo Corte le fù detto

Essendo venuta la Giustitia alla tua espeditione & il fatto della morte del q.m Andrea Loppetto che ti fù opposto et non ostante quanto hai introdotto à tua discolpa nelli tuoi Constituti e nelle tue difese havendoti & reo di detto fatto ti ha condennato à dover andar à servire sopra le Gallere de Condenati & huomo da Remo con Ferri ai Piedi & anni dieci continui

et in caso

et in caso d'inabilità che debbi esser impiccato &
La Forca, ma perche dal Processo medemo viene che habbi
hauuto Compagno nel med.o fatto, et che vi sij la
complicità ancor d'altri e che il medemo homicidio
lo habbi fatto de mandato ha' anco decretato che
auanti d'esser mandato alla essecutione della sententia
sod.a debbi esser torturato con tal processo spesifico
& sapper chi ne habbi certamente hauuta parte
in alcun modo, et però deui dire la uerità, e non
ti far tormentare, e render inhabile alla Galera
& andar sopra la Forca protestandoti che il Tormento
che patirai non è purgativo & solleuativo stando la tua
sentenza inalterabile non essendo & la persona tua
ma & altri Respose io non so che dire, son innocente
ne posso dire d'auantaggio –

Pertoli non occore professar innocenza mentre già ti
replica la Giustitia che ti hà hauuto & Reo, e che ti hà
condannato & le cose risultanti dal processo à quella
pena che hà stimato douuta, e che il Tormento lo
porterai & altri essendo imutabile la tua sentenza
Et le fù letta la med.a signatura à maggior sua inteligenza
et sicurezza. Respose io non posso dir altro son Inocente.

E doppo hauerli protestato che il tormento non è purgativo &
soleuativo à riguardo che lo prenderai & altri uedendo
che staua nell'ostinationi fù ordinato che fosse spogliato
et legato

Il che fatto le fù replicato ne ued.i la Giustitia risoluta

di voler da te la verità di complici di tal fatto ben havendo da questo Processo come ti fu detto nel tuo Constituto che havevi Compagno nella medema esecutione, e che l'hai fatto ad instanza d'altri lassia l'ostinationi, e non ti far tormentar per altri perche rendendoti inabile alla Galera col tormento doverai capitar sopra la Forca. Respose io non so che altro dire, patienza son innocente.—

Et vedendo che persisteva nelle negative havuta relatione dal Medico non haver alcuna inhabilità fu ordinato che fosse levato in alto, et nello istesso tempo le fu replicato lassia l'ostinationi già sei condannato il tormento non può giovare alla tua persona, ma è per altri, e per sapere da chi hai havuto il mandato, da chi praticato, et da chi assistito nel medesimo Homicidio Respose doppo esser stato alquanto senza rispondere io so niente Giustitia Giesù Maria, vengo tormentato a torto, et nel esser più alto, disse Sant'Antonio Benedetto Giesù Maria faccia vendetta contro chi mi fa tormentare a torto.

Et fu detto non occorre professar innocenza ha havuto tanto la Giustitia contro la tua persona di Condennarti; ne dalla tua persona altro ricerca, vuol sapere i Complici nel medemo fatto altrimenti &

Respose non so niente sig.r faccia la Giustitia quello le piace

Detto: tu sai bene da chi hai havuto tal Commissione

& quello

& quello si fu' ancor mostrato nel suo Costituto
lassia l'ostinatione, e racconta liberamente che fu' anco
suo assistente; Rispose non so niente sig. Giesus maria
aiutteme ~

E fu' detto lassia l'ostinationi se non venevrai d'alto
à basso. Rispose patienza son innocente, Giustitia

Et vedendo che staua nell' ostinationi fu' ordinato che
fosse lasciato venire da alto à basso.

Che fatto fu' di nuovo Leuato in alto protestandoli
pure che il tormento non è & giouare alla sua persona
già condannata, mà & sapere la verità de Compici
e non si ebbe altra risposta se non standosi con gl'occhi
fissi in modo di stupore ~

Et replicateli altre Comminationi, e protesti, Rispose sempre
non so niente sant Ant.o aiuteme –

Dettoli Bisognerà da alto à basso se non ti risolui di
sodisfar la Giustitia circa quanto ti viene lassia
però l'ostinationi, e non ti aggrauar del tormento
& altri, Rispose io so niente Giustitia –

Et vedendo che altro non si poteua hauere fattoli più
protesti, e Comminationi et vedendo che grauemente
pativa doppo esser stato nel tormento pendente & il
spatio di mez'hora fu' ordinato che fosse callato
à basso pianamente, et condotto al suo luoco.

Quibus habitis &

Coppia tratta dal Libro cioe Stat.° Ven.° nelli Decreti à C. 212: come segue

Che niun impetrar possi Giud.ci Ecclesiastici nelle Cause spettanti al Giudicio Secolare

– In Pregadi 1517. 25. Zugno –

Essendo in longo tempo provisto per li Progenitori Nostri secondo l'esperienze, et per leggi statuito quanto si conviene alla Giustitia, et dignità del Stato Nostro: et non si trovando legge alcuna che provedi ad uno perniciosissimo incon=venienti che non solamente è dannoso alle raggion delli Privati ma essendo etiam la dignità del Stato nostro che li Cittadini et suddditi nostri siano di tanta temerità che li basti l'animo d'impetrar Giudici Ecclesiastici nelle Cause Civili, la cognitione de quali aspetta al Foro, et Giudice Secolare, et con tal mezi indiretti citano in Corte di Roma li soi Adversarij overo avanti altri Ecclesiastici Giudici impetradi, impedendo il Giudicio delli nostri Giudici Laici Ordinarij a conoscer tal Cause. Et che molte querelle al conspetto della S. N. et delli Avogadori nostri di Comun si sentono, ne è da sopportar per alcun modo che tal Temerarij vadino impuniti, ma è da proveder de opportuno rimedio. però

L'anderà parte che non sia alcun Gentilhuomo, ò Cittadino Nostro, ò altre persone di che qualità et condition si voglia, che ardisca overo pressuma per alcun modo forma, overo ingegno per se, overo per altri

diretta

diretè, nel indiretè ottener ne impetrar in Corte di
Roma, ne d'alcun altro Prelato, per via di breve, ouer d'
altra concessione alcun Giudice Ecclesiastico in causa
alcuna spettante al foro secolare che vertisse
ouero che vertir potesse auanti li Nostri Giudici Laici
di questa Città, Rettori de fuori, ò altri giudicanti
alli quali appartenesse tal Causa ouer Cause
conoscer, et giudicar, nec aliquo modo impedir il
foro secolare nelle cause à tal foro spettanti, ne li
Aduersarij in Corte di Roma, ne auanti altri
Giudici Ecclesiastici citare, ne al foro Ecclesiastico
Tradurre sotto pena alli contrafacienti d'esser imediate
caduti di tutte, e cadauna ragion et in tal cause, ouero
cause hauessero, ò hauer potessero, et d'essilio
perpetuo di Venetia, e distretto ouero di quelle
Terre Lochi, e distretti, delli quali impetranti fossero
Cittadini, et habitanti, e di pagar cadaun contrafaciente
Ducati 200 d'oro alli Auogadori nostri di Comun
alli quali sia commessa l'essecutione della
presente parte da esser per loro, et per cadauno di
loro scossa senza altro Conseglio —

Et appresso li predetti Auogadori Nostri di Camera, i
Rettori nostri de fuora habbino la medesima auttorità
per li Cittadini, ò altri sotto la sua giurisditione
habitanti. In Libro R Aduocarie, fogl. 178.

In materia di Duelli

1632: 17: Magg.o in Consig.o di X.ci

Questo Consiglio &

Tandem parse che salve et rissernate l'altre parti disponenti in questa materia de Cartelli, e disfide alla presente non repugnanti specialmente di 9: Aprile 1541: sia preso che tutti quelli che nell'avvenire faranno tener Cartelli e disfide a' combatter a' duello così in questa come in ogn'altra Città dello stato nostro da' Terra, e da' mar facendo talli disfide in voce o col mezo d'affission de Cartelli de Amici Padrini, et altre interposte persone et in qual si sia modo siano, et s'intendino tutti incorsi nelle sottoscritte pene

Quelli che faranno ò faranno far la disfida in alcuno delli modi sopradetti, e saranno habitanti in questa Città e Dogado, et nel stato di Terra Ferma, siano, et s'intendino relegati anni sette continui nel Regno di Candia, o in qual parte de detto Regno che parerà a chi farà la sentenza, et li habitanti nelli Stati da' Mar tanto dentro, come fuori di Golfo siano reliegati medesimamente anni sette continui in T.F. a' Palma, Maran, o altra fortezza secondo l' arbitrio del Rappresentante che farà la sentenza al qual Confin non andando alcuno delli sopradetti Condannati overo quello in detto tempo partendo siano, et s'intendino banditi da questa Città di

Venetia

Venetia e Dogado, et da tutte l'altre Città, Terre
e Luochi del Dominio Nostro Terrestri, e maritimi
Navilij Armati e disarmati in perpetuo, ne possa
alcuno de loro Banditi, ò relegati absolver per
facoltà che alcuno havesse, ò fosse per havere
nessuna eccettuato se non solo al Relegato passata
la metà del tempo della relegatione et il bandito
passati anni dieci, et questo anco cola sola Voce
d'altro Relegato, e bandito per simil Colpa. Quelli
veramente à chi saranno fatte le Disfide, et
li haveranno accettate ò esseguite siano relegati
anni quattro solamente, e non andando ò partendo
dal Confin incorrono nel medesimo bando sopradetto
ne si possano absolver, et liberar, se non passata
la metà del tempo della relegatione, overo anni
cinque dal tempo del Bando, et nel rimanente
siano soggette all'altre conditioni di sop.a espresse
della voce. Li stipendiati oltre le pene sopradette
siano, et s'intendano immediate privi della condotte
del stipendio, che havessero dalla Sig.ria Nostra
con taglia alli Captori per cadauna volta, et alli
interfettori de Lire mille de piccoli de suoi Beni
se ne saranno se non di L 200: delli dennari della
Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie.
Li presi stiano anno uno in priggione serata alla luce
e poi ritornino alla loro relegatione che all'hora

gl'habbi à principiare con gli stessi oblighi di sopra
dichiariti, e ciò tante volte quante contrafarà. Ogni,
e qualunque Scrittura di Disfida, Cartello, manifesto, ò
altro chi si sia, che fosse publicato sia, et s'intenda
tagliato, et annullato hora per all'hora come cosa indegna
di Huomo Christiano, e Civile, ne possa apportar
alcun benche minimo pregiuditio alla persona contro
chi fosse publicato ne al suo honor, et riputatione
come scrittura indegna, et inabile à portar nota
alcuna all'honor di chi si sia.

Possano, e debbano tutti li Rettori, à quali sarà commessa
l'essecutione accettar denontie, proceder con via d'inquisitione
contro principali Consultori, partecipi cohoperatori
Padrini, et altri che in qual si voglia modo s'ingerissero
in simil negotij de Duelli, dando loro le medesime
pene di sopra dichiarite.

Li Rettori al loro ritorno non siano lasciati andar à Capello
dal Seg.rio deputato alle voci, se non porteranno fede
sottoscritta con giuram.to d'haver esseguito quanto è
sopradetto

Sia la presente parte mandata à tutti li Rettori da Terra
e da Mar, registrata nelle loro Commissioni, data al Seg.rio
Deputato alle Voci, stampata, e publicata ad intelli
=genza di cadauno.

L'essecutione in questa Città sia commessa alli Capi di questo
Consiglio, et alli Avogadori di Comun oue prima pervenir
la notitia della trasgressione, et di fuori alli Rettori.

Parte presa

Parte presa nell'Ecc.mo Cons.o di X.ci
1567: Adì 20: Febraro

Che non si possi caminar Armati in Setta oltre il n.o di Quattro

S. Marco

Stampata per Antonio Pinelli Stampator Ducale

1567: Adì 20: Febraro in Cons.o di X.ci

Che s'alcuno ardirà di giorno o di notte caminar armato con qual si voglia sorte d'Armi in Compagnia di più de quattro se ben non consterà che habbi fatto altro delitto oltre tutte le pene statuite per le Leggi nostre, a' quelli che porteranno Arme senza Licenza, e che vanno in setta cada in pena di Bando di questa Città di Venetia, e del Distretto, et de tutte le Terre, e Luoghi del Dominio nostro, in tempo, et quattro per anni quindeci con Taglia di L 600. de piccoli a chi lo prendesse dentro li li Confini, et consegnasse nelle Forze nostre da esserli pagate de Beni de Delinquenti se ne saranno, se non delli danari della Cassa di questo Consiglio deputati alle Taglie et il retento debba finir in tempo delli anni quindeci che li mancasse nella Preggion forte, Et se oltre l'andar in setta consterà che li habbi commesso alcun delitto sia per quello servatis servandis castigato secondo che sarà conveniente alla Giustitia. - Quelli veramente che accuseranno alcuno de tali Scellerati, si che s'habbi la verità, et per opera sua alcun venga nelle mani doppo che saranno stati mandati alle Leggi conseguiranno L seicento de piccoli de Beni dei Delinquenti

se ne sarano, se non delli danari della Cassa di questo Consiglio deputati alle Taglie, e sarà tenuto secretto. Et se fosse uno delli Compelici, che accusasse gl'altri sarà parimente tenuto secretto, et hauuta la Verità et quello sia stato nelle mani oltre la sopradetta Taglia conseguirà l'impunità del delitto. et l'essecutione della presente parte sia commessa alli Capi di questo Consiglio, & mazor parte di loro, quali non possano dar alli Colpeuoli minor pena della sopradetta.

Parte presa nell'Ecc.mo Cons.o di X.ci

1540. Adi 14: Aprile

Cir materia che li Banditi in termine de giorni tre uadino fuori del Confini.

S. Marcy.

Stampata & Gio. Richo Pirelli Stampator Ducal

1540 Adi 14: April in Cons.o di X.ci

Essendo cresciuto à tanto la causa temerità et inobedientia delli Banditi, e fornasi si fanno ridutti di non poco numero di loro in diuerse parti di questa Città, onde si sentono richiami de loro graui Eccessi si il giorno come la notte à malleffitio dei buoni che più non si può tollerare senza offesa della Giustitia, e dishonor dello stato nostro. Però

anderà Parte, che & auttorità di questo Consiglio salua ogni parte, et ordine in questa materia

al presente

al presente non se ſpugnanse, sia fermamente statuito che tutti quelli che p qualunq: Consiglio si trovano Banditi di Verona, ò di Venetia, et d'altre Terre più oltre, si in perpetuo come à tempo, et siano chi esser si voglian da mò à giorni tre prossimi trovandosi de qui debbano uscir, et andar fuori delli Confini dei suoi Bandi. et così parimenti far siano tenuti tutti quelli che nell'avenir saranno Banditi di q.ta Città si in perpetuo come à tempo. si che oltre tutte le altre pene qualonq: di Loro si lasciera trovar in Venetia, ò nel ducato possa esser impune offeso, e Morto: et habbia chi quello amazzarà Lire cinquecento delli suoi Beni se ne saranno, se non del danaro della Signoria Nostra, oltre ogn'altra taglia che li spettasse p la forma della sua condanagion.

Segue in questo proposito Caso seguito nel: l'anno Consiglio di 40.ta C.V. -

Cop.a

Casus sententiae in Cam. Consilio XI. Criminali quod banniti habent terminum dierum eundi ad eorum bannum

1616: 28: Julij. Vir Nobilis D. Petrus Lauretanus Adv. Communis in Consilio XI. Criminum.

Quod ista sententia facta sub die 17. Julij proximi praeteriti per q.m Franciscum Paolinum de Sallodio de persona Joannis de Cessina, sive de Cissa banniti per Spectabiles D.D. rectores ad Crim: sub die perpetuo de Venetijs, et districtu pro homicidio puro, et ut in ea tamquam sententia male et indebite facta quia ex consuetudine observata banniti debent habere post publicationem sententiae saltem dies tres eundi ad eorum confinia, authoritate huius Consilij incidatur, cassetur, et annulletur cum suis, et dependentibus suis omnibus, ita quod de caetero nullius valoris efficaciae, vel momenti existat ac si minime facta fuisset una cum deliberatione data D. Francisco Paolino dicti Banni vigore capturae praedicti Joannis de Cessina, sive de Cissa, et authoritate huius Consilij D. Joannes de Concentibus relaxetur cum hoc quod habeat terminum trium dierum eundi extra Confinia sui banni, et sic captum fuit pro ut supra continetur.

Nicolaus Balbi Adv. Com.nis exemplavit et subscripsit.

Da Consimile esistente in un Libro di Parte manuscritte tra Fedelmente copiato Valerio Poretti Nod. A.V. et Colleg.o di Bassano et in fede sottoscrissi.

Continuus

Dominicus Contarenus Dei Gratia Dux Venetiarum etc.
Nobb.: et Sapp.: Viris Octavio Cabriel de suo mand.
Proveditori, et Laurentio Bragadeno Cap.o Bergomi
Fidelibus dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

Accrescendo sempre più di numero gl'habitanti nella Forteza di Palma e con ciò vendendosi ristretta, e mancante di Fabriche, risolue il Senato nella viva diversità con l'introduttione di nuove Arti, et con ogn'altro studio al possibile popolarla, ad incaricar il nostro Zello col riflesso a quanto si deliberò li 12 Luglio 1622 d'applicar nell'espeditione de Rei presenti, et absenti alle Dellegationi in esso decreto nominate. Vi trasmettemo però il medesimo in Coppia a maggior lume certi che haverà riguardo la vostra prudenza e de successori di coadiuvare all'adempimento di questa Publica intentione dandovi facoltà d'aggiongere anche ai Rei absenti e banditi à tempo l'alternatiua che portandosi ad habitare in detta Forteza, e fabricando in essa giusto la Condanna che sarà imposta, ottengano la loro deliberatione.

Dat: in Nro Duccali Pal.o die 25: Januarij ind.e X.a 1671

Lodovico Franceschi Secretario.

Coppia di consenuto in parte dell'Ecc.mo Senato di 12: Luglio 1622.

Habbino facoltà li Rettori, con Corte in tutti li Casi

che da' loro saranno spediti, quando parerà loro &
conscienza di rilegare, divenir alla relegatione con
tutti li Ordini de Relegati nella Fortezza di Palma
& quel tempo le parerà conveniente con aggiongerli
obligo se le parerà di fabricare in essa una Casa
& la summa che da' detti Rettori le sarà concessa
hauuta in consideratione le Conditioni delle
persone, e le qualità delle sue trasgressioni.

Li Relegati che fabricheranno Case siano obligati giusta
le Leggi, fabricar in fondo Vergine senza alcuna
colusione con quei habitanti, ma fabricar di tutto il loro
Danaro & la summa che li sarà imposta, non potendo
esser dalla relegatione liberati, se non haueranno
fatte esse Fabriche

Possino li Rettori delle Città, e li Capitanii delle Città
nostre, a' quelle che per l'auenire saranno banditi
a' tempo aggiongerui conditione, che andando al
Confine di Palma, e fabricando per il tempo, e per
la quantità del dinaro, che le sarà assignato
si intendino liberi da' loro Bandi;

Andrea Contarini Nod.º ducal

Tratta dal Cap.re dell'Ecc.o Cons.o di X.ci
1670 27 sett.re

Sempre che venga deliberato un proc.o ò chiamato uno ò più Rei non possa esser accettata alcuna scrit.a che miri à sostenere i p.mi inquisiti, et introdotti novi compendi sotto pena di D. 1000 à chi l'accettasse ò proponesse ma debba attendersi l'espeditione p.li rei, p poter.i dall'esito d'essa prender le deliberationi ch' occoressero à servitio della Giust.a non potendosi addurre esempio in contrario.

In essecut.e di d.a parte fù tagliata il prelimina del Reggim.to di Verona con li C.ci Tomaso Tomasini dal Cons.o di 40 C.V. dell'anno 1675 ...

1709 20 Febraro. Ill.i V.o

Ducali dell' Eccelso, ch' occorrendo esaminar persone Eccles.iastiche etiam in casi Delegati col Senato si habbi di ricevar aut.a espressa.

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venet. etc. Nob. et Sapp. Viris Gregorio Barbarigo de suo mandato Potesta et Iò.i Iust.iniano Cap.o Padue et Successoribus Fidelibus Dil.s salutem et dilectionis affectum. Es.

Essendo rilevato da molte lett.e de Rettori l'inconveniente introdotto contro la formalità delle leggi et la pratica sempre tenutta di citarsi ad esaminar persone Ecclesiastiche senza p.a haver riceveuta come conviene la permissione a q.sto Consiglio dal quale solam.te dipende tal facoltà. Ad oggetto però ch' univer-

salm.^e sia noto quest'indispensabil obligo, et si rimova il disordine col Cons.^o di X.^ci ve diciamo ch'ogni volta veniva introdotto ne proc.^i Crimi-nali l'occasione d'esaminar alcuna persona Religiosa questa non possa esser citata all'esame se p.^ma non sarà stata ricercata et ottenuta la permissione da q.sto Cons.^o; et la presente dovrete far registrar in cotesta Canc.^ra; et ove occorresse per la sua puntual essecut.^e; e per lume de successori e parim.^e la trasmetterete in copia à tutti li Rappresentanti soggetti alla vostra Giurisditione, perche essi pure si habbino à far registrare nelle loro Cancell.^e per lume de successori et dell'essecut.^e della parte ci darete auiso.

Dat. in n.ro Duc. Pal.^o 20 Febr.^o 1708 M.V.

Ex.^i Cons.^i X.^m Sec.^s Petrus Ant.^s Gratarolo